SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

314ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-62

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63-97

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 99-156

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(1545) ***Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:***

MARINO *(Misto-Com)* 2
SODANO TOMMASO *(Misto-RC)* 4
KOFLER *(Aut)* 6
MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)* 7
STIFFONI *(LP)* 8
BATTISTI *(Mar-DL-U)* 8
BONGIORNO *(AN)* 9
IOANNUCCI *(FI)* 10
TURRONI *(Verdi-U)* 13
* DEL PENNINO *(Misto-PRI)* 14, 15
VITALI *(DS-U)* 15
* SERVELLO *(AN)* 18
LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali* . 19

Discussione e approvazione:

(1329-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PRESIDENTE 21
BASILE *(FI), relatore* . . . . . 21, 38, 40 e *passim*
MALABARBA *(Misto-RC)* . . . . . *Pag.* 24, 47, 52
BEDIN *(Mar-DL-U)* . . . . . 26, 37, 42 e *passim*
DE PETRIS *(Verdi-U)* . . . . . 27, 42, 44 e *passim*
COLETTI *(Mar-DL-U)* 30, 58
PEDRIZZI *(AN)* 30, 55
BATTAFARANO *(DS-U)* 33, 48
GRECO *(FI)* 35, 37
BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie* . . . . . 38, 40, 41 e *passim*
MARINO *(Misto-Com)* 51
DE ZULUETA *(DS-U)* 56
SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)* . . . 57
CHIRILLI *(FI)* 57

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 42, 44, 45 e *passim*

Discussione:

(1577) ***Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE 59, 62
ZICCONE *(FI), relatore* 59

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 62
LAURO *(FI)* 62

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1329-B:

Articolo 1, allegati, emendamenti e ordine del giorno 63
Articolo 2 ed emendamenti 69
Articolo 3 71
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati 72

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

Articoli da 4 a 8 . . . . . *Pag.* 73
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati 75
Articoli 9 e 10 76
Articolo 11 ed emendamento 76
Articolo 12 ed emendamenti 77
Articolo 13 79
Articolo 14 e ordini del giorno 79
Articoli da 15 a 20 81
Articolo 21 ed emendamenti 89
Articoli da 22 a 27 90
Articolo 28 ed emendamenti 93
Articolo 29 ed emendamento 94
Articoli 30 e 31 96

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale della relazione del senatore Basile sul disegno di legge n. 1329-B 99
Testo integrale dell'intervento del senatore Bedin nella discussione generale sul disegno di legge n. 1329-B 104
Testo dell'intervento del senatore Coletti nella discussione generale sul disegno di legge n. 1329-B 110
Testo integrale del senatore Bedin in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 12 del disegno di legge n. 1329-B 112
Testo integrale del senatore Bedin in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 21 del disegno di legge n. 1329-B . . . . *Pag.* 114
Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Bedin sul disegno di legge n. 1329-B 115

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 119

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 129
Assegnazione 129
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 129

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 130

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 62
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 131
Mozioni 132
Interrogazioni 133
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 156

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1545) ***Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti e passa alla votazione finale.

MARINO *(Misto-Com).* I Comunisti italiani esprimeranno un voto di astensione, essendo impossibile manifestare un avviso pienamente favorevole in primo luogo per la volontà manifestata dalla maggioranza di proseguire nell'*iter* del disegno di legge costituzionale sulla devoluzione, che rappresenta una lacerazione profonda della Carta costituzionale fonte di un'ingiusta differenziazione tra cittadini a seconda delle Regioni di appar-

tenenza. Nel merito, il provvedimento, pur rappresentando un indubbio passo avanti nell'attuazione di una riforma di cui peraltro i Comunisti italiani non escludono la possibilità di procedere ad ulteriori miglioramenti, appare carente soprattutto nel rinviare ad un momento successivo il trasferimento delle risorse mentre sarebbe stato preferibile affrontare tale questione contestualmente all'attuazione dell'articolo 119. In sede parlamentare occorrerà peraltro vigilare sulla effettiva corrispondenza tra i trasferimenti delle funzioni e l'ammontare delle risorse. Emergono inoltre alcune perplessità in relazione alla delega di cui all'articolo 1 in quanto sarebbe stato preferibile affidare la ricognizione dei principi fondamentali ad un disegno di legge. *(Applausi del senatore Brunale).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Dopo aver manifestato la propria contrarietà alla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha esteso l'autonomia locale sino alla degenerazione della scelta di forme di governo e di sistemi elettorali diversi tra Regione a Regione, che ha ampliato i poteri dei presidenti delle stesse svuotando nel contempo quelli delle assemblee elettive, che ha rovesciato l'equilibrio tra poteri legislativi a vantaggio delle Regioni senza neppure la garanzia del passaggio delle norme dinanzi al Presidente della Repubblica per la promulgazione, che ha ampliato la legislazione concorrente creando confusione sulle funzioni e sulle competenze, Rifondazione comunista voterà anche contro il disegno di legge n. 1545. Esso infatti ha effetti pesanti sulla struttura dello Stato, sulla dislocazione dei poteri costituzionali e sull'erogazione dei servizi ai cittadini e si ispira ad un modello di federalismo pseudosolidale, ben diverso dal regionalismo forte che sarebbe necessario per mantenere l'unitarietà dello Stato, per garantire a tutti i cittadini uguali diritti politici e sociali e per evitare che la legislazione concorrente possa entrare in contrasto con quella nazionale e con le norme della prima parte della Costituzione, creando divisioni tra Regioni ricche e forti e Regioni deboli, cui non può porre rimedio il fondo perequativo, insufficiente al recupero delle aree arretrate.

KOFLER *(Aut)*. Il disegno di legge in esame reca norme con le quali si tenta, in modo più o meno velato, di evitare che la riforma del Titolo V esplichi la sua benefica portata per il cammino federalista. Infatti, sono previste procedure lunghe e macchinose per la partecipazione delle Regioni in materia comunitaria ed all'attività internazionale; è stata ridotta la portata generale del dettato costituzionale riguardante le materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome; sono stati previsti interventi di rango legislativo per i poteri sostitutivi del Governo; è stato indirettamente reintrodotto il potere centrale di indirizzo e coordinamento precedentemente escluso da altra riforma costituzionale; si è tentato di attaccare le autonomie speciali applicando le norme relative al rappresentante dello Stato per le Regioni a statuto ordinario anche alle Province autonome di Trento e Bolzano. Pur riconoscendo che la riformula-

zione dell'articolo 10 ha recepito integralmente la proposta avanzata dal Gruppo per le autonomie, dichiara quindi il voto contrario del Gruppo.

MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. L'Unione democristiana e di centro voterà a favore del disegno di legge in esame che precisa i termini di applicazione del nuovo Titolo V della Costituzione. Ringrazia il ministro La Loggia per il pregevole lavoro svolto. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).*

STIFFONI *(LP)*. La Lega voterà a favore del provvedimento che ha lo scopo di dare migliore attuazione ai principi autonomistici contenuti nel nuovo Titolo V della Costituzione, in attesa del pieno esplicarsi dei provvedimenti sulla devoluzione, dell'istituzione del Senato delle Regioni, della modifica la composizione della Corte costituzionale e del federalismo fiscale. *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Pastore).*

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Il positivo confronto sviluppatosi in Senato sul tema delle riforme istituzionali e nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1545 dimostra che sul tema delle regole comuni è ancora possibile affermare il primato della ragione. La Margherita voterà a favore del disegno di legge in esame, esprimendo soddisfazione per l'avvio dell'attuazione della Costituzione riformata, il cui cammino non sarà, tuttavia, né breve né facile. Appare in particolare evidente che la logica del testo in esame, che raccoglie un largo consenso tra le forze politiche, risiede nel coordinato esercizio delle rispettive attribuzioni da parte dello Stato e delle autonomie locali; logica diametralmente opposta da quella della devoluzione, sulla quale si è manifestata anche la mancanza di un indirizzo politico univoco all'interno della maggioranza. Auspica comunque che la logica del rispetto delle reciproche posizioni e dei principi fondamentali della Costituzione si estenda all'ulteriore cammino da compiere sul terreno delle riforme istituzionali e della giustizia. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta).*

BONGIORNO *(AN)*. Il dato politico più rilevante delle ultime sedute dell'Assemblea del Senato è certamente l'emergere di uno spirito di collaborazione e di dialogo tra maggioranza e opposizione teso al perfezionamento di un percorso riformatore che potrebbe cambiare il volto della Repubblica. Nel rilevare come questo spirito non sia stato colto a sufficienza dagli organi di informazione, giudica importante l'approvazione a larga maggioranza del testo in esame ed auspica che entro il 2003 si possa giungere alla riforma della Costituzione, attraverso un confronto nel quale Alleanza Nazionale, sia pure ferma nella difesa delle proprie posizioni, sarà disponibile al dialogo finalizzato al conseguimento dell'obiettivo, certamente nel rispetto della disponibilità manifestata dalle altre forze politiche. Dichiara il voto favorevole del Gruppo sottolineando la particolare attenzione manifestata anche in questo provvedimento ai problemi del Mezzogiorno e delle isole. *(Applausi dal Gruppo AN).*

IOANNUCCI *(FI)*. La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha delineato una Repubblica delle autonomie articolata su più livelli territoriali di governo, senza tuttavia corredare tali innovazioni con un'attenta costruzione giuridica circa la ripartizione ed il collegamento tra le competenze legislative e amministrative dello Stato e degli enti territoriali. Uno dei punti più controversi della riforma risiede nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, ma soprattutto nell'individuazione del soggetto istituzionale, Stato o Regioni, competente a determinarle. La riforma del Titolo V, peraltro caratterizzata anche da una rilevante confusione terminologica, ha pertanto generato incongruenze e lacune giuridiche che non sono state neppure temperate da opportune norme transitorie. Tale situazione ha reso necessaria l'approvazione di una legge formale che, rivoluzionando i canoni ordinari del legiferare, facesse da forza trainante per l'applicazione della legge costituzionale. Il disegno di legge in esame, che avrà il voto favorevole di Forza Italia, è un'opera di complessa ed articolata ingegneria giuridica che dà risposte efficaci ai problemi posti dall'attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 120 della Costituzione, dal riparto delle funzioni legislative, dalla determinazione delle funzioni amministrative, dal potere sostitutivo dello Stato, dal riconoscimento del potere normativo degli enti locali, dalla determinazione delle forme di garanzie degli enti di fronte alla Corte costituzionale e dei controlli e degli ambiti di operatività dell'articolo 120, nonché dall'attuazione del nuovo Titolo V nelle Regioni a statuto speciale. E' positivo che il centrosinistra stia prendendo atto degli errori compiuti in occasione dell'approvazione a maggioranza della legge costituzionale n. 3 del 2001 e che si stia manifestando un comune sentire che potrà favorire la prosecuzione del cammino riformatore avviato nella presente legislatura. *(Applausi dai Gruppi FI e LP. Congratulzioni).*

TURRONI *(Verdi-U)*. I senatori Verdi si asterranno dalla votazione per le perplessità già espresse nel corso del dibattito sull'architettura costituzionale delineata ed anche per i metodi del confronto, che hanno portato l'Assemblea a respingere l'unica questione sostanziale posta dal Gruppo, vale a dire quella del riconoscimento negli statuti degli enti locali del diritto delle associazioni ad accedere agli atti amministrativi relativi alle materie di loro interesse.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Annuncia il voto favorevole, nonostante la recente riforma del Titolo V della Costituzione meriti più correzioni che non provvedimenti attuativi, specie laddove prevede la legislazione concorrente su una materia complessa e che richiede ingenti mezzi e strutture come la protezione civile. Il voto sarà favorevole, benché il testo licenziato dall'Aula sia peggiorativo rispetto all'originaria proposta del Governo, in quanto nel corso dell'esame parlamentare ha prevalso una visione panregionalista, mentre appare quanto meno dubbio che le Regioni siano in grado di adempiere ai nuovi compiti ad esse assegnati. *(Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).*

VITALI *(DS-U)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo, in quanto il testo del disegno di legge appare soddisfacente nonostante non risolva alcuni dei problemi sollevati dalle rappresentanze dei Comuni e delle Regioni. L'esame in Assemblea ha consentito invece una positiva soluzione circa il controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti locali, ma soprattutto il disegno di legge è importante in quanto sancisce la necessità di attuare la legge costituzionale n. 3 del 2001 attraverso un'intesa interistituzionale, mentre sulla devoluzione il Governo ha trascurato le valutazioni contrarie espresse da numerose Regioni e dall'associazione dei Comuni. Il provvedimento rappresenta quindi il primo importante passaggio per attuare il processo federalista, il cui completamento richiede l'allargamento della Commissione bicamerale per le questioni regionali ai rappresentanti degli enti locali, cosicché possa svolgere un'incisiva funzione di raccordo, l'istituzione del Senato federale, superando il bicameralismo perfetto a favore del bicameralismo funzionale, e la realizzazione del coordinamento della finanza pubblica, misura indispensabile per evitare la sperequazione tra Regioni e il rischio di vanificare l'uguaglianza dei diritti civili e sociali dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).*

SERVELLO *(AN)*. In dissenso dal Gruppo, annuncia un voto di astensione motivato non da riserve sul processo di devoluzione, sul quale è favorevole se bilanciato dal semipresidenzialismo in funzione di garanzia della centralità dello Stato, quanto perché nella seduta di ieri il Governo ha invitato il relatore Magnalbò a trasformare in ordine del giorno un emendamento che disciplinava i rapporti tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale vi era il consenso del Gruppo di Alleanza Nazionale, accettandolo soltanto come raccomandazione. È un comportamento che non ritiene positivo, in quanto crea tensioni all'interno della maggioranza per ricercare il consenso di componenti politiche che non ne fanno parte. *(Applausi dai Gruppi AN e LP).*

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Ringrazia i relatori, i componenti della Commissione affari costituzionali, la maggioranza e l'opposizione, in quanto il dibattito ha contribuito ad una migliore formulazione del testo, come è auspicabile in materia di regole istituzionali, ed anche ad una sua rapida approvazione. La contrarietà su alcuni emendamenti, anche apprezzabili nel loro contenuto, è stata spesso motivata dall'inopportunità di inserire tali disposizioni nel disegno di legge in esame. Tra questi rientra l'emendamento del relatore Magnalbò cui si è riferito il senatore Servello, in quanto non appare opportuno disciplinare la peculiare autonomia delle Regioni a Statuto speciale in un provvedimento attuativo della Costituzione; pertanto, l'accoglimento come raccomandazione testimonia che la questione è nell'agenda del Governo, è un problema da risolvere ma attraverso un altro provvedimento legislativo. *(Applausi dai Gruppi FI e LP e dei senatori Vitali e Monticone).*

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,03.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1329-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale, e autorizza il senatore Basile a svolgere la relazione orale.

BASILE, *relatore*. Il disegno di legge di attuazione del diritto comunitario, approvato dal Senato nel luglio 2002 e modificato dalla Camera dei deputati in ottobre, con l'aggiunta di sei articoli per il recepimento di ulteriori 16 direttive, ora complessivamente 37, si compone, come in analoghi precedenti provvedimenti, di due capi: il primo costituito da disposizioni generali sui procedimenti cui fare ricorso per l'adozione delle misure necessarie all'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie più complesse e, il secondo, comprendente specifiche disposizioni per l'immediato adeguamento del diritto italiano a quello comunitario o per la fissazione di particolari criteri di delega in determinati specifici ambiti. Quanto al merito, a parte il consueto ricorso all'utilizzo della delega legislativa per la predisposizione della disciplina organica di materie tecnicamente complesse o per la normazione diretta, rilevano, all'articolo 1, l'obbligo della clausola di cedevolezza nei decreti legislativi adottati dallo Stato in via preventiva nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome e, all'articolo 2, l'adozione di sanzioni penali a tutela dei soli interessi costituzionalmente protetti; oltre alla correzione di taluni errori materiali, particolare rilievo assumono poi gli articoli 11 (sulla commercializzazione delle bibite alcoliche, assicurando la tutela della salute e contemporaneamente la libera circolazione delle merci), 12 (sulla differen-

ziazione delle «paste alimentari fresche» e delle «paste alimentari fresche pastorizzate»), 21 (estensivo delle eccezioni al divieto di lavoro notturno), 26 (in materia di protezione dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche), 28 (riguardante prodotti alimentari per particolari categorie), 29, 30 e 31 (in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, di rendicontazione delle banche e di altre istituzioni finanziarie, di recepimento della normativa antiriciclaggio e di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Non ritiene giustificato il conferimento di una delega al Governo per la modifica della legge n. 223 del 1991, in materia di cassa integrazione, mobilità e ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 20. Nonostante l'approvazione unanime di un ordine del giorno al Senato, la Camera dei deputati ha respinto un emendamento, condiviso da tutte le organizzazioni sindacali, tendente a fugare ogni dubbio sulla portata non generale della delega, oltretutto in presenza di altre due deleghe in materia, dovendo essa limitarsi alla sostituzione del concetto di impresa con quello di datore di lavoro di diritto privato; d'altra parte, già la vicenda della FIAT e la discussione delle legge finanziaria suscitano molte perplessità in ordine alla volontà del Governo di dare piena attuazione alla citata legge. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).*

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Il riesame da parte del Senato del disegno di legge comunitaria a distanza di sei mesi dalla prima lettura, oltre tutto dopo la conclusione dell'anno di riferimento, fa rinascere i timori di un ritorno ad abitudini che nella scorsa legislatura si era cercato di superare; pertanto, ritiene che per tale obbligo comunitario si debba fissare un calendario vincolante, evitando altresì di inserire in tale strumento questioni di carattere nazionale, altrimenti di difficile soluzione. Occorre poi che il Governo, soprattutto in materia di recepimento della normativa comunitaria, mantenga un atteggiamento di coerenza nel passaggio dall'una all'altra Camera, contraddetto ad esempio dalle modifiche degli articoli 11, 12, 21 e 28. Infine, con riferimento al divieto di lavoro notturno o di sicurezza alimentare, si dovrebbe tener conto del prossimo allargamento dell'Unione europea, deciso un mese fa a Copenaghen a favore di ben 10 Paesi, per estendere concretamente i concetti di giustizia, sicurezza e solidarietà ai lavoratori interessati. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Con la legge comunitaria si dovrebbe discutere ogni anno il modo con cui il Paese intende, da membro dell'Unione europea, difendere gli interessi dei soggetti più deboli, come i consumatori o i sistemi economici meno forti, e invece ci si trova di fronte ad un testo normativo con un contenuto eterogeneo e spesso estraneo alle direttive comunitarie, che rappresenta uno scontro di interessi diversi e rischia di far soccombere proprio quegli interessi di più difficile tutela; in tal senso l'e-

same presso la Camera dei deputati ha peggiorato il testo licenziato dal Senato. Richiama in particolare la questione delle paste tradizionali fresche, che non vengono adeguatamente tutelate rispetto a quelle industriali, differenziate solo con il termine di «pastorizzate», o quella delicata dei diritti dei lavoratori, con riferimento soprattutto al lavoro notturno. La Camera dei deputati ha inoltre inserito il recepimento di una direttiva che riguarda l'iscrizione nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole, che tra l'altro disciplina anche le sementi OMG, un provvedimento ovviamente di grandissimo rilievo per il sistema agricolo italiano; ma l'inserimento di tale direttiva nell'Allegato A anziché nell'Allegato B non consente al Parlamento italiano di compiere una verifica sul decreto legislativo del Governo, attuativo della delega. Ancora, l'articolo 11 elimina, dopo le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, l'obbligo di ottenere l'autorizzazione sanitaria per l'aggiunta di additivi per le bevande analcooliche, consentendo una semplice comunicazione del produttore all'autorità sanitaria; analogamente si abolisce, all'articolo 28, il regime autorizzatorio per i prodotti alimentari dei lattanti, dei diabetici e per altre categorie particolari, nonostante il ricorso in sede europea non sia stato ancora definito. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Consegna alla Presidenza il testo dell'intervento. *(v. Allegato B).*

PEDRIZZI *(AN)*. Già in sede di prima lettura la Commissione finanze e tesoro, da lui presieduta, ha valutato favorevolmente il disegno di legge comunitaria e apprezza ora le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per il recepimento di alcune direttive in materia di istituzioni bancarie e finanziarie, di accise e di IVA. Tuttavia, l'aspetto di maggior rilievo, che riflette peraltro i risultati dell'indagine conoscitiva svolta nel dicembre 2001 dalla 6ª Commissione sui rischi delle riciclaggio connessi alla circolazione dell'euro, riguarda il recepimento della direttiva 2001/97/CE in materia di normativa antiriciclaggio; tale direttiva ha ampliato le fattispecie criminose che possono generare attività di riciclaggio, ridefinendo gli obblighi di identificazione e di registrazione delle operazioni sospette ed estendendoli, oltre che agli agenti di mediazione immobiliare, ai gestori delle case da gioco, a specifici commercianti ed ai consulenti tributari, soprattutto alle professioni legali e ai notai. Dopo la lunga elaborazione in sede comunitaria, a causa della divergenza tra il Parlamento europeo (più volte espressosi per un'applicazione della normativa antiriciclaggio alle sole attività delle professioni legali della sfera finanziaria e del diritto societario, escludendo la difesa nei procedimenti giudiziari) e il Consiglio (che nel novembre 2000 si è espresso a favore di una facoltà di esonero da parte degli Stati membri), la direttiva adottata definitivamente nel settembre 2001, con una posizione di compromesso, pur preservando la disciplina del segreto professionale vigente nei singoli Stati, attribuisce alla normativa nazionale una decisione nel merito. Esprime quindi la soddisfazione della Commissione finanze e tesoro per la piena estensione alle pro-

fessioni legali e ai notai della normativa antiriciclaggio ed auspica un'armonizzazione delle legislazioni nazionali, per una più ampia collaborazione nella lotta alla criminalità. *(Applausi dal Gruppo AN).*

BATTAFARANO *(DS-U)*. In relazione all'articolo 20, ricorda che nel corso della prima lettura era stato evidenziato che, ai fini del recepimento della direttiva europea in materia di licenziamenti collettivi, fosse sufficiente sostituire la parola «imprenditori» con la locuzione «datori di lavoro privati», senza necessità di ricorrere alla delega ed in proposito era stato approvato un ordine del giorno unitario in cui si impegnava il Governo ad intervenire in quella direzione in seconda lettura. Ci si trova invece di fronte alla riproposizione della stessa delega e urgono pertanto chiarimenti da parte del Governo sui motivi di tale ingiustificato comportamento. È contrario inoltre all'estensione del lavoro notturno agli apprendisti impiegati, oltre che nelle aziende di panificazione, anche nel comparto turistico e nei pubblici esercizi, di cui all'articolo 21, che si traduce in un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli apprendisti stessi. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC e del senatore Montagnino).*

GRECO *(FI)*. Esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo, anche in qualità di Presidente della Giunta per gli affari europei, sulle modifiche apportate dalla Camera, si sofferma in particolare sulla nuova formulazione dell'articolo 12 in cui si individua un regime differenziato per le paste alimentari fresche e per le paste alimentari fresche pastorizzate che corrisponde alle aspettative del settore in quanto idoneo a tutelare le lavorazioni artigianali, così come la norma che impone diciture visibili sul banco di vendita con la previsione della data di scadenza rappresenta una garanzia per il consumatore. Condivisibile è altresì l'estensione, di cui all'articolo 21, anche ai settori commerciali e del turismo del lavoro notturno per gli apprendisti a cui occorre dare un'interpretazione rigorosa riferibile soltanto a quegli esercizi in cui la particolare tipologia comporta l'apertura nelle ore notturne. Esprime compiacimento per il voto favorevole espresso alla Camera da quasi tutti i Gruppi parlamentari e pertanto auspica che si proceda all'approvazione finale con un voto unanime. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BASILE, *relatore*. Circa le obiezioni relative al ritardo con cui viene approvata in via definitiva la comunitaria, rileva invece come rispetto alla scorsa legislatura vi sia stato un miglioramento. Precisa inoltre che lo strumento della delega è necessario per dare una disciplina organica a materie complesse. *(Applausi del senatore Pastore).*

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Accoglie le critiche rivolte dal senatore Bedin relative al ritardo con cui l'esame della

legge comunitaria giunge a conclusione quale monito per il futuro a perseguire obiettivi di maggiore efficienza. Sulla modifica apportata dalla Camera relativa all'estensione dal lavoro notturno ad altri settori oltre alla panificazione egli aveva espresso parere contrario per una valutazione di opportunità dal punto di vista legislativo, essendo in discussione nell'altro ramo del Parlamento un'ampia delega in materia di lavoro in cui sarebbe preferibile inserire un'indicazione in tal senso. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).*

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri di nulla osta espressi dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti. Dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 2.101. Passa all'esame degli articoli modificati dalla Camera dei deputati, a partire dall'articolo 1 e dagli annessi allegati, dando per illustrati l'emendamento 1.100 e l'ordine del giorno G1.1 ad esso riferiti.

BASILE, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento e favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprime parere conforme a quello del relatore, accogliendo dunque l'ordine del giorno G1.1.

Il Senato respinge l'emendamento 1.100 ed approva l'articolo 1, con gli annessi allegati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

BASILE, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.100

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 2.100, mentre è approvato l'articolo 2.

PRESIDENTE. L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Gli articoli 4, 5, 6 e 7, corrispondenti agli articoli 5, 6, 7 e 8 del testo approvato in prima lettura dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 8, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato in prima lettura dal Senato, nonché la soppressione dell'articolo 9 del testo approvato in prima lettura dal Senato deliberata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'articolo 9, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato in prima lettura dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e dell'emendamento 11.100 ad esso riferito, che si intende illustrato.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 11.100.

BASILE, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 11.100.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Anch'egli è contrario.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), è respinto l'emendamento 11.100, mentre risulta approvato l'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 12.100 è volto a ripristinare il testo del Senato che procede all'immediato recepimento della direttiva comunitaria in materia di pasta fresca, preferibile al testo formulato dalla Camera in cui si ricorre ad una nuova delega che non offre requisiti sufficienti di garanzia per i consumatori in ordine alla trasparenza del percorso decisionale.

BASILE, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprime anch'egli parere contrario.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste tutte dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 12.100, 12.101 e 12.102. È quindi approvato l'articolo 12.

PRESIDENTE. Avverte che l'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati e passa all'esame dell'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

BASILE, *relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Accoglie gli ordini del giorno G14.1 e G14.2.

È quindi approvato l'articolo 14 nonché gli articoli 15, 16 e 17, corrispondenti agli articoli 14, 15 e 16 del testo approvato in prima lettura dal Senato.

PRESIDENTE. L'articolo 18, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato in prima lettura dal Senato, non è stato modificato.

Il Senato approva l'articolo 19, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato in prima lettura dal Senato.

PRESIDENTE. Avverte che l'articolo 20, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 20 del testo licenziato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 21.100 è volto a ripristinare il testo approvato dal Senato che limitava la deroga sul lavoro notturno agli apprendisti impiegati nella panificazione. L'estensione anche al comparto turistico e dei pubblici esercizi invade in modo surrettizio una sfera, quella dell'orario di lavoro, riservata della contrattazione collettiva.

MALABARBA *(Misto-RC)*. L'estensione anche al settore turistico e dei pubblici esercizi, intendendo in particolare i locali notturni, della deroga prevista per il settore della panificazione per il lavoro notturno degli apprendisti non trova alcuna giustificazione in esigenze formative e quindi appare come un tentativo, neanche tanto mascherato, di favorire le imprese consentendo la possibilità di sfruttare anche nelle ore notturne il lavoro degli apprendisti, sicuramente molto conveniente dal punto di vista economico; pertanto l'emendamento 21.101 chiede di ripristinare il testo approvato dal Senato.

BATTAFARANO *(DS-U)*. La disposizione si tradurrà in un serio peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli apprendisti senza che vi sia stata alcuna contrattazione tra le parti, essendo infatti quella dell'orario di lavoro materia riservata alla contrattazione. Per tali motivi voterà a favore degli emendamenti volti a ripristinare il testo originario.

BASILE, *relatore*. Si rimette al Governo sugli identici emendamenti 21.100 e 21.101.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprime parere contrario in quanto la modifica introdotta alla Camera muove dalla necessità di favorire l'apprendistato anche nei locali dove il lavoro, per la particolare tipologia dell'esercizio, si svolge nelle ore notturne.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Anche a nome del collega Ripamonti sottoscrive gli emendamenti 21.100 e 21.101.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MALABARBA (Misto-RC), sono respinti gli identici emendamenti 21.100 e 21.101. È quindi approvato l'articolo 21 nonché gli articoli 22 e 23, corrispondenti agli articoli 21 e 22 del testo varato dal Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli 24 e 25, corrispondenti agli articoli 23 e 24 del testo approvato in prima lettura dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

È quindi approvato l'articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'articolo 27, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato in prima lettura dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 28, introdotto dalla Camera dei deputati, e degli emendamenti soppressivi 28.100 e 28.101 ad esso riferiti.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 28.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29, introdotto dalla Camera dei deputati, e dell'emendamento ad esso riferito.

BASILE, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprime anch'egli parere contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 29.100 ed approva l'articolo 29. Sono quindi approvati gli articoli 30 e 31, introdotti dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINO *(Misto-Com)*. Dichiara l'astensione dei Comunisti italiani per sottolineare i gravi ritardi dell'Italia nel recepimento e nell'attuazione del diritto comunitario. Nel segnalare la necessità di valorizzare il ruolo e le responsabilità delle Regioni nella fase ascendente del diritto comunitario, esprime rammarico per la blindatura del testo in esame da parte della maggioranza pur in relazione ad esigenze concrete e evidenziate nel dibattito.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Dichiara il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista per la gravità dei contenuti degli articoli 20 e 21, in particolare per quanto riguarda l'apprendistato, che si collegano ad altri provvedimenti (quali il disegno di legge n. 848-bis, relativo all'articolo 18

dello statuto dei lavoratori, e le modifiche alla legge n. 223 del 1991 in tema di licenziamenti collettivi e di ammortizzatori sociali) formando una miscela esplosiva sulla questione della deregolamentazione del mercato del lavoro. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Annuncia il voto di astensione del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Conferma il voto favorevole della Margherita al disegno di legge comunitaria, pur ribadendo le critiche di merito agli articoli 21, dal punto di vista sociale, e 12, dal punto di vista economico. Coglie tuttavia l'occasione per sottoporre al Governo alcune indicazioni politiche, sulla base delle quali sarà possibile misurare l'azione del Governo e della maggioranza e definire l'atteggiamento di voto sulla prossima legge comunitaria. In ordine alla struttura della legge in esame, è certamente preferibile il recepimento diretto piuttosto che la concessione di deleghe al Governo, in molti casi prive della sufficiente specificazione dei criteri e talora addirittura neppure esercitate. Peraltro, questa preferenza consentirà di valorizzare al meglio nell'attuazione delle direttive comunitarie il ruolo delle Regioni, che fin da ora dovrebbero essere coinvolte attraverso il parere sui progetti di atti dell'Unione. Analogamente, occorrerebbe potenziare il ruolo della Conferenza Stato-Regioni, ma più in generale, è necessario che le istituzioni nazionali possano contribuire in modo più incisivo alla fase ascendente del diritto comunitario: occorre individuare con urgenza gli strumenti e i metodi per conseguire questo obiettivo nel momento in cui la Convenzione per il futuro Trattato dell'Unione sta discutendo dell'architettura europea in vista dell'ingresso di dieci nuovi Paesi. A tale proposito, condivide le proposte della Commissione europea per un rafforzamento della cooperazione tra il Parlamento europeo e quelli nazionali a proposito del coordinamento delle politiche economiche e sulle modalità di finanziamento dell'Unione. E' necessario, infine, che il Governo italiano applichi il trattato di Amsterdam ed il Protocollo sui Parlamenti nazionali. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta. Congratulazioni).*

PEDRIZZI *(AN)*. Annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale. *(Applausi del senatore Nessa).*

DE ZULUETA *(DS-U)*. Dichiara il voto favorevole dei Democratici di sinistra, non senza esprimere rammarico per un utilizzo improprio della legge comunitaria, che ha condotto il Governo ad introdurre una delega superflua e pericolosa per i diritti dei lavoratori, nonché per le modifiche in materia di legislazione nel campo alimentare. Il tradizionale accordo *bipartisan* in Parlamento sulla legge comunitaria potrebbe non essere più scontato per il futuro qualora il Governo riproponesse i ritardi e le forzature di merito che hanno caratterizzato il testo in esame, soprattutto poiché ci si sta avvicinando alla definizione da parte della Convenzione

del nuovo progetto di Europa. Il Parlamento italiano rischia di giungere a questa scadenza senza aver potuto confrontarsi sugli intendimenti del Governo in ordine alla stesura della Costituzione europea, impedendo all'Italia di svolgere il suo ruolo tradizionale di Paese propositore e sostenitore delle soluzioni più avanzate di Unione. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo alla legge comunitaria.

CHIRILLI *(FI)*. Il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame che recepisce numerose direttive comunitarie. L'articolo 1, che stabilisce la natura sostitutiva e cedevole dei decreti legislativi adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, chiarisce come la legge comunitaria sia ormai un provvedimento a carattere transitorio, in vista delle novità che fra due anni caratterizzeranno la vita comunitaria e del costante ampliamento delle competenze delle Regioni in direzione di un ruolo sempre più incisivo sia nella fase ascendente che in quella di recepimento delle direttive. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Salzano. Congratulazioni).*

COLETTI *(Mar-DL-U)*. In dissenso dal Gruppo, si astiene dalla votazione del disegno di legge per protestare per la mancata previsione di una norma transitoria in ordine ai mutamenti introdotti dall'articolo 13 per quanto riguarda la professione odontoiatrica.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1329-B.

PRESIDENTE. Considerata l'ora, propone di incardinare l'esame del disegno di legge n. 1577, rinviandone il seguito della discussione ad altra seduta. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge:

(1577) *Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Ziccone a svolgere la relazione orale.

ZICCONE, *relatore*. Il disegno di legge n. 1577 è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, ma la Commissione giustizia del Senato ha ritenuto di introdurre una serie di modifiche assai rilevanti per potenziare l'istituto del patteggiamento e renderlo ancora più utile al

raggiungimento dell'obiettivo di deflazionare il procedimento penale. Per favorire il rito alternativo si è ampliato il limite della pena a cinque anni, preoccupandosi nel contempo di assicurare che l'applicazione del patteggiamento anche a reati di notevole gravità non riduca la necessaria tutela alle parti offese e la possibilità di promuovere le azioni di responsabilità. Vi è quindi un ulteriore scivolamento verso l'accertamento della colpevolezza e l'assimilazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, tanto è vero che ne viene permessa la revisione. Inoltre la maggioranza della Commissione giustizia ha inteso incentivare il ricorso al patteggiamento consentendo l'applicazione di misure come l'affidamento in prova al servizio sociale che, nella realtà, determinano la sospensione della pena. Si propone infine un aumento dei limiti previsti per la sostituzione della pena carceraria con altri tipi di sanzione. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Antonino Caruso).*

PRESIDENTE. Non essendo state presentate questioni incidentali, dichiara aperta la discussione generale che, come concordato, si svolgerà nella seduta pomeridiana di martedì 28 gennaio.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

LAURO *(FI)*. Sollecita la risposta del Governo all'interrogazione 3-00820 relativa alla possibile rivalsa da parte di milioni di cittadini nei confronti delle compagnie di assicurazione per premi illegittimamente pagati.

PRESIDENTE. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,14.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34).*
Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Centaro, Collino, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Dell'Utri, Degennaro, Florino, Frau, Guzzanti, Mantica, Marano, Massucco, Mugnai, Ronconi, Saporito, Semeraro, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella, per presenziare alla cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario del tribunale amministrativo regionale del Lazio; Budin, Crema e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Manzella, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; Provera, per partecipare alla Conferenza parlamentare internazionale per la celebrazione del Golden Jubilee del Parlamento indiano; Acciarini, Iovene e Pagliarulo, per partecipare al Forum mondiale dei parlamentari; Contestabile, Dettori, Minardo, Nieddu e Pascarella, per visita alle truppe italiane dislocate in Kosovo; Greco e Pedrizzi, per partecipare all'inaugurazione dell'Anno di Studi della Scuola di Polizia tributaria.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,38).*

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1545) ***Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1545.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti.

Passiamo alla votazione finale.

MARINO *(Misto-Com).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com).* Signor Presidente, i Comunisti Italiani si asterranno dal votare questo disegno di legge, pur riconoscendo che il lavoro fatto in Commissione ha reso in diversi punti più accettabile il testo normativo.

Non possiamo votare a favore perché brucia ancora la ferita procurata dalla decisione del Governo e della maggioranza di portare innanzi ad ogni costo il disegno di legge costituzionale sulla devoluzione, che costituisce, quello sì, una lacerazione profonda e grave della Carta costituzionale e che, ove definitivamente approvato, inevitabilmente determinerà nel campo della sanità, dell'istruzione e della sicurezza una differenziazione tra cittadini e cittadini, quindi una diversa tutela dei diritti a seconda della Regione di appartenenza.

È innanzitutto questo che sbarra la strada a un voto favorevole da parte nostra, oltre ad alcune contrarietà che persistono in ordine a determinati aspetti di questo provvedimento legislativo.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha ridisegnato posizioni e rapporti di Regioni, Province, Comuni e dello stesso Stato. Al di là delle riserve espresse dai Comunisti Italiani all'atto della sua adozione, ci dichiarammo comunque favorevoli alla sua approvazione, pur esprimendo alcune valutazioni critiche e, soprattutto, non condividendo la nuova formulazione dell'articolo 114, che stabilisce che la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Regioni, Città metropolitane e dallo Stato, inteso quest'ultimo come Stato apparato. Una grande confusione tra Stato ordinamento, Stato apparato, forma di Stato, ed anche un'ambiguità politica. Noi preferivamo il vecchio testo, che recitava: «La Repubblica si articola in Regioni, Province e Comuni».

Ma certamente la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha avuto un forte impatto sulla struttura e produrrà un forte impatto sulla gestione dei pubblici poteri. Noi non abbiamo escluso la possibilità, lo abbiamo detto ancora nella recente discussione sulle riforme istituzionali, di migliorare la riforma del Titolo V, completando il trasferimento delle competenze e, soprattutto, realizzando un federalismo solidale, perché noi Comunisti abbiamo sempre ritenuto che Regioni, Province e Comuni non siano altro che un modo di essere dello Stato repubblicano.

Non ci sfugge l'importanza di questo provvedimento che attua quella riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che ha ottenuto sostanzialmente il consenso delle autonomie locali e delle Regioni. Era questo il provvedimento che avrebbe dovuto avere la priorità rispetto ad altre ipotesi di modifiche costituzionali, a mio avviso sciagurate, come quella della devoluzione. Ma è un provvedimento comunque monco, perché rinvia ad un momento successivo la determinazione delle risorse. E qui la storia si ripete.

Il ministro La Loggia ricorderà che, sin dall'atto del primo trasferimento, anziché partire dal bilancio dello Stato, cancellando capitoli (ora unità previsionali di base), si trasferirono competenze, senza provvedere ad accompagnarle con adeguate risorse strumentali, finanziarie, organizzative e umane. Quindi, la storia finirà per ripetersi, ove il trasferimento delle risorse non sia congruo, con conseguente impossibilità di garantire i livelli essenziali, l'uniformità dei servizi erogati e condizioni di vita non eccessivamente divaricate sul territorio nazionale.

Di qui l'importanza dell'articolo 119 nella nuova formulazione, che parla espressamente di coordinamento finanziario e, soprattutto, di un fondo perequativo per accorciare le distanze che ancora esistono, purtroppo, tra le diverse aree geografiche del nostro Paese.

Abbiamo poi da affrontare insieme un problema. L'ISAE ha calcolato in ben 92 miliardi di euro il volume di risorse necessario per far fronte a queste nuove competenze. Di qui la necessità di mantenere un incisivo controllo parlamentare su tutto questo. Ora, il testo licenziato dalla Commissione prevede che vi siano uno o più disegni di legge con le disposi-

zioni per il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Il che è un passo avanti rispetto alla formulazione che si voleva proporre, quella di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Occorrerà quindi in quella sede valutare la congruità reale fra trasferimenti di funzioni e oneri conseguenti all'espletamento delle stesse funzioni devolute.

L'articolo dice che tutto ciò sarà realizzato sino all'entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione che ho richiamato.

Non ci sfugge, quindi, il notevole rilievo di questo provvedimento, ma noi avremmo preferito affrontare questo problema nella contestualità di quelle norme attuative dell'articolo 119, su cui in sostanza, poi, si gioca l'unità del Paese. Quindi, contestualità e non rinvio.

Su questo provvedimento esprimiamo anche alcune riserve, anzi vere e proprie contrarietà. Il punto più controverso, anche secondo la dottrina costituzionalista, è quello della delega, prevista all'articolo 1, ad adottare uno o più decreti legislativi, sia pure meramente ricognitivi dei princìpi fondamentali, nelle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, al quale dovrebbe ispirarsi la legislazione regionale.

Non ci sfugge lo sforzo compiuto in Commissione per sottolineare la natura essenzialmente tecnica della ricognizione, ma la delega da noi non può essere condivisa, non solo perché non sono chiari i criteri e i princìpi direttivi (anzi, dico apertamente che sono molto vaghi e quindi in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione), ma perché tale ricognizione dovrebbe essere contenuta, a nostro avviso, in uno specifico disegno di legge. Questo punto trova la nostra contrarietà insieme a quella profonda riserva in ordine alla mancata previsione di disposizioni attuative dell'articolo 119.

Il nostro sarà pertanto un voto di astensione.

Riconosciamo il passo avanti notevole compiuto in un processo di riallocazione dei poteri verso la periferia, che è senz'altro complesso, articolato (di questo noi ci rendiamo perfettamente conto, signor Presidente e signor Ministro) e che richiederà, quando saranno presentati i disegni di legge previsti da questo provvedimento legislativo, un'analisi approfondita sugli effetti dei trasferimenti, soprattutto in relazione all'erogazione dei servizi e delle prestazioni, alla soddisfazione dei bisogni delle comunità locali e dei cittadini e, in particolare, alla tenuta della coesione nazionale. *(Applausi del senatore Brunale).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, Rifondazione Comunista voterà contro il provvedimento. È a nostro avviso questa,

che si completa con il presente disegno di legge di attuazione, una riforma che grava pesantemente sulla struttura stessa del nostro Stato, sulla dislocazione dei poteri costituzionali e che allo stesso tempo incide sul lavoro, sulla fruizione dei servizi, sulla vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini del nostro Paese.

La modifica del Titolo V, varata dal Governo precedente e che aveva visto già la nostra contrarietà, rappresentava l'ultimo anello di una riforma già avviata, che aveva portato all'elezione diretta del presidente della Regione e che aveva concesso appunto un'autonomia statutaria alle Regioni, arrivando a determinare la possibilità che ogni Regione scegliesse la propria forma di governo e la propria legge elettorale.

Le degenerazioni dell'elezione diretta dei presidenti delle Regioni sono state evidenziate anche nel corso del dibattito, con lo svuotamento delle assemblee elettive. Le modifiche costituzionali intervenute sul Titolo V hanno senza dubbio creato confusione su competenze e funzioni attribuite. Molti sono i punti su cui è dubbia la piena titolarità regolamentare tra Stato e Regioni. La materia concorrente e le stesse materie residuali hanno elementi contraddittori, tali da generare confusioni procedurali, vizi di legittimità, di competenza, con continui ricorsi presso la Consulta.

Ma non ci sono solo problemi di interpretazione su funzioni e competenze, esistono anche problemi in relazione alla funzionalità e alla democrazia istituzionale in seguito appunto al trasferimento dei poteri alle Regioni. Il potere legislativo è stato rovesciato a tutto vantaggio delle Regioni, senza che vi sia una forma di tutela e garanzia che fino ad oggi – o meglio fino a ieri – era esercitata dal Capo dello Stato; anzi, nei disegni di legge attuativi delle modifiche del Titolo V tale potere viene addirittura attribuito all'Esecutivo che promulgherà le leggi regionali.

Il disegno di legge di attuazione del Titolo V della Costituzione – disegno di legge La Loggia – avrebbe necessità, a nostro avviso, di profonde modifiche che non sono avvenute né in Commissione né in Aula, e anche la quasi unanimità esistente su questo provvedimento non riesce, secondo noi, a ridurre quel pasticcio che le modifiche del Titolo V hanno prodotto, nè porterà a una sorta di federalismo pseudosolidale.

Noi avremmo preferito e preferiamo, nella nostra impostazione, un regionalismo forte, ciò anche per garantire quell'unitarietà dello Stato e l'unitarietà della fruizione dei diritti civili e sociali. A nostro avviso, questo può avvenire attraverso la valorizzazione dell'articolo 120 della nostra Costituzione, che riafferma il carattere sovraordinato e di garanzia dello Stato rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti, appunto, i diritti civili e sociali, affinché in assenza di norme di principio generali stabilite dal Parlamento non sia possibile, da parte delle Regioni, una legislazione concorrente e residuale che contrasti con le attuali norme nazionali e con i diritti costituzionali stabiliti nella prima parte della Costituzione stessa.

La verità è che noi interveniamo su una normativa che divide profondamente le Regioni del nostro Paese. Non possiamo svolgere questo dibattito non considerando la discussione che si è svolta in questo ramo del

Parlamento riferita alla devoluzione. C'è il rischio che le Regioni più forti si allontanino sempre di più da quelle più deboli; c'è un recupero strutturale che non può essere garantito; non è garantito solamente con il fondo perequativo che, seppure in questa riforma rappresenta uno strumento necessario, è assolutamente insufficiente a garantire il recupero delle aree arretrate del Paese.

Riteniamo anche profondamente sbagliato che si possa intervenire in via straordinaria su materie del genere, su una questione che riguarda soprattutto il Mezzogiorno del nostro Paese. Questo è un obbligo e un dovere dello Stato in via primaria e ordinaria.

La Costituzione assegna allo Stato il compito di stabilire i princìpi universali in un modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Con questa riforma e con queste norme di attuazione, noi riteniamo che ciò non verrà garantito. Questo non è presente nel provvedimento, non ci sono le garanzie che noi avremmo richiesto e confermo tutte le preoccupazioni espresse in sede di discussione generale.

Per queste motivazioni, preannuncio il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista.

KOFLER *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KOFLER *(Aut)*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, facendo una considerazione finale e complessiva del disegno di legge che andiamo a votare notiamo tentativi più o meno velati di evitare che la riforma del Titolo V possa esplicare la sua vera portata ed i suoi effetti salutari e benefici per un cammino federalista.

La maggioranza sembra avere poca fiducia addirittura nella propria attività parlamentare, se già all'articolo 1 prevede una delega al Governo per la fissazione di nuovi princìpi fondamentali, in attesa dell'emanazione delle leggi relative da parte del Parlamento stesso. Le varie procedure previste, ad esempio, in tema di partecipazione delle Regioni in materia comunitaria oppure in tema di attività internazionale delle Regioni stesse sono assai macchinose, lunghe e complicate.

Ciò che poi ci preoccupa molto è il fatto che maggioranza e Governo non erano disposti ad eliminare passaggi di dubbia costituzionalità e nemmeno passaggi di sicura incostituzionalità, che noi del Gruppo per le Autonomie avremmo voluto sopprimere con nostri emendamenti. Ricordo all'uopo la riduzione della portata generale del dettato costituzionale riguardante le materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province.Ricordo inoltre la previsione di interventi di rango legislativo tra i poteri sostitutivi del Governo.

Infine, va annoverata anche la – seppure molto velatamente ed indirettamente formulata – reintroduzione del potere di indirizzo e coordina-

mento esplicitamente abrogato in precedenza da una riforma costituzionale. Mi riferisco precisamente al comma 6 dell'articolo 7.

Maggioranza e Governo non erano disposti a dare neanche un piccolo segnale di considerazione particolare per le autonomie speciali, garantendo almeno un rappresentante delle stesse nelle delegazioni che parteciperanno alla formulazione degli atti comunitari.

Turbamento profondo ci ha arrecato il tentativo di far applicare le norme relative al rappresentante dello Stato per le Regioni a statuto ordinario anche alle Province autonome di Trento e Bolzano. Non siamo d'accordo né sul merito, né sul metodo e neanche sulla raccomandazione al Governo. Le competenze del commissario di Governo nelle province di Bolzano e Trento non hanno bisogno di essere integrate o aumentate. Tentativi del genere sono e saranno in futuro considerati come un attacco alle nostre autonomie speciali, ai quali ci opporremo con forza e che speriamo non abbiano più a ripetersi.

Non voglio tralasciare, dopo queste considerazioni preoccupate, un riferimento al forse unico momento positivo, cioè la riformulazione dell'articolo 10, a cura del presidente della 1ª Commissione Pastore, che ha recepito integralmente la proposta da noi avanzata. Per tale motivo, vorrei esprimere in questa sede il nostro apprezzamento.

Tuttavia, la riformulazione dell'articolo 10 non è sufficiente a fugare le nostre preoccupazioni e perplessità sopra evidenziate nei confronti del disegno di legge nel suo complesso. Per questo motivo, annuncio il nostro voto contrario.

MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, mi sembra inutile sottolineare l'importanza di questo provvedimento, che dà finalmente il via ad una serie di puntualizzazioni e di precisazioni su come meglio applicare il Titolo V della Costituzione, recentemente modificato. È quindi inutile, a mio avviso, ribadire quanto già emerso nella discussione generale.

Per i motivi già espressi, il Gruppo dell'UDC non può che essere favorevole all'approvazione del provvedimento. Colgo l'occasione per congratularmi ancora con il ministro La Loggia, per la capacità che ha avuto nel condurre questo provvedimento ad una approvazione pressoché unanime. *(Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).*

STIFFONI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI *(LP)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega Padana esprimo il consenso a questa iniziativa governativa, volta a modificare ulteriormente le norme costituzionali, già riformate con la legge n. 3 del 2001, nel senso di una piena attuazione del principio del pluralismo autonomistico.

In questa ottica, infatti, si inseriscono il disegno di legge sulla devoluzione del nostro ministro delle riforme Bossi, già approvato dal Senato, e le iniziative in via di elaborazione dirette alla trasformazione del Senato in Camera delle Regioni, alla modifica della composizione della Corte costituzionale in modo da assicurare una rappresentanza delle Regioni, nonché il progetto di attuazione del federalismo fiscale.

Per questi motivi, confermo il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Pastore)*.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della Margherita al provvedimento in esame, desidero fare alcune brevi considerazioni: i giorni alle nostre spalle sono stati comunque positivi per il Senato – lo dobbiamo anche al presidente Pera, che ha avuto la sensibilità di avviare un dibattito ampio e sereno – perché abbiamo toccato con mano che è possibile, quando parliamo di Costituzione, di regole comuni, della casa in cui tutti dobbiamo operare, discutere, dibattere, trovare soluzioni, convergere e confrontarsi facendo vivere il primato della ragione. È una questione di metodo non di secondo piano.

Anche nel merito del provvedimento abbiamo registrato un positivo e comune lavoro. Il lavoro del Ministro, particolarmente competente in questa materia, il lavoro della maggioranza e dell'opposizione è stato nella sostanza un buon lavoro. Nel merito siamo ancora più soddisfatti per un principio fondamentale, perché cominciamo ad attuare la Costituzione e quella parte di essa di recente riformata: Stato, Regioni, Province, Comuni, nuovo ruolo e nuova funzione della Corte dei conti sono certamente un passo in avanti nell'attuazione della riforma del Titolo V.

Vi sono alcune lacune, come è ovvio che vi siano in un provvedimento complesso e difficile; il cammino dell'attuazione della riforma inizia da qui e non sarà certo né breve né facile ma quello dato è un segno importante. Credo che il disegno di legge al nostro voto sia di cruciale importanza per l'evoluzione del regionalismo italiano, proprio perché chiamato ad operare delle fondamentali scelte di disciplina costituzionale che, come è stato osservato, in più punti rinvia la sua specificazione e concreta operatività a leggi di attuazione.

Il provvedimento La Loggia si muove nella logica di coordinazione dell'esercizio delle rispettive attribuzioni. Si tratta di un metodo, di un contenuto, di una forma e di una sostanza ben diversi da quelli che ci

hanno costretto alla discussione ed alla approvazione di un altro testo di legge, quello sulla *devolution*, di segno nettamente opposto e differente, che segna la mancanza di un indirizzo unitario all'interno del Governo e della maggioranza che si muova su linee compatibili tra loro.

Vedremo il futuro dell'attuazione del provvedimento oggi alla nostra approvazione; vedremo anche se le perplessità, le critiche da noi rivolte contro il provvedimento sulla *devolution* si riveleranno o meno vere.

Oltre ad approvare questo provvedimento, dobbiamo prendere atto che quel metodo, cui facevo riferimento prima, può e deve guidarci nell'agenda futura di fronte a noi: le riforme, la giustizia; temi scottanti che dividono maggioranza ed opposizione che, se letti in una logica comune e di rispetto costituzionale, ci avvieranno ad una stagione di lavoro più proficuo.

Per questi motivi e per quelli già illustrati in precedenza, il Gruppo della Margherita voterà a favore del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta).*

BONGIORNO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero, sia pure in questo brevissimo intervento, fare riferimento ad un dato politico che mi sembra assolutamente rilevante, e cioè lo spirito di assoluta e grande disponibilità al dialogo, alla collaborazione e al perseguimento di questo grande obiettivo, che potrebbe caratterizzare la legislatura in corso, ossia il perfezionamento di un percorso riformatore che potrebbe cambiare il volto della nostra Repubblica.

Credo che da questo punto di vista ci sia una diffusa volontà, registratasi in questo dibattito nell'Aula di Palazzo Madama, sia per quanto riguarda le riforme istituzionali, sia per quanto riguarda il disegno di legge di adeguamento dell'ordinamento alla riforma costituzionale del Titolo V, Parte II, della Costituzione.

Desidero sottolineare questo aspetto perché poi, al di fuori di quest'Aula, le cronache giornalistiche, le cronache televisive di ieri sera e gli ultimi telegiornali, evidentemente suonavano un po' stonati rispetto al contenuto, ai toni, agli atteggiamenti registratisi in quest'Aula sino a pochi minuti prima.

Si parlava di netta contrapposizione, di scontro tra i senatori della maggioranza e i senatori dell'opposizione, cosa che assolutamente non corrisponde a verità; così che, se la politica italiana negli ultimi mesi è stata indubbiamente caratterizzata da questi scontri, da questa rissosità, a volte con punte addirittura violente, non vi è però dubbio che questo viene amplificato, artatamente, strumentalmente, anche quando la realtà delle cose non è assolutamente questa. Quindi, che si sottolinei e che si evidenzi invece lo spirito di collaborazione e di disponibilità al dialogo, è un fatto politicamente rilevante.

Ora, però, bisogna andare avanti sul percorso delle riforme. Si sta centrando un obiettivo assolutamente importante con l'approvazione di questo disegno di legge presentato dal Governo e dal ministro La Loggia. Bisognerebbe centrare entro la fine del 2003 l'obiettivo della chiusura del grande processo di riforma costituzionale. In questo senso c'è la grande disponibilità e la ferma volontà di Alleanza Nazionale che, sia pure ferma su determinate posizioni, tuttavia è disponibilissima al dialogo per raggiungere quel punto d'incontro utile al perseguimento ed alla concretizzazione della causa, nel rispetto, peraltro, della collaborazione e della disponibilità mostrata da altri.

Avviandomi alla conclusione, desidero evidenziare come ieri sera sia emersa con forza una particolare attenzione verso le zone e le aree deboli del Paese, in particolare verso il Mezzogiorno d'Italia e le isole, e un'attenzione verso le peculiarità di queste Regioni. È stato ribadito e confermato che c'è quest'attenzione, si legge nelle norme del disegno di legge che stiamo per approvare, e questo non può non confortare quegli schieramenti, quei partiti che hanno particolarmente a cuore le sorti del Mezzogiorno d'Italia, come appunto, e fortemente, Alleanza Nazionale.

Svolte queste osservazioni, che si aggiungono alle altre che ho avuto la possibilità di esprimere nel corso del dibattito ieri sera, confermo il voto favorevole di Alleanza Nazionale. *(Applausi dal Gruppo AN).*

IOANNUCCI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOANNUCCI *(FI)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, l'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma organica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, entrata in vigore a seguito dell'esito positivo del *referendum* costituzionale di cui all'articolo 138 della Costituzione, ha profondamente mutato l'assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, realizzando un decentramento politico.

Tale legge, pur avendo prodotto effetti di notevole impatto sull'intero assetto costituzionale, tuttavia non ha delineato uno Stato federale, basato sullo Stato centrale ed i singoli Stati membri, le Regioni in questo caso, che restano padroni dell'ordinamento degli enti territoriali minori, cioè una differenziazione di competenze e poteri ben delineata e definita, ma ha disegnato una Repubblica delle autonomie articolata su più livelli territoriali di Governo (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni, Stato), ciascuno dotato di autonomia politica, costituzionalmente garantita.

Tuttavia la scelta della «Repubblica delle autonomie», che richiede, proprio per la sua essenza, una attenta costruzione giuridica, ha comportato, anche per il superficiale impegno dell'allora legislatore costituzionale (che, lo ricordo, ha approvato la riforma con maggioranza minimale), incongruenze sul modo in cui sono ripartite e collegate le competenze, sia

quelle legislative che quelle amministrative, tra lo Stato e gli altri enti territoriali.

Ed infatti, in un sistema in cui è prevista l'equiordinazione di rango dei predetti enti territoriali e delle leggi (statale e regionale), la stessa norma costituzionale ha dimenticato, non solo di dettare i meccanismi di raccordo di ordine generale tra i vari istituti costituzionali, ma ha ancor più aggravato la situazione ordinamentale, ponendo competenze «trasversali» e trasferimenti contenutisticamente vuoti.

Non per nulla uno dei punti più difficili della riforma risulta, da un lato, determinare l'oggettivazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane, dall'altro, individuare il soggetto istituzionale – Stato o Regioni – che è competente a determinarle.

È significativo il dibattito se debba essere lo Stato ad attivare con propria legge le funzioni degli enti locali, sottraendole alle Regioni, per evitare che queste si riservino un numero quantitativamente e qualitativamente importante delle funzioni stesse, o se, invece, spetta alla Regione autodeterminarsi nell'equiordinamentismo istituzionale, oppure se gli enti locali entrano nel nuovo assetto ordinamentale costituzionale con le previgenti funzioni. Un problema di tutta evidenza non marginale ma centrale per quella nuova organizzazione costituzionale che, però, non ha tenuto neppure conto del numero e della varietà sostanziale degli 8.100 Comuni italiani, differenti nella dimensione e nei mezzi.

Né appare risolutiva la novella dell'articolo 118 della Costituzione che, per tentare di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative, sostanzializza la possibilità di conferirle alle Provincie e alle Città metropolitane, senza indicare a quale ente costituzionale spetti questa discrezionalità.

A ciò va aggiunta anche una confusione terminologica che aggrava ulteriormente il sistema legislativo. Non sfugge, infatti, che la legge costituzionale del 2001, per individuare le materie attribuite alle diverse specie di competenze legislative, ricorre a termini differenti rispetto a quelli utilizzati nel testo modificato, dando luogo ad una evidente difficoltà di determinazione dei confini delle materie e delle relative competenze.

La riforma del Titolo V, quindi, se ha arrecato modifiche di portata ampia e complessa, nel senso di una pariordinazione degli enti territoriali costitutivi della Repubblica (ridisegnando i poteri e le competenze degli enti locali e modificando la struttura di base del nostro Paese), ha però generato significative incongruenze e lacune giuridiche, che non sono state neppure temperate da opportune norme transitorie.L'evidente limite della totale assenza di tali norme transitorie (che permettono di passare da un sistema di regolamentazione ad un altro), ha determinato uno stato di totale incertezza intorno al tema dell'attuazione e delle connesse urgenze legislative, generando fondata preoccupazione non solo politica ma anche istituzionale.

Tra l'altro la riforma, così come approvata, non solo è difficilmente attuabile, ma è priva del necessario raccordo con tutto il sistema istituzionale e ordinamentale del nostro paese e dell'Europa.La necessaria fun-

zione di far fronte alle gravi difficoltà di attuazione del riformato Titolo V della Costituzione (allo stato degli atti assolutamente e oggettivamente inapplicabile), ha imposto l'urgenza di approvazione di una legge formale che si ponga come piattaforma logico-giuridica per la sua attuazione.

Un programma ed una legge che, riconoscendo la necessità di sostenere e valorizzare il processo autonomistico in senso federale, scioglie i più rilevanti nodi interpretativi e di attuazione della riforma costituzionale, in attuazione dei principi di sussidiarietà e di pari dignità costituzionale, rendendo, così, attuabili concretamente le norme costituzionali del novellato Titolo V.

Il disegno di legge in esame, dunque, si pone come la necessaria ma efficiente ed efficace risposta alle problematiche espresse ed ai nodi costituiti dall'attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla corretta applicazione del riparto delle funzioni legislative tra lo Stato e le regioni, dalla determinazione delle funzioni amministrative, dal potere sostitutivo dello Stato, dal riconoscimento del potere normativo degli enti locali, dalla determinazione essenziale delle forme di garanzia degli enti di fronte alla Corte costituzionale, dalla determinazione dei controlli e degli ambiti di operatività dell'articolo 120, dall'attuazione del titolo V nelle Regioni a statuto speciale.

Un lavoro attento di un legislatore che, di fronte ad una novella costituzionale di fatto inapplicabile, è riuscito a trovare un sistema legislativo di particolare perizia che ha permesso, con una legge ordinaria, di costruire un valido sistema in cui inserire la norma costituzionale, cioè un'opera di complessa ed articolata ingegneria giuridica che ha rivoluzionato, con maestria, i canoni ordinari del legiferare che individuano nella legge costituzionale la forza traente, trainante ed applicativa della legge formale. Ed, invece, nella situazione in esame, è la legge ordinaria che è riuscita a dare valenza ed applicabilità alle disposizioni costituzionali, applicando una rivoluzione copernicana giuridica e legislativa.

Con disposizioni consequenziali e coerenti, di cui va dato un doveroso riconoscimento a questo Governo ed in particolare al ministro La Loggia, il disegno di legge in esame integra, chiarisce, concretizza, insomma dà vita attraverso una legge formale a ciò che avrebbe dovuto essere già contenuto nella norma costituzionale, conferendo coerenza ed organicità ad un sistema caotico e non funzionale.

Non giunge, quindi, inaspettato il plauso dell'opposizione nell'accogliere questa legge, ma accanto al sollievo di uno scampato pericolo, ci si sarebbe, forse, aspettati un più significativo ringraziamento al Governo ed in particolare all'impegno e alla fattiva ed intelligente opera del ministro La Loggia. Noi di Forza Italia lo facciamo convinti che tutto il lavoro svolto è non solo un pregevole rimedio agli errori altrui, ma è la più lampante conferma della seria e proficua attività che l'Esecutivo sta compiendo nel campo delle riforme.

Con soddisfazione apprendiamo che il Ministro considera questo suo pregevole lavoro come un primo passo per giungere alla riforma della riforma del Titolo V della Costituzione, riconosciuta necessaria anche dal-

l'opposizione che, finalmente, di fronte all'oggettività giuridica, non può, come spesso è avvenuto, negare l'evidenza degli errori commessi quando era maggioranza.

Ma, al di là di ogni pur dovuta considerazione politica, ciò che oggi rileva è la condivisione totale ed oggettiva dell'importanza delle istituzioni e della forza delle loro funzioni. Spero che tale comune sentire possa continuare nell'opera necessaria delle riforme costituzionali, ricordando sempre che la Costituzione non è né della maggioranza, né dell'opposizione ma di tutti.

Il ringraziamento al ministro La Loggia per il lavoro svolto e la soddisfazione di un'unanime sentire di tutte le forze politiche lo concretizziamo, noi di Forza Italia, con il nostro convinto voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi FI e LP. Congratulazioni).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Prego i colleghi di ridurre il brusìo, perché l'Aula si è riempita e non si ascoltano bene le dichiarazioni.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, le condizioni della mia voce non sono affatto migliorate e non mi consentono di svolgere il mio intervento.

Voglio solo annunciare il voto di astensione dei Verdi, dovuto a due ragioni.

La prima attiene alla nostra considerazione di tutta l'architettura costituzionale, così come si è venuta delineando, alle perplessità di cui ho dato ancora conto ieri nei miei interventi e quindi ad una valutazione coerente delle misure che sono state introdotte a questo proposito nel disegno di legge che abbiamo all'esame.

La seconda ragione riguarda il modo in cui ci si è confrontati con il nostro Gruppo da parte del Governo e dei relatori, non tenendo fede alle parole date in Commissione.

Ci siamo trovati su una questione, certamente marginale per la maggioranza e anche per taluni dell'opposizione, cioè la possibilità per le associazioni di vedere riconosciuto negli statuti, in virtù della loro missione di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti dei cittadini, il diritto di accedere ai documenti e agli atti dei Ministeri, della pubblica amministrazione. Questa era l'unica cosa sostanziale che avevamo chiesto. Ci è stato risposto a muso duro. Benissimo. Terremo conto, anche nel prosieguo dei nostri lavori, delle finte aperture che ci faranno il Governo e la maggioranza.

Confermo il voto di astensione.

* DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Signor Presidente, esprimerò un voto favorevole al disegno di legge al nostro esame, ma non posso esimermi da alcune riflessioni, anche critiche. La prima riguarda la natura di questo stesso disegno di legge.

Certo, siamo in presenza di un testo articolato e ben scritto, ma che mantiene il limite di una legge di procedure, resa necessaria per disciplinare la fase transitoria e consentire la messa a regime del nuovo assetto istituzionale.

Il disegno rappresenta un passo avanti rispetto alla legge costituzionale n. 3 del 2001, la cui diretta ed immediata applicazione aveva creato non pochi problemi, ma io non posso non ribadire la convinzione, già espressa in sede di udienze conoscitive e di dibattito in 1ª Commissione, che la legge costituzionale sopracitata meriti più correzioni che non attuazione. È una legge che presenta forti elementi di confusione e di contrasto, a partire dalla cosiddetta legislazione concorrente, sulla quale apprendo con piacere che il Ministro intende introdurre elementi correttivi.

Proprio in materia di legislazione concorrente non posso non richiamare l'attenzione del Ministro su un punto che a nostro avviso rappresenta uno degli aspetti più delicati e più complessi. Tra le materie di legislazione concorrente figura oggi anche la protezione civile. Tecnicamente la cosa lascerebbe quasi increduli, giacché le calamità naturali sono ormai occasione di solidarietà addirittura internazionale. Di fronte alla possibile enormità di un disastro naturale è letteralmente un non senso attribuirne prevenzione e gestione ad una struttura intermedia qual è la Regione.

Oltretutto, la competenza regionale in materia creerebbe inaccettabili disparità di trattamento tra i cittadini in emergenze attinenti agli interessi primari dell'uomo. Avevamo presentato su questo punto un emendamento, che è stato giudicato inammissibile dalla Presidenza, perché non rientrava nella materia. Ci premeva però sottolineare questo aspetto e ci preme ribadirlo in questa dichiarazione di voto, perché siamo convinti che è materia su cui il Governo ed il Parlamento dovranno intervenire in fase di revisione della legislazione concorrente.

La seconda ed ultima considerazione che vorrei fare è relativa all'andamento di questo dibattito e alle correzioni che sono state apportate al testo del disegno di legge, così come era stato presentato dal Governo.

Gli emendamenti che noi avevamo presentato andavano esattamente nella direzione opposta a quella degli emendamenti che sono stati approvati. Da questo punto di vista, non possiamo non giudicare il testo che uscirà dal voto del Senato come un testo peggiorativo rispetto a quello iniziale del Governo, e ne attribuiamo la responsabilità ai colleghi dell'opposizione: ancora una volta, la deriva pararegionalista ha travolto alcuni paletti che erano stati messi nel disegno di legge originario. Ebbene, io credo che questo sia un argomento su cui occorre riflettere. *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a sgombrare l'emiciclo: non è possibile, c'è troppo rumore in Aula! Non c'è rispetto per l'oratore! Quindi, fuori dall'emiciclo, per favore, conversazioni fuori dall'Aula.

Prego, senatore Del Pennino, vada pure avanti.

DEL PENNINO *(Misto-PRI)*. Dicevo, signor Presidente, che è questo un punto su cui bisogna riflettere.

Ieri, intervenendo nel dibattito sulle questioni istituzionali, citavo un recente articolo di un autorevole politologo, Ernesto Galli Della Loggia, il quale aveva detto che sono venuti meno tre punti centrali che avevano garantito l'equilibrio e lo sviluppo della società italiana in questi anni: lo Stato, l'industria e i partiti. Ieri mi sono dilungato nell'analisi del problema dei partiti.

Vorrei oggi toccare, sia pure brevemente, il tema dello Stato, per riproporre un interrogativo posto da Galli Della Loggia che, anche per il modo in cui è stato corretto questo disegno di legge dal voto che il Senato ha espresso sugli emendamenti, è reso più pressante.

Affermava Galli Della Loggia: «Con le Regioni siamo ora consegnati ad un'autorità divisa e diversa da luogo a luogo, che avvertiamo, ed è, perlopiù inesperta, senza neppure quel po' di tradizione e di prestigio che aveva il vecchio Stato». E si chiedeva: «Riusciranno le Regioni ad assolvere ai loro nuovi compiti?». Ecco, credo che emendamenti e correzioni al disegno di legge come quelli che sono stati fatti introdurre dai colleghi dell'opposizione non aiutino a dare una risposta positiva a questo interrogativo. *(Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).*

VITALI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI *(DS-U)*. Signor Presidente, abbiamo svolto un lavoro sicuramente utile, prima in Commissione e poi in Aula, un lavoro che non ha risolto tutti i problemi.

Il senatore Turroni ricordava, ad esempio, un problema, che ha una sua rilevanza, che non è stato adeguatamente risolto e che credo debba rimanere alla nostra attenzione, perché questioni come quelle che riguardano le associazioni in generale, e quelle ambientaliste in particolare, debbano essere considerate di primaria grandezza.

Altri problemi che non sono stati risolti sono quelli posti in parte dall'ANCI e in parte dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni. Voglio ricordare per tutte la questione relativa alla norma inserita all'articolo 8, dove si introduce il meccanismo della sospensiva della legge regionale o statale esercitabile d'ufficio dalla Corte costituzionale, quando essa ritenga che l'esecuzione della legge impugnata possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica. La Conferenza delle Regioni, giustamente, chiede che questa formulazione venga modificata, venga resa più ristretta, in

modo tale da impedire incertezze gravi per i cittadini, qualora ci si trovasse di fronte a questa impugnativa.

Un altro problema che non è stato adeguatamente risolto è quello posto dall'ANCI, che voleva maggiori garanzie circa il trasferimento delle funzioni amministrative dalle Regioni agli enti locali contro i fenomeni di centralismo regionale. Così come sia senatori della maggioranza che senatori dell'opposizione avevano sostenuto la necessità di ripristinare il meccanismo di finanziamento delle funzioni delegate, delle cosiddette leggi Bassanini, cioè sulla base di decreti-legge.

Invece, anche per un parere che in questo senso è stato espresso dalla 5ª Commissione, è rimasto il testo originario dell'articolato, che chiede che questi finanziamenti avvengano attraverso disegni di legge ordinari. Anche a tal proposito vi è un'osservazione, a me pare molto fondata, da parte della Conferenza delle Regioni, nella quale si sottolinea che questo introduce meccanismi troppo lunghi, che non hanno alcuna possibilità reale di corrispondere alle esigenze di rapidità ed efficienza in tale meccanismo finanziario.

Al di là di questi problemi, che rimangono a nostro modo di vedere aperti, anche il nostro Gruppo, così come altri Gruppi dell'opposizione, annuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento in esame. Noi siamo in particolare soddisfatti della soluzione che è stata trovata ieri sera in Aula circa un problema che la Commissione aveva lasciato aperto, quello relativo ai controlli della Corte dei conti in materia di Patto di stabilità interno.

La soluzione è coerente con l'emendamento che avevamo presentato e complessivamente riteniamo importante che si sia provveduto ad esaminare, discutere e adesso approvare un provvedimento essenziale di attuazione del Titolo V della Costituzione tenendo conto delle osservazioni, delle proposte e dei suggerimenti dell'opposizione.

Questa è la ragione essenziale che ci porta ad esprimere un giudizio complessivamente positivo, pur con le riserve che ho ricordato del lavoro svolto, e che ci porta ad esprimere – ripeto – il nostro voto favorevole sul provvedimento.

Si sarebbe dovuto procedere in questo modo anche su altre questioni. Non posso non ricordare in sede di dichiarazione di voto che la *devolution* ha rappresentato uno strappo grave a questo metodo. Mentre per il disegno di legge La Loggia si è attuata l'intesa interistituzionale che prevedeva l'accordo fra i diversi livelli dell'autonomia degli enti locali per l'attuazione di provvedimenti relativi al Titolo V, questo accordo è stato calpestato, è stato stracciato quando si è trattato di *devolution*, perché su quel provvedimento vi erano pareri contrari delle associazioni delle autonomie e della metà delle Regioni italiane.

Voglio però ricordare che consideriamo la conclusione positiva di questo lavoro solo il primo di altri passi necessari per dare effettiva e coerente attuazione al processo federalista che finalmente abbiamo aperto nel nostro Paese con la riforma del Titolo V della Costituzione, che certo non sarà perfetto, che noi non riteniamo immodificabile in tutte le sue parti,

ma che consente oggi a questo Parlamento, a questo Senato di approvare un testo importante di attuazione e quindi di aprire effettivamente un processo nella direzione voluta, cioè del trasferimento di competenze consistenti a Comuni, Province e Regioni, che vuol dire avvicinare l'esercizio delle funzioni pubbliche ai cittadini e alle comunità che sono i titolari della sovranità.

Questo cammino, secondo noi, deve prevedere altre tappe fondamentali. La prima è l'allargamento della Commissione per le questioni regionali ai rappresentanti di Regioni e autonomie locali. Insieme al senatore Vizzini abbiamo posto questo problema in sede di dibattito generale sulle riforme istituzionali. Sono soddisfatto che nel testo definitivo del provvedimento alla Commissione per le questioni regionali venga affidato il compito di verificare, di discutere circa i decreti delegati del Governo sulle funzioni fondamentali.

L'allargamento di quella Commissione rappresenta il primo segnale concreto di voler provvedere a costituire istituzioni di raccordo tra Parlamento, Regioni e autonomie locali, che sono indispensabili nel momento in cui con la nuova Costituzione si trasferiscono enormi poteri a livello locale e regionale. Non possiamo lamentarci del cattivo funzionamento dei meccanismi che abbiamo messo in atto se non completiamo il processo e soprattutto se non costituiamo questi organismi di raccordo.

Il secondo passo – anche di questo si è parlato in sede di dibattito generale sulle riforme istituzionali – dovrà necessariamente consistere nella discussione di appositi disegni di legge – che, per quanto ci riguarda, stiamo provvedendo a presentare – riguardanti la riforma federalista del Parlamento, il superamento del bicameralismo perfetto in direzione di un bicameralismo di tipo funzionale, che preveda competenze differenziate ed un Senato federale, eletto direttamente insieme alle assemblee regionali, che rappresenti le comunità locali nel processo di definizione dei provvedimenti adottati a livello centrale necessari per far funzionare il meccanismo delineato dal Titolo V.

Infine (non voglio dilungarmi troppo, ma ritengo che questi siano punti importanti), vorrei ricordare un altro aspetto di cui si è discusso a lungo nella seduta di ieri sera, ma che è bene ricordare in sede di dichiarazione di voto. Mi riferisco al provvedimento attuativo del pilastro della riforma federalista della Costituzione, cioè l'articolo 119 relativo al coordinamento della finanza pubblica e al federalismo fiscale. Anche su questo argomento ci prepariamo a presentare un apposito disegno di legge.

Sollecitiamo a fare altrettanto la maggioranza e anche il Governo, tramite il ministro La Loggia. Egli non ha direttamente competenza in materia, ma è Ministro per gli affari regionali e credo che lui stesso debba farsi carico della necessità che il Governo presenti una proposta in materia, perché è l'unico modo per dimostrare che si crede veramente a questo processo di trasferimento.

Senza la definizione di un quadro di attribuzione di risorse, di un fondo perequativo, è chiaro che l'attuazione del Titolo V, ma ancor più la *devolution*, qualora malauguratamente diventasse legge, sono destinati

a produrre differenze enormi tra Regioni forti e Regioni deboli, e quindi a mettere in discussione l'uguaglianza dei diritti sociali e civili su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, dobbiamo proseguire rapidamente su questa strada. Riteniamo che il voto largamente convergente del Senato della Repubblica su un fondamentale provvedimento istituzionale come questo sia di auspicio al fatto che si proceda realmente lungo una strada che secondo me è l'unica per cui si possa attuare davvero un ordinamento federale della nostra Repubblica. *(Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).*

* SERVELLO *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SERVELLO *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella giornata di ieri si è svolto un ampio ed impegnato dibattito sulle riforme istituzionali, nel corso del quale ho avuto l'onore di prendere la parola sulle riforme in senso generale. Pur con tutte le preoccupazioni, che a suo tempo espressi in sede di Bicamerale, ho dichiarato la mia adesione al processo di devoluzione, sempreché questo venga bilanciato da quella centralità dello Stato che si esercita attraverso norme e riforme che vanno dal semipresidenzialismo a tutta un'altra serie di misure con riflessi anche sul terreno parlamentare. Questa è la posizione del Gruppo e del partito al quale appartengo.

Mi sarei aspettato che tutto filasse diritto su questa legge, che tende all'obiettivo di riparare, in un certo senso, ai guasti e alle conseguenze determinati dalla riforma del Titolo V della Costituzione, varata alla fine della scorsa legislatura dal centro-sinistra. Invece, nel corso della seduta di ieri sera, un emendamento che inquadrava perfettamente questa necessità di bilanciamento, presentato dal relatore Magnalbò, sul quale – a quel che mi risulta – c'era il consenso non solo di tutta Alleanza Nazionale, ma del Governo stesso, è stato improvvisamente ritirato, dietro sollecitazioni di carattere politico rivolte al Governo e al relatore.

A quel che mi risulta non vi è stata nessuna trattativa al riguardo, trattandosi di una materia delicata che riguarda i rapporti tra lo Stato e le province di Bolzano e di Trento. Sono spiacente di non aver potuto assistere, per indisposizione, al dibattito di ieri sera. Tuttavia, debbo dire che mi è sembrata una forzatura politicamente non comprensibile tanto più, onorevole La Loggia, che lei era ben consapevole della portata di questo emendamento e mi risulta che ne fosse anche convinto.

Apprendo ancora dal resoconto che, dopo che il senatore Magnalbò aveva *obtorto collo* aderito alla richiesta di un Gruppo parlamentare di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno, lei, onorevole Ministro, lo ha accettato come raccomandazione. Lei è troppo abituato a queste Aule parlamentari come ex Capogruppo per non capire che – benedetto Iddio! – di fronte ad una forzatura politica di questa na-

tura, di cui il Gruppo non era stato affatto avvertito in tempo debito, perlomeno doveva esprimere un assenso pieno all'ordine del giorno.

Per questi motivi, onorevole Presidente, a meno che il Governo non intenda fornire delle precisazioni, io non voterò questa legge. Naturalmente ne condivido in pieno le finalità e la sostanza, ma questo sintomo – una specie di svegliarino! – mi fa intendere che bisogna stare molto attenti anche nella maggioranza e ad alcune ispirazioni ad essa contigue. Non basta avere l'intenzione di guadagnare qualche voto in più: questa maggioranza può funzionare, quando non ha altri apporti esterni, con se stessa, purché sia compatta! *(Applausi dai Gruppi AN e LP).*

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge n. 1545, ha chiesto di intervenire, per il Governo, il ministro La Loggia. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Signor Presidente, colleghi, per la verità intervengo solo per adempiere ad un dovere, cosa che faccio, con piacere e con grande soddisfazione.

Il percorso di questo disegno di legge ha segnato – e credo che tutti ne dobbiamo essere soddisfatti – momenti di approfondimento, di confronto, di dibattito e di dialogo che hanno realmente contribuito ad una migliore formulazione e ad un'intesa, che è nell'auspicio di tutti – come è emerso anche dal dibattito sulle riforme che si è concluso ieri – così come dovrebbe avvenire quando si parla di regole della «casa comune» che è il nostro Paese, nel quale viviamo ed operiamo. Altra cosa, com'è ovvio, sono le contrapposizioni tra un programma di Governo, un programma di maggioranza e le proposte alternative, le critiche o anche le pregiudiziali politiche che possono venire dalle opposizioni.

Devo veramente dichiararmi soddisfatto. È stato svolto un buon lavoro, ed esprimo il mio ringraziamento particolare al Presidente della Commissione affari costituzionali, anche nella sua veste di relatore, così come nei confronti del senatore Magnalbò, altro relatore, ai componenti della Commissione affari costituzionali e a tutti i colleghi. Tutti: i colleghi della maggioranza, i colleghi dell'opposizione che hanno ritenuto di doversi astenere, manifestando comunque una non ostilità nei confronti del disegno di legge, e quelli dell'opposizione che hanno manifestato addirittura un voto favorevole, fatto che forse va anche al di là delle nostre aspettative. Di questo sono grato.

Desidero svolgere alcune precisazioni su alcuni emendamenti. Lo faccio non solo perché sollecitato dall'amico senatore Servello, ma perché so che anche su altre proposte di modifiche vi può essere stato forse qualche equivoco o fraintendimento: spesso si trattava di emendamenti che, pur essendo buoni di per sé e concettualmente anche ben costruiti, era difficile potessero trovare luogo e spazio in questa sede, cioè all'interno della materia che è stata oggetto del disegno di legge in esame.

In particolare, senatore Servello, vorrei invitarla ad un ripensamento rispetto alle sue motivate valutazioni: l'argomento sul quale lei si è opportunamente soffermato obiettivamente necessita di un ulteriore approfondimento. Tuttavia, senza che mai appaia una eventuale violazione dell'autonomia statutaria delle Regioni a statuto speciale, perché questo non poteva e non voleva essere, senatore Kofler, l'argomento di per sé non si prestava ad essere inserito nel contesto di attuazione di una riforma costituzionale.

Quello è argomento che, dopo i dovuti approfondimenti, può trovare spazio in altri disegni di legge, in altro momento di dibattito parlamentare, certo non nel momento in cui si attua la Costituzione e si può dare – così come peraltro è stato da qualcuno evidenziato – la sensazione di volere incidere dal centro, dal Parlamento nazionale nei confronti delle autonomie a statuto speciale, garantite di per sé dalla nostra Costituzione. Quindi non siamo voluti entrare nel merito.

Sono molto grato al relatore Magnalbò di aver voluto trasformare l'emendamento in ordine del giorno, che ho accolto come raccomandazione nel senso che anche questo argomento deve restare nell'agenda dei nostri pensieri, dei problemi da affrontare e da risolvere, trattandosi di una questione autorevolmente sollevata, tenuto conto che la sede in cui sarà affrontata sarà altra e che questa non è la sede opportuna.

Mi auguro che, anche attraverso queste mie parole, si possa recuperare quel clima di armonia, peraltro mai messo in discussione, e si possa concludere positivamente questo percorso che – desidero sottolinearlo – anche per merito di tutti i colleghi del Senato, si sta esaurendo in un tempo inferiore alle sei ore e mezza complessive; il che significa ancora meno di una singola giornata parlamentare. Ciò la dice lunga sulla possibilità di procedere ad esaminare questi argomenti quando vengono affrontati senza pregiudiziali ma con il buon senso e il senso di responsabilità a cui tutti siamo chiamati. *(Applausi dai Gruppi FI e LP e dei senatori Monticone e Vitali).*

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,03).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1329-B) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1329-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Come preannunziato ieri, la Presidenza ha armonizzato i tempi affinché l'esame del provvedimento sia concluso nella seduta antimeridiana, secondo quanto deciso all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo. Sono stati assegnati 10 minuti al relatore di maggioranza, 10 minuti al Governo, 32 minuti al Gruppo Forza Italia, 27 minuti al Gruppo DS-L'Ulivo, 22 minuti al Gruppo Alleanza Nazionale, 20 minuti al Gruppo della Margherita, 18 minuti al Gruppo UDC, 17 minuti al Gruppo Misto, 14 minuti al Gruppo Lega Nord-Padania, 13 minuti al Gruppo delle Autonomie e 12 minuti al Gruppo dei Verdi.

Il relatore, senatore Basile, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BASILE, *relatore*. II disegno di legge n. 1329-B reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» e prevede, in altri termini, la cosiddetta «legge comunitaria» per il 2002. Si tratta, com'è noto, di un disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 17 luglio 2002 e poi modificato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2002.

Si deve, in primo luogo, rilevare che, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il disegno di legge in esame consta di 31 articoli e due Allegati (A e B) e si suddivide in due Capi: il Capo I (articoli 1-5) è costituito essenzialmente da disposizioni generali sui procedimenti ai quali fare ricorso per l'adozione delle misure necessarie all'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie più complesse, mentre il Capo II (articoli 6-31) comprende specifiche disposizioni materiali di immediato adeguamento del diritto italiano al diritto comunitario e

apposite disposizioni che fissano i particolari criteri di delega in determinati specifici ambiti.

Il numero complessivo delle direttive da recepire è di 37 (22 con l'Allegato A e 15 con l'Allegato B).

È forse opportuno rammentare che, nel corso dei lavori della Camera dei deputati, sono stati aggiunti ben sei nuovi articoli e sono stati integrati gli elenchi degli atti comunitari da recepire (16 ulteriori direttive), di cui agli Allegati A (10 nuove direttive) e B (7 nuove direttive), e ciò al fine di assicurare una più aggiornata e completa attuazione del diritto comunitario, sia in relazione all'esigenza di inserire nel disegno di legge comunitaria per il 2002 altre direttive in scadenza o talune direttive non ancora pienamente attuate nell'ordinamento italiano, sia in considerazione della necessità di conformarsi a recenti pronunce della Corte comunitaria o dell'opportunità di adeguare il diritto interno al diritto comunitario con riferimento a procedimenti di infrazione già avviati. Si tenga, però, presente che la direttiva 2001/110/CE, concernente il miele, è stata trasferita dall'Allegato A all'Allegato B, per cui si renderà necessario acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto legislativo di attuazione.

Non è superfluo sottolineare che il disegno di legge qui considerato si presenta, dal punto di vista strutturale, sostanzialmente analogo alle precedenti leggi comunitarie. Si può, infatti, evidenziare l'ampio utilizzo dello strumento della delega legislativa per la predisposizione di una disciplina organica di determinate materie tecnicamente complesse (delega legislativa prevista dall'articolo 1 per l'attuazione delle direttive indicate negli Allegati A e B con la determinazione ad opera dell'articolo 2 dei relativi principi e criteri direttivi) e l'appropriato ricorso alla tecnica della normazione diretta, laddove possibile, o a norme di delega in ordine a particolari aspetti di determinate materie (articoli 6-31).

Passando all'analisi del disegno di legge, ritengo opportuno limitare la mia relazione soltanto alle modifiche intervenute. Nell'articolo 1, comma 5, è stato introdotto l'obbligo di prevedere esplicitamente, nei decreti legislativi adottati dallo Stato in via preventiva nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome, la cosiddetta clausola di cedevolezza, cioè il carattere meramente sostitutivo e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Nell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, è stata apportata una modifica che ammette l'adozione di sanzioni penali, nel caso in cui si rendessero necessarie per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi attuativi delle direttive elencate negli Allegati A e B, solo a tutela di «interessi costituzionalmente protetti» e non, come era invece previsto più genericamente dalla formulazione precedente, a protezione di «interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema».

L'articolo 4 del precedente testo del disegno di legge, contenente una delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di prodotti fitosanitari, è stato trasposto *in toto*, per mere ragioni di appropriata collocazione sistematica, nell'attuale articolo 8. Infatti, con-

siderando tale disposizione come contenente un criterio specifico di delega, è parso più corretto che essa facesse parte del Capo II del presente disegno di legge.

L'articolo 9 del testo del disegno di legge inizialmente approvato dal Senato è stato soppresso, in quanto una disposizione sostanzialmente identica era stata nel frattempo posta dalla legge 1 agosto 2002, n. 166.

Con l'articolo 10 si intende ovviare ad un mero errore materiale contenuto nell'articolo 15 del decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

L'articolo 11 è stato riformulato al fine di consentire al Governo di modificare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria in esame, l'articolo 15, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in modo tale che il divieto di aggiungere nelle bibite analcoliche sostanze diverse da quelle esplicitamente indicate nel predetto decreto presidenziale sia, per un verso, fondato sull'esigenza di tutela della salute umana, per altro verso, basato su dati scientifici universalmente accettati e, infine, sia anche assistito dall'obbligo di previa comunicazione da parte del produttore all'autorità sanitaria competente.

L'articolo 12 autorizza il Governo a modificare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria in esame, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, garantendo la differenziazione, per quel che concerne il termine di durabilità, del regime relativo alle paste alimentari fresche da vendersi sfuse, da quello proprio delle paste alimentari fresche pastorizzate, anch'esse da vendersi sfuse. Inoltre, l'articolo 12 autorizza il Governo a stabilire che le suddette diciture e i termini di scadenza dei prodotti alimentari in questione siano resi visibili al consumatore sul banco di vendita.

L'articolo 14 pone uno specifico criterio di delega per l'attuazione della direttiva recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Il comma 3 dell'articolo 15, introdotto *ex novo*, riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazione della normativa vigente in tema di pubblicità di dispositivi medici.

Con l'articolo 16 non si è apportato alcun mutamento sostanziale alle corrispondenti disposizioni precedenti del disegno di legge in esame, ma si è modificata la formulazione testuale delle suddette disposizioni.

L'articolo 19 è stato modificato, sia sotto il profilo formale, per porre rimedio ad alcuni errori di carattere materiale, sia sotto il profilo sostanziale, con l'aggiunta, nel comma 1, di una disposizione introduttiva di un nuovo criterio di delega essenzialmente volto ad assicurare un livello elevato di efficienza del servizio postale anche nelle aree svantaggiate.

Nell'articolo 21 vengono ampliate le eccezioni al divieto di lavoro notturno tra le ore 22 e le ore 6. All'unica deroga prevista nel testo approvato al Senato con riguardo agli apprendisti di età superiore ai 18 anni che

lavorano presso aziende artigianali di panificazione, se ne aggiungono nuove relative agli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito di aziende artigianali di pasticceria, di aziende del settore turistico e dei pubblici esercizi.

L'articolo 22 ha subito mutamenti puramente redazionali.

Le modifiche introdotte all'articolo 23, riguardanti segnatamente la rubrica dell'articolo ed il testo del comma 1, sono giustificate dall'esigenza di indicare correttamente il titolo della raccomandazione comunitaria da attuare mediante Regolamento.

L'articolo 26, introdotto *ex novo* dalla Camera, in considerazione dell'emanazione di una nuova direttiva comunitaria in materia di protezione dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, stabilisce la proroga del termine di scadenza della delega prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 127, per l'approvazione del testo unico in materia di trattamento dei dati personali.

L'articolo 28 prevede l'introduzione di talune modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, al fine precipuo di conformarsi ai rilievi sollevati in sede comunitaria con riferimento alla causa C-270/02.

L'articolo 29 dispone la proroga di un anno del termine, stabilito originariamente dall'articolo 1, comma 1, della legge comunitaria 2001, per l'attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

L'articolo 30 stabilisce la proroga di sei mesi del termine per l'attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica alcune direttive con riguardo alle regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società.

Anche l'articolo 31 è stato introdotto *ex novo.*

Non avendo più tempo a mia disposizione, consegno alla Presidenza il testo per ulteriori specificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, intervengo in discussione generale in modo particolare per sollevare un problema, a mio avviso di una certa gravità, relativo alla pervicace volontà del Governo di insistere nel mantenere una ingiustificata quanto assurda delega in materia di modifica delle normative concernenti i licenziamenti collettivi e i cosiddetti ammortizzatori sociali. Mi riferisco all'articolo 20 del disegno di legge in discussione.

Come si ricorderà, in prima lettura fu accolto un ordine del giorno che invitava il Governo alla banalissima riformulazione del termine: «imprese» con il termine: «datori di lavoro di diritto privato», per potervi comprendere anche quei datori di lavoro che non perseguono fini lucrativi e che quindi non rientrano nell'articolo 2082 del codice civile. Si trattava,

cioè, di estendere la possibilità di usufruire della tutela offerta dalla direttiva ad un settore non ampio di lavoratori.

Tale ordine del giorno fu accolto in funzione della possibilità che, con un emendamento, la Camera potesse approvare tale modifica, fugando dubbi che, con una delega generica al Governo di riforma della legge n. 223 del 1991, si concedessero margini per operazioni di altra natura. Il 17 ottobre 2002, alla Camera, questi emendamenti, presentati con formulazioni diverse, ma tutti sostenuti da tutte le opposizioni, sono stati invece incomprensibilmente respinti, riproponendo *in toto* la delega al Governo per la modifica della legge 223 del 1991.

Le argomentazioni per il respingimento degli emendamenti addotte alla Camera dal ministro Buttiglione, evidentemente poco interessato alla questione, sono inquietanti. In primo luogo, lo stesso ministro Buttiglione ha sostenuto che una delega per modificare le norme relative al mercato del lavoro il Governo l'ha già e quindi il problema praticamente non si pone (com'è noto, tra l'altro, sono due le deleghe in materia di riforma del mercato del lavoro).

In secondo luogo, egli ha sostenuto che il Ministro per le politiche comunitarie non è competente in materia di lavoro. Ho letto stamattina queste non illuminanti argomentazioni del Ministro. Allora, credo che ciò che è avvenuto dopo la discussione alla Camera dell'ottobre scorso, cioè i dibattiti svolti nei mesi di novembre e dicembre sulla vicenda FIAT, getti una luce sinistra sull'operazione di delega.

Nel dibattito svolto qui al Senato sulla questione FIAT – e anche nella legge finanziaria – il Governo ha operato uno stravolgimento della legge n. 223 del 1991, negando ciò che è prescritto in materia di obbligo di cassa integrazione straordinaria a rotazione in presenza di possibilità tecnico-organizzative e di un piano di rilancio produttivo. Gli emendamenti in quel senso, sollecitati da tutti i sindacati (per la precisione, dal Sincobas alla UGL, passando per CGIL, CISL e UIL, al sindacato filoaziendale SIDA-FISMI), sono stati respinti, prefigurando un meccanismo di licenziamento mascherato collettivo che è esattamente il contrario di ciò che prevede la direttiva comunitaria e che è contenuto invece nella legge n. 223 del 1991.

Ministro Buttiglione, se il Governo vuole intervenire sulla cosiddetta riforma del mercato del lavoro, ha già più di una delega per poterlo fare (l'ha detto lei). La relativa direttiva comunitaria, già recepita dalla legislazione italiana, non necessita di altre modifiche se non il cambiamento di una parola: invece di scrivere «imprese», si scriva: «datori di lavoro di diritto privato»; è l'unica modifica che viene richiesta.

Perché volete un mandato in bianco per la riforma della legge n. 223 del 1991, che regola la materia dei licenziamenti collettivi e degli ammortizzatori sociali, quando questa è già calendarizzata altrove? *(Richiami del Presidente)*. Mi sembra un cattivo vizio quello di inserire in decreti-legge o in disegni di legge *omnibus* una serie di deleghe.

Tra l'altro, anche nel provvedimento relativo alla semplificazione c'è una delega in bianco per la modifica della legge n. 626 del 1994. Perché

vengono surrettiziamente introdotti questi elementi partendo da argomenti di altra natura, quando sarebbe facilissimo e semplicissimo ottenere una modifica? Peraltro, il Senato, come ripeto, ha approvato un ordine del giorno con l'accordo di tutti i Gruppi. Vorrei quindi un chiarimento in materia. *(Applausi dai Gruppi Misto-RC e DSU).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, le chiedo l'autorizzazione a consegnare agli atti il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. È autorizzato, senatore Bedin.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Grazie, signor Presidente. Quella che farò sarà dunque solo una sintesi.

Sono passati sei mesi dalla prima approvazione qui in Senato della legge comunitaria del 2002 e siamo già nel 2003. Il Governo non è riuscito a far approvare dal Parlamento entro l'anno la legge comunitaria annuale. Ritornano così abitudini che avevamo cercato di superare nella scorsa legislatura. È un brutto segnale, se confrontato con la speditezza che altri disegni di legge, anche non governativi, hanno qui registrato. Vuol dire che per il Governo non si è trattato di una questione prioritaria, di una scadenza da onorare anche per ragioni di messaggio politico, oltre che di contenuto.

Da questo inaccettabile calendario della legge comunitaria 2002 derivano osservazioni che occorre ribadire o proporre. La prima improcrastinabile esigenza è che all'esame della legge comunitaria vengano dedicati tempi certi e programmati nel calendario parlamentare, così da permetterne un esame approfondito. Un calendario vincolante per le due Camere, ma anche per il Governo.

La legge comunitaria non può essere un contenitore che si amplia a seconda dei tempi. È la seconda esigenza che ci sentiamo di ribadire. È riaffiorato infatti, nel Governo e nel Parlamento, il vizio di approfittare della legge comunitaria per scaricarvi questioni che potevano essere risolte meglio e forse prima nelle Commissioni di merito. Questo strumento non può diventare sostitutivo delle vecchie leggi *omnibus*, con l'aggravante rispetto a queste che si mette di mezzo l'Europa, mentre si tratta prevalentemente di problemi che non si riesce a risolvere a livello nazionale.

C'è una terza esigenza che proprio l'andamento della legge comunitaria 2002 ha evidenziato: è indispensabile che il Governo mantenga una propria coerenza nel passaggio da un ramo all'altro del Parlamento, per evitare che modifiche formali o sostanziali che non è riuscito ad ottenere al Senato siano poi introdotte dalla Camera o viceversa. La coerenza dovrebbe riguardare specificamente lo strumento scelto per il recepimento della normativa comunitaria nel nostro ordinamento.

Mi riferisco in particolare all'articolo 11, per cui si è passati dal recepimento diretto alla delega, e all'articolo 12, concernente una materia,

quella della commercializzazione delle paste fresche, sulla quale resto fedele al testo del Senato e su cui interverrò in sede di illustrazione degli emendamenti.

Anche per quanto riguarda l'articolo 21, sul lavoro notturno, dalla deroga per i panificatori, cui il Senato si era attenuto, la Camera di fatto è passata ad una norma di carattere generale; uno stravolgimento che cercheremo di correggere in sede di esame degli emendamenti.

Per quanto attiene al nuovo articolo 28, dal momento che vi era stata un'azione del Senato in materia di integratori alimentari, chiedo al Governo se ha utilizzato gli indirizzi del Senato nelle controdeduzioni alla Commissione europea prima della notifica dell'infrazione da parte dell'Italia.

Io credo, signor Presidente e onorevoli colleghi, che anche il pur breve dibattito di questa mattina serva a determinare regole più adeguate per il Parlamento e per il Governo in questa materia, regole che riguardano noi, ma che forse possono essere utili anche ad altri: mi riferisco ai prossimi membri dell'Unione europea. Ritengo infatti che non si possa discutere qui in Senato di questioni europee per la prima volta nel 2003 senza sottolineare quanto è avvenuto a Copenaghen domenica 15 dicembre, poco più di un mese fa.

Salutiamo i dieci Paesi che si assoceranno a noi per condividere il nostro futuro comune e rafforzare la nostra Unione. Sarà la prima volta che l'Europa sarà un'unica Europa. Attraverso l'allargamento l'Europa si rafforzerà perché l'accordo raggiunto tra i Quindici e i Paesi candidati è una prova di solidarietà. «Siamo venuti da una Polonia solidale per entrare in una Europa solidale», ha affermato il Primo ministro polacco al termine della trattativa sull'allargamento.

Ebbene, anche dedicandoci alle paste alimentari e al lavoro notturno nei panifici, abbiamo in mente i cittadini di questo grande spazio di libertà, solidarietà, sicurezza e giustizia. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, la legge comunitaria ogni anno dovrebbe essere giustamente l'occasione per un dibattito forse più articolato, al fine di fare il punto sulla situazione dell'Unione europea, ma anche il momento in cui si ridetermina una serie di paletti, proprio perché l'adesione, l'essere membri dell'Unione europea non deve significare subire, anche da parte del nostro Paese, una conculcazione di interessi più deboli: a volte anche questo accade, come abbiamo constatato.

Vorrei ricordare, tra l'altro, che purtroppo anche quest'anno la legge comunitaria invece di essere l'occasione per fare il punto su molti nodi economici e politici della nostra presenza nell'Unione europea con riferimento all'evoluzione e alle scadenze dell'Unione stessa, diventa l'occasione per infilare nel testo normativo provvedimenti ed iniziative che non hanno a che fare né con le direttive comunitarie, né con la legge co-

munitaria, ma rappresentano uno scontro di interessi diversi (mi soffermerò più avanti su alcune questioni cruciali), con il rischio di veder soccombere – anche nella dialettica tra le Camere – gli interessi dei consumatori e dei sistemi economici meno potenti e più fragili.

Da questo punto di vista, credo che le modifiche apportate alla Camera al testo approvato dal Senato in molti casi non siano assolutamente positive. Alcune le ha richiamate il collega Bedin. Io ricordo, ad esempio, la questione delle paste tradizionali fresche, su cui vi era stato un pronunciamento unanime del Senato, e quella, molto delicata, che attiene ai diritti di chi ha più bisogno di tutela, cioè i lavoratori (penso, in particolare, al lavoro notturno). Altre questioni connesse ai diritti dei consumatori con le modifiche introdotte dalla Camera sono state tenute ancora una volta in secondo piano rispetto ad interessi molto più forti e potenti.

Passando alle questioni specifiche, vorrei soffermarmi innanzitutto su una delle prime modifiche che incontriamo nel testo al nostro esame, che riguarda le sementi. La Camera ha inserito, nell'allegato A, il recepimento della direttiva 2002/53/CE, concernente la disciplina dell'iscrizione nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

Si tratta di un provvedimento di rilievo amplissimo e fondamentale per il sistema agricolo italiano; infatti, in attuazione di esso, dovrebbe essere rivista l'intera legislazione sementiera italiana. Tra l'altro, la citata direttiva disciplina l'introduzione di sementi OGM e anche per questo, a nostro avviso, sarebbe assolutamente opportuno il trasferimento nell'allegato B del recepimento della direttiva medesima, per consentire un efficace controllo sul decreto legislativo del Governo da parte delle Commissioni parlamentari. Come ripeto, oggi quella delle sementi è una questione assolutamente cruciale per il nostro Paese, per cui ritengo doveroso trasferirla nell'allegato B. D'altra parte, talune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono il segno di come si sia arrivati alla discussione della legge comunitaria.

Mi soffermerò ora sulle modifiche all'articolo 11. La Camera ha introdotto una modifica al regolamento che disciplina la produzione e commercializzazione di bevande analcoliche, relativamente all'obbligo di ottenere l'autorizzazione dell'autorità sanitaria in caso di aggiunta di additivi. La modifica annulla tale obbligo, consentendo una semplice comunicazione del produttore all'autorità sanitaria nel caso di aggiunta di ingredienti idonei all'alimentazione umana.

Tra l'altro, il relatore sul provvedimento ha riferito in proposito. Anche in questo caso si tratta di questione attinente un ricorso presentato alla Commissione, peraltro non ancora definito, contro il divieto italiano di aggiungere caffeina oltre un certo limite. Riteniamo la formulazione approvata dalla Camera non sufficiente ad assicurare la tutela della salute in un settore di rilievo per i consumi alimentari; proponiamo quindi, anche in questo caso, il mantenimento dell'autorizzazione sanitaria, fermi restando i criteri direttivi per la selezione degli additivi indicati nel testo.

Una questione ancora più delicata, sulla quale mi riservo di tornare, riguarda la modifica dell'articolo 12. Mi richiamo all'orgoglio del Senato,

che aveva approvato all'unanimità, lo scorso novembre, un emendamento che di fatto, reintroducendo la scadenza, ripristinava una distinzione netta tra la pasta fresca artigianale e quella di tipo industriale. La Camera ha modificato di nuovo tale norma.

Vorrei ricordare anche al Ministro che questa vicenda non ha nulla a che vedere con le direttive, con l'Unione europea o con la legge comunitaria e che peraltro, anche in Commissione, noi tutti (con le categorie interessate) ci eravamo dichiarati disponibili ad affrontare la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001 per discutere compiutamente nel merito e non arrivare a provvedimenti affrettati.

Come dicevo, la Camera è tornata a modificare sostanzialmente tale disciplina, differenziando la pasta alimentare fresca dalla pasta alimentare fresca pastorizzata e lasciando quindi, di fatto, la dizione modificata soltanto con l'inserimento della parola «pastorizzata». Come comprenderete bene, ciò continua ad indurre assoluta confusione nei consumatori; peraltro, per la pasta artigianale si prevede ancora la scadenza di cinque giorni, mentre per quella pastorizzata non vi è alcuna scadenza. Crediamo quindi che, per rispetto verso la tradizione di un settore artigianale molto forte e per un'informazione adeguata, esatta e veritiera ai consumatori, sarebbe forse il caso di aggiungere almeno la parola «tradizionale» alla dizione «pasta fresca artigianale» rendendo più chiara la differenza per i consumatori.

Vengo ora alla questione dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, di cui all'articolo 28 del disegno di legge, che reca modifiche al decreto legislativo n. 111 del 1992. Mi riferisco a prodotti per lattanti, bambini piccoli, persone che hanno una serie di problemi di natura alimentare. L'articolo 28, introdotto alla Camera, modifica pesantemente la disciplina dei prodotti destinati a queste categorie (lattanti, prima infanzia, diabetici).

Si tratta veramente di una questione delicata e anche a questo riguardo si sostiene che occorre far fronte ad un ricorso in atto contro la legislazione italiana non ancora esattamente definito in sede europea. Un ricorso contro l'obbligo vigente nel nostro Paese di ottenere l'autorizzazione preventiva dal Ministero della salute. Credo che in modo troppo precipitoso, non espletando altre strade con la scusa del ricorso, si sia arrivati, con la modifica introdotta dalla Camera, ad abrogare il regime autorizzatorio sostituendolo con un semplice atto informativo da trasmettere al Ministero della salute.

Riteniamo assolutamente inopportune queste semplificazioni. Si sta nell'Unione europea anche sapendo opporsi a direttive ritenute non adeguate. Credo infatti che si debbano difendere i diritti non solo dei consumatori ma anche, nel caso specifico, di categorie deboli e vulnerabili. Proponiamo pertanto la soppressione dell'articolo 28.

È, questa, una serie di casi significativi del modo in cui affrontiamo la legge comunitaria, introducendovi, spesso con la scusa dei ricorsi, normative a vantaggio di interessi molto forti, senza preoccuparci della tutela

dei nostri cittadini. Dovremmo, a mio parere, iniziare ad affrontare le leggi comunitarie in modo molto più cauto e appropriato, smettendola – ripeto – di introdurvi questioni che con essa non hanno nulla a che fare.

Per fortuna, ad esempio, la Camera dei deputati non è tornata sulla questione del cioccolato, ma se il Senato non avesse affrontato tale problematica saremmo stati persino consenzienti rispetto alla condanna del nostro Paese e della Spagna da parte della Corte europea. Avremmo, cioè, persino anticipato l'ammissione di colpa. Abbiamo dunque fatto bene a tutelare la nostra tradizione ed i consumatori. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DSU).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coletti. Ne ha facoltà.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, per brevità di tempo, chiedo l'autorizzazione a depositare agli atti il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI *(AN)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi trovo costretto a passare da argomenti molto piacevoli come la pasta fatta in casa ed il cioccolato a questioni di carattere finanziario che dobbiamo pur affrontare.

Onorevoli colleghi, la Commissione finanze e tesoro che ho l'onore di presiedere, già nel corso della prima lettura presso questo ramo del Parlamento, ha valutato favorevolmente, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria, condividendo l'obiettivo del Governo di adeguare la legislazione nazionale al diritto comunitario, conformemente al dettato della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

Abbiamo inoltre apprezzato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, che introducono, fra l'altro, il recepimento nel nostro ordinamento di alcune direttive in materia di istituzioni bancarie e finanziarie, di accise e di imposta sul valore aggiunto; materie, queste, tutte di competenza della Commissione finanze e tesoro.

Intervengo per sottolineare un aspetto del disegno di legge che presenta profili di particolare rilievo e che ritengo opportuno segnalare: in seguito ad una modifica approvata dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura, il disegno di legge in discussione prevede il recepimento della direttiva 2001/97/CE, che modifica la precedente direttiva 91/308/CEE del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Colgo l'occasione, quindi, per sottolineare che il recepimento di tale direttiva era stato proposto, su mia indicazione, dalla Commissione finanze e tesoro all'unanimità nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1329. Successivamente, il Governo ritenne opportuno

presentare un emendamento in tal senso, approvato dalla 1ª Commissione permanente e poi dall'Assemblea del Senato.

L'esame del disegno di legge comunitaria ha costituito peraltro una preziosa occasione per affrontare la tematica dell'adeguatezza della disciplina nazionale cosiddetta antiriciclaggio, dopo la decisione dell'Unione europea di emanare la citata direttiva 2001/97/CE e dopo l'indagine conoscitiva sui rischi di riciclaggio connessi alla circolazione dell'euro compiuta dalla Commissione da me presieduta.

Questa direttiva ha accresciuto il sistema di protezione del settore finanziario e di altre attività suscettibili di essere interessate da attività criminose, disponendo un ampliamento delle fattispecie criminose considerate base o presupposto delle attività di riciclaggio e comprendendovi tutte le forme di criminalità organizzata e di attività illecite suscettibili di ledere interessi economici e finanziari dell'Unione e dei singoli Stati membri.

Inoltre, ha esteso la normativa ad attività non finanziarie suscettibili di essere utilizzate a scopo di riciclaggio, ridefinendo anche gli obblighi di identificazione e registrazione delle operazioni sospette. Le disposizioni più rilevanti, a mio parere, riguardano in particolare l'estensione di tutta la normativa anti riciclaggio agli agenti di mediazione immobiliare, ai gestori di case da gioco, ai commercianti di oro e pietre preziose, agli antiquari, ai consulenti tributari, alle professioni legali e ai notai; si estendono quindi a queste categorie gli obblighi concernenti la registrazione delle operazioni, l'identificazione del soggetto e la segnalazione delle operazioni sospette.

Per quanto riguarda la disciplina nazionale, ricordo che il decreto legislativo n. 374 del 1999, in attuazione della legge comunitaria per il 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52), ha già predisposto l'applicazione della disciplina antiriciclaggio alle seguenti categorie: recupero dei crediti per conto terzi; trasporto di denaro contante; agenzie di affari in mediazione immobiliare; commercio di cose antiche; esercizio d'asta o gallerie d'arte; commercio di oro per finalità industriale; fabbricazione e commercio di oggetti preziosi; gestione di case da gioco; mediazione creditizia; agenzie di attività finanziaria, anche se l'applicabilità e la relativa operabilità di tali disposizioni sono ancora legate all'emanazione dei dispositivi normativi secondari, che non risultano ancora approvati. Anche in questa occasione, signor Ministro, come al termine dell'indagine conoscitiva, mi permetto di sollecitare al Governo questa normativa di carattere secondario antiriciclaggio.

La novità sostanziale, quindi, della direttiva del dicembre 2001 consiste prima di tutto nell'estensione ai revisori, ai contabili esterni, ai consulenti tributari, ai notai e ad altri liberi professionisti legali della disciplina antiriciclaggio. Tale previsione è stata frutto di una lunga elaborazione in sede comunitaria, vista la necessità di prevedere meccanismi applicativi appropriati per salvaguardare le specifiche prerogative delle professioni legali.

Il Parlamento europeo, infatti, si era più volte espresso nel senso di dover prevedere l'assoggettamento dei notai e dei professionisti legali alla disciplina antiriciclaggio solamente in relazione a determinate attività relative alla sfera finanziaria e al diritto societario dove è più elevato il rischio di riciclaggio, escludendo quindi l'obbligo di segnalazione da parte degli avvocati nei casi di rappresentanza e di difesa del proprio cliente nei procedimenti giudiziari.

La posizione comune, definita dal Consiglio nel novembre 2000, prevedeva invece di non poter escludere, nell'ambito degli obblighi imposti alle professioni legali, la consulenza fornita nel corso del procedimento giudiziario, dovendo pertanto essere attribuita agli Stati membri una facoltà di esonero in questi casi.

Nel progetto comune di direttiva approvato dal comitato di conciliazione nel settembre 2001 e adottato definitivamente dal Parlamento e dalla Commissione si è giunti ad una posizione di compromesso, che preserva la disciplina del segreto professionale vigente negli Stati. Infatti, la direttiva 97/2001/CE dispone che gli Stati membri non siano tenuti ad applicare gli obblighi di segnalazione per i notai, i professionisti legali indipendenti, i consulenti tributari in riferimento alle informazioni che essi ricevono nel corso di un procedimento giudiziario.

Ho più volte espresso la convinzione che il recepimento in tempi brevi, nel nostro ordinamento, di tale direttiva determinerebbe un'estensione della disciplina antiriciclaggio attualmente vigente, atta a prevenire e a contrastare più efficacemente tale fenomeno nell'ambito di un sistema di collaborazione sovranazionale e di maggiore armonizzazione tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri dell'Unione.

La mia convinzione trae origine innanzitutto dall'esito di un'indagine conoscitiva sui rischi di riciclaggio connessi alla circolazione dell'euro che la Commissione finanze e tesoro ha concluso nel dicembre 2001. Con tale indagine la Commissione ha inteso valutare l'adeguatezza della normativa vigente in materia di prevenzione e repressione dell'attività di riciclaggio.

Contestualmente, sono state vagliate e proposte alcune misure, sia di carattere operativo sia di carattere legislativo, ritenute necessarie per contrastare i rischi legati al *change over* e per sottrarre progressivamente alla criminalità organizzata spazi per riciclare il denaro sporco. Si tratta di proposte finalizzate essenzialmente al raggiungimento di una maggiore cooperazione tra i soggetti preposti alle attività di prevenzione e repressione e all'estensione delle attività di controllo verso tutti i settori produttivi e commerciali interessati da ingenti movimenti di capitale.

Nella consapevolezza che il campo di azione delle attività d riciclaggio si è ormai esteso oltre l'ambito finanziario e creditizio, laddove si concentra maggiormente il sistema di prevenzione e di accertamento, proprio in concomitanza con il varo della direttiva comunitaria, la Commissione si è espressa all'unanimità in merito all'opportunità di coinvolgere altre categorie nell'attività di segnalazione delle operazioni sospette, prime fra

tutte le categorie dei notai, per gli aspetti concernenti il settore immobiliare, e della professione legale.

Numerose indicazioni emerse durante l'indagine conoscitiva hanno infatti confermato che nel corso del 2001 i settori immobiliare e finanziario in genere sono stati interessati da movimenti di capitali, in parte e per certi versi riconducibili a tentativi di riconvertire proventi illeciti in attività legali, in concomitanza del periodo transitorio.

In ragione degli elementi acquisiti nel corso dei quell'indagine, pertanto, nel corso della prima lettura del disegno di legge comunitaria – come ho già ricordato precedentemente – la Commissione ha sostenuto con convinzione l'opportunità di recepire in tempi brevi nel nostro ordinamento la direttiva n. 97 del 2001; successivamente è apparso opportuno proporre direttamente un emendamento al disegno di legge.

Colgo quindi l'occasione, in sede di discussione e approvazione definitiva del disegno di legge comunitaria, per sottolineare che è per me motivo di particolare soddisfazione la circostanza che il Governo abbia ritenuto di presentare un emendamento analogo, a dimostrazione del fatto che su tematiche di rilievo, come quella del contrasto all'attività di riciclaggio per la tutela della legalità, si registra un'ampia consonanza di intenti, e che il lavoro di indagine compiuto dalla Commissione abbia avuto un immediato riscontro nell'azione dell'Esecutivo.

Per questi motivi, a nome di Alleanza Nazionale, preannunzio un voto favorevole sul provvedimento al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battafarano. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, mi soffermerò in particolare sugli articoli 20 e 21 del disegno di legge comunitaria e chiederei al ministro Buttiglione la cortesia di prestare ascolto a ciò che sto per dire.

L'articolo 20, in particolare, suscita una serie di interrogativi sul modo di procedere del Governo. Come è noto, questa legge è già stata approvata in prima lettura al Senato il 17 luglio 2002. In quell'occasione ci soffermammo, in particolare, sulla richiesta del Governo di un'ulteriore delega in materia di mercato del lavoro.

Come è noto, c'è una direttiva comunitaria che invita i Paesi membri ad adeguare la normativa in materia di licenziamenti collettivi. Nel caso specifico dell'Italia si tratta di cambiare il termine «imprenditori» con la dizione «datori di lavoro privati»; quindi, si trattava di una sostituzione molto semplice che si poteva fare senza un ricorso ad una delega.

Noi spiegammo al Governo, nel corso della prima lettura, che si poteva procedere al cambio dell'espressione «imprenditori» con l'altra «datori di lavoro privati» senza bisogno di una delega. La delega è necessaria nel caso di provvedimenti complessi, ma quando c'è da cambiare una parola, il ricorso a tale strumento è del tutto inspiegabile. In quell'occasione,

svolgemmo un lunghissimo dibattito e il ministro Buttiglione – lo ricorderà certamente – rispose che non era materia di sua competenza ma del Ministro del lavoro. Naturalmente, c'è da prevedere che quando si viene in Parlamento il Ministro sia in grado di rispondere su tutti gli argomenti, altrimenti chieda l'assistenza degli altri Ministri.

Tuttavia, di fronte all'ostinazione del Governo, l'Assemblea del Senato presentò un ordine del giorno unitario che il Governo accolse. In base a quell'ordine del giorno, si impegnava il Governo ad utilizzare la seconda lettura alla Camera per evitare un'ulteriore delega. Dico «ulteriore», perché tutti i colleghi senatori e naturalmente anche il Ministro sanno che in materia di mercato del lavoro ci sono già due richieste di deleghe da parte del Governo – ce ne stiamo occupando – e una delle due dovrebbe venire all'esame di quest'Aula la prossima settimana. Chiedere una terza delega sulla base di criteri e princìpi direttivi inesistenti, ci pareva assolutamente da evitare.

L'ordine del giorno è stato accolto dal Governo e il dibattito si è trasferito nell'altro ramo del Parlamento; come ha ricordato giustamente un altro collega intervenuto prima di me, anche in quella sede sono stati presentati emendamenti in tal senso e il Governo li ha tutti bellamente respinti; eppure c'era tutto il tempo per operare un raccordo con il Ministro del lavoro.

Ministro Buttiglione, perché non lo avete fatto? È pigrizia? È sciatteria legislativa? È mancanza di raccordo tra due Ministri? È disinteresse nei confronti del Parlamento? Trovate voi la spiegazione per un comportamento assolutamente inconcepibile, perché – lo ripeto – si tratta di sostituire la parola «imprenditori» con le altre «datori di lavoro privati», per permettere anche a quelle realtà che non sono imprese di utilizzare determinati benefici previsti dalla normativa comunitaria.

Si arriva, invece, in terza lettura riportando pari pari il testo della prima lettura, ignorando in modo del tutto acritico l'ordine del giorno approvato dal Senato. Poiché – ripeto – ci sono già altre deleghe in materia di mercato del lavoro, il comportamento del Governo è assolutamente ingiustificabile e ingiustificato.

C'è poi sull'articolo 21 l'estensione del lavoro notturno agli apprendisti, anche al di là del settore della panificazione. Mentre in tale comparto c'è una giustificazione, in quanto notoriamente il pane si prepara di notte e quindi il ricorso agli apprendisti è necessario perché essi devono imparare il mestiere, estendere il lavoro notturno agli apprendisti anche in altri settori, quali ad esempio quelli della pasticceria, del turismo e dei pubblici esercizi non si spiega, se non con un ulteriore peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli stessi apprendisti, cosa che la legislazione italiana aveva superato un bel po' di anni fa, mentre oggi ancora una volta si fa un passo indietro.

Noi critichiamo questo comportamento del Governo, che trascura gli ordini del giorno del Parlamento e insiste su richieste di deleghe assolutamente inspiegabili, quando si tratta di mere sostituzioni di parole, e poi alla Camera dà l'assenso all'introduzione di un peggioramento delle con-

dizioni di lavoro dei giovani apprendisti, che si sarebbe senz'altro potuto evitare.

Il nostro parere su questi due articoli rimane fortemente critico. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC e del senatore Montagnino).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO *(FI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, quello al nostro esame, lo sappiamo ormai tutti, è un provvedimento che ci perviene in seconda lettura per alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che, per quel che riguarda la competenza della Giunta per gli affari delle Comunità Europee che ho l'onore di presiedere, non presentano motivi di contrasto con la normativa comunitaria, come già fatto rilevare nel parere favorevole espresso dalla Giunta stessa.

È quindi inutile ripetere quanto già detto in prima lettura sui singoli aspetti specifici o sulle questioni generali della legge comunitaria, in particolare sull'importanza di una legge concepita come strumento per il recepimento delle direttive comunitarie (è occasione quasi unica per il Parlamento partecipare quantomeno alla fase discendente di attuazione della normativa europea).

Si tratta di uno strumento che – come ha ricordato poc'anzi anche lo stesso relatore – è stato introdotto dal cosiddetto disegno di legge La Pergola, che – è bene sottolinearlo – si trova all'esame della Camera dei deputati per far sì che sia in linea con i princìpi fissati nell'articolo 117 della Costituzione, relativamente alla regolamentazione della partecipazione delle Regioni e delle Province autonome all'attuazione degli atti dell'Unione europea, sempre nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge statale.

Sappiamo anche che, in applicazione del comma quinto dell'articolo 117 della Costituzione, l'articolo 3 della cosiddetta legge La Loggia, che abbiamo approvato in Aula questa mattina, prevede la partecipazione di esponenti delle Regioni e delle Province autonome, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari attraverso la partecipazione, nell'ambito delle delegazioni del Governo, all'attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Alle Regioni e alle Province autonome, il comma 2 dell'articolo 3 della legge La Loggia riconosce la possibilità di chiedere al Governo di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia europea. Proprio e anche con riferimento alla possibilità partecipativa degli enti autonomi all'attuazione degli atti dell'Unione europea, si giustifica il potere dello Stato di intervenire con decreti legislativi, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge al nostro esame.

Si tratta di una norma che, da un lato, rispetta le competenze regionali in materia comunitaria e, dall'altro, fornisce allo Stato lo strumento per evitare l'attivazione delle procedure di infrazione per il mancato rece-

pimento degli atti comunitari, la cui competenza esclusiva spesso ricade proprio sulle Regioni.

La prima modifica apportata alla Camera riguarda proprio questo aspetto. I colleghi dell'altro ramo del Parlamento – molto opportunamente – hanno inserito l'esplicita previsione della necessità che i decreti legislativi in questione rechino l'espressa indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute per meglio sottolineare che questi atti preventivi statali perdono efficacia una volta che le Regioni e le Province autonome adottano le norme di attuazione.

Ma non voglio qui ripercorrere tutto l'*iter* delle singole modifiche apportate prima al Senato e poi alla Camera dei deputati. Ad alcune è stato fatto già cenno dai colleghi che mi hanno preceduto e ad altre sono certo che verranno aggiunti dei chiarimenti nel corso dell'illustrazione degli emendamenti presentati da alcuni colleghi.

Personalmente credo invece di potermi limitare a richiamare quei due o tre punti modificati che sono stati oggetto già di attenzione in seno alla Giunta per gli affari delle Comunità Europee e sui quali, da parte di alcuni componenti della stessa (ma ho visto questa mattina che anche altri che non fanno parte di quella Giunta hanno fatto altrettanto), sono state sollevate delle perplessità per quanto riguarda il merito.

Innanzitutto, la riformulazione dell'articolo 12 (che è stato ripreso, mi pare, dalla senatrice De Petris), quello sulle paste fresche, per la cui commercializzazione il Senato in prima lettura aveva proposto l'abrogazione *tout court* dell'articolo 36 della legge 1° marzo 2002, n. 39, ai fini di una maggiore garanzia dei consumatori e a tutela delle produzioni artigianali.

Invece, con il nuovo testo dell'articolo 12 si autorizza il Governo a modificare l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, prevedendo un regime differenziato per le «paste alimentari fresche» e per quelle, sempre fresche, da vendersi quindi sfuse, per le quali è indicata anche l'espressa precisazione che si tratta di «paste alimentari fresche pastorizzate», per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione.

A mio avviso, la differenziazione apportata dovrebbe tranquillizzare un po' tutti, nel senso che è idonea a tutelare le paste fresche artigianali. In ogni caso, ai colleghi che anche in Aula sono rimasti ancora affezionati alla nostra prima formulazione (mi riferisco appunto alla senatrice De Petris), mi permetto di far rilevare che con la nuova formulazione adottata dalla Camera dei deputati si è voluto venire incontro alle esigenze di tutti gli operatori del settore e, nello stesso tempo, è stata fatta salva l'irrinunciabilità alla tutela dei consumatori imponendo, alla lettera *b)* dell'articolo in questione, un'informazione corretta e il più possibile completa sui prodotti alimentari. Le diciture «paste alimentari fresche» e «paste alimentari fresche pastorizzate» e i termini di scadenza devono essere esposti in maniera visibile sul banco di vendita: così è indicato nella lettera *b)* dell'articolo 12 del testo oggi al nostro esame.

Anche il nuovo articolo 14 mi sembra non presenti motivi di disaccordo, visto che risulta condivisibile la sua finalità, che è quella di assicurare che l'obbligo di applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica non sia applicabile alle confezioni di medicinali non soggetti a prescrizione medica e quindi non erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

Ricordiamoci che la precisazione appare utile per evitare che, anche per i farmaci da banco, si imponga una procedura di verifica voluta per evitare la contraffazione delle fustelle e le conseguenti possibili truffe sui rimborsi.

Quanto poi alle novità contenute nell'articolo 21, a cui ha fatto cenno il senatore Battafarano, quello relativo all'estensione delle eccezioni al divieto di lavoro notturno al settore del commercio e del turismo, al fine di tranquillizzare quanti temono pericolose e profonde innovazioni sul versante del mercato del lavoro, credo basti affidare ai resoconti dell'Aula la mia espressa raccomandazione (cosa che ho fatto già con i resoconti della Giunta per gli affari delle Comunità Europee) di dare un'interpretazione rigorosa delle eccezioni al divieto di lavoro notturno come riferibile esclusivamente agli esercizi tenuti allo svolgimento di un pubblico servizio in orario notturno. Se il Governo si affiderà a questa nostra interpretazione, credo non vi sarà motivo di essere ancora perplessi.

Non mi soffermo poi sulle altre interessanti soluzioni trovate sul problema degli uffici postali nelle zone disagiate o sull'intermediazione finanziaria. Credo invece utile ribadire che questo provvedimento recepisce oltre trenta direttive comunitarie, che investono quasi tutti i settori normativi. Rispetto alle precedenti leggi comunitarie, vi è anche un aumento delle disposizioni dirette a dare esecuzione a sentenze della giustizia comunitaria.

Infine, in qualità di componente della maggioranza non posso non esprimere il mio personale compiacimento per aver registrato il voto favorevole, presso la Camera dei deputati, di quasi tutti i partiti dell'opposizione, alcuni dei quali hanno espresso persino soddisfazione, a differenza di quanto ho sentito oggi da parte di alcuni colleghi, come per esempio il senatore Bedin, il quale ha lamentato che questa legge comunitaria giunge in ritardo all'esame del Parlamento: io credo di no. I colleghi dello stesso suo partito della Margherita (come si evince dai resoconti della Camera dei deputati) ...

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Era ottobre, presidente Greco.

GRECO *(FI)*. ...hanno espresso la loro soddisfazione perché finalmente in questi ultimi anni siamo riusciti a recuperare il grande svantaggio che nel corso degli anni Novanta ci ha visti agli ultimi posti della graduatoria per quanto riguarda il rispetto dei termini di adeguamento della nostra legislazione al diritto comunitario. Una buona volta abbiamo invece rispettato i termini, anche se ci saremmo potuti augurare che il problema si risolvesse già nel 2002.

L'auspicio personale, ma credo anche quello di tutto il mio partito, è che qui in Senato, in seconda lettura, vi sia un voto unanime su uno strumento così importante, su un provvedimento che è apparentemente tecnico, ma che sostanzialmente può avere un forte significato politico soprattutto nel momento storico attuale, caratterizzato dal più grande allargamento che la storia dell'Unione europea ricordi e da un comune sforzo, sia degli Stati membri (quindi dei 15 Stati), sia dei nuovi 10 Paesi candidati, volto a dare all'Unione un nuovo assetto istituzionale e costituzionale, ad adempiere agli obblighi derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea, ma anche e soprattutto a sollecitare un maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del diritto comunitario. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BASILE, *relatore*. Senatore Bedin, è vero che oggi la legge comunitaria viene approvata a gennaio, però, nonostante tutto, è la prima volta che ciò avviene in tempi così brevi: bisogna capovolgere il giudizio. Infatti, era stata licenziata il 17 luglio 2002 al Senato in prima lettura, e alla Camera tre mesi dopo, il 19 ottobre; per cui – da quanto mi risulta – se l'approvassimo oggi sarebbe quasi un *record.*

In secondo luogo, non credo che la legge comunitaria, nemmeno quella degli anni scorsi, sia da paragonare a strumenti come le leggi *omnibus* e nemmeno che non vi sia coerenza nel suo passaggio dal Senato alla Camera. Sono state apportate alla Camera opportune integrazioni in una materia che richiede un aggiornamento continuo.

In terzo luogo, condivido l'esigenza di guardare all'Europa. Alla senatrice De Petris vorrei dire che si procederà alla riforma della legge La Pergola e, per quanto riguarda il passaggio all'allegato B delle piante agricole, la materia degli OGM è stata abbondantemente trattata all'interno del Parlamento. Pertanto, senatore Greco, l'articolo 1 è molto importante a tale fine.

Infine, lo strumento della delega – come riconosciuto è molto utilizzato nel disegno di legge al nostro esame – serve per la disposizione di una disciplina organica in determinate materie tecnicamente complesse. *(Applausi del senatore Pastore).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, vorrei ricordare che questo non è il secondo passaggio del disegno di legge in esame; esso è passato da un'Assemblea legislativa all'altra più di una volta e oggi esiste nel Paese – ma non solo oggi, bensì già da tempo – una polemica contro il bicameralismo, la quale lo accusa di inconcludenza e di ritardare i processi decisionali.

Sostenitore convinto del bicameralismo e del ruolo del Senato, vorrei però rendere tutti attenti al fatto che non dobbiamo correre il rischio di alimentare questo tipo di polemiche, né la tendenza, purtroppo presente da sempre nella nostra cultura politica, ad un decisionismo che critica il dibattito parlamentare definendolo incapace di portare in tempi rapidi ed efficaci alla conclusione l'*iter* di un determinato provvedimento.

Proprio per questo motivo, ho particolarmente apprezzato un aspetto dell'intervento del senatore Bedin, il quale giustamente critica il Governo (giustamente dal suo punto di vista, che è parziale ma che coglie un aspetto della verità) per il ritardo nella conclusione dell'esame della legge finanziaria.

Potrei rispondere che – ahimè! – è una triste consuetudine che ritroviamo anche in anni precedenti, anche con Governi di diverso colore. Potrei dire che non è una colpa del Governo, ma che la colpa andrebbe equamente divisa tra Governo e Parlamento; tuttavia, colgo pienamente l'ammonimento, perché quello di approvare la legge comunitaria nei termini dovuti rappresenta un obiettivo di efficienza del sistema che dobbiamo porci. Il palleggiare le responsabilità serve a poco; serve di più l'impegno affinché questo non avvenga nel futuro.

Ho ascoltato la discussione generale e devo dire che non ho trovato argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli che già più volte abbiamo affrontato. Mi soffermerò sui singoli emendamenti man mano che essi saranno esaminati.

Vorrei soltanto dire al senatore Battafarano che sul problema dell'orario di lavoro il Governo ha in effetti un'ampia delega in un altro settore, che viene anche esercitata. Infatti, se siete stati attenti, avrete visto che il Ministro del lavoro sta provvedendo ad esercitare quella delega in altra sede. Ciò dovrebbe confermare il fatto che in questa sede non esistono ragioni per avere queste preoccupazioni così elevate.

Aggiungo che il testo licenziato dal Senato è stato modificato alla Camera con il mio parere contrario, ma non perché non mi senta di rispondere della politica di tutto il Governo e quindi di spiegare (ma state tranquilli, non lo farò in questa sede) le ragioni per le quali l'apprendistato cambia natura. Concepito originariamente come un istituto per i minori, oggi si estende a persone che minori non sono più e non si capisce bene perché queste, riguardo al lavoro notturno, debbano essere trattate in modo diverso rispetto ad altre persone della stessa età con un contratto di lavoro di altro tipo.

Non mi diffonderò su questo tema, ma mi limiterò ad osservare che allora dissi al Senato che mi pareva opportuno restringere la misura ai panificatori, perché questo ci veniva chiesto dall'Unione europea e perché non è bene (e qui colgo un altro appunto che è stato fatto) trasformare la legge comunitaria in una sorta di provvedimento *omnibus*. Ho cercato di difenderla da questo destino, credo con buoni risultati, anche se ammetto che in qualche caso il volere sovrano del Parlamento ha inserito disposizioni non strettamente attinenti.

Pertanto, non c'è un rifiuto del Governo o del ministro Buttiglione di rispondere della politica del Governo, piuttosto c'è una valutazione di tecnica legislativa sull'opportunità di inserire una disposizione in una sede o in un'altra, anche per evitare ridondanze. Infatti, ritroverete queste disposizioni in un altro provvedimento del Governo, con una dimensione più generale, già approvato dal Consiglio dei ministri, che arriverà presto (o forse è già arrivato) alla vostra attenzione.

Per queste ragioni, chiedo che il provvedimento venga approvato, dopo un'ampia ed esauriente discussione, nel testo licenziato dalla Camera, per evitare che, tornando in quest'Aula dopo un ulteriore passaggio alla Camera, il senatore Bedin debba ripetere con maggior forza, foga e convinzione le cose che ha già detto sui tempi di approvazione della legge comunitaria. In tal caso, però, non potrei esimermi dal dire che la responsabilità è tutta dell'Aula del Senato. *(Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, AN e FI).*

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economia, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

Inoltre, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, dichiaro improponibili, in quanto non correlati con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 2.101.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e degli annessi allegati, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.100 e favorevole sull'ordine del giorno G1.1.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Mi associo al parere espresso dal relatore e dichiaro di accogliere l'ordine del giorno G1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.101, 1.102, 1.103 e 1.104 sono improponibili.

Inoltre, l'ordine del giorno G1.1, essendo stato accolto dal Governo, non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 1, con gli annessi allegati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.100.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il parere del Governo sull'emendamento 2.100 è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.101 è improponibile.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono identici, rispettivamente, agli articoli 3, 5, 6, 7 e 8 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 8, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

L'articolo 9, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei Deputati.

Metto ai voti l'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, il tempo a sua disposizione è esaurito.

DE PETRIS *(Verdi-U).* Signor Presidente, desidero solo ricordare che l'emendamento 11.100 si riferisce all'introduzione degli additivi senza più alcuna autorizzazione sanitaria.

Si tratta di una questione assolutamente delicata, pertanto chiedo sin da ora che su questo emendamento venga effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BASILE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.100.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Il parere del Governo è altresì contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.100.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo all'emendamento in esame. L'illustrazione di esso è contenuta nel testo dell'intervento da me svolto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1329-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ricordo ai colleghi che l'articolo 12 riguarda le paste fresche e che il testo approvato dalla Camera sostituisce interamente quello licenziato dal Senato.

Prima di entrare nel merito del contenuto della modifica, esprimo una forte perplessità, anzi un'opposizione, perché si passa dall'applicazione diretta della norma comunitaria alla delega.

In tema di sicurezza alimentare e di salubrità dei cibi esiste oggi un'alta sensibilità sociale che richiede la massima trasparenza del legislatore. Tale trasparenza non è attualmente assicurata dal nostro Governo che, non trasmettendo al Parlamento gli atti preparatori della normativa europea come previsto dal Trattato di Amsterdam e come confermato da quello di Nizza, non dà la necessaria pubblicità al percorso delle decisioni. Se alla scarsa trasparenza della decisione che l'Italia concorre a prendere a Bruxelles si aggiunge ora la delega per il recepimento delle direttive europee, si determina un ulteriore elemento di opacità e di discrezionalità che i consumatori italiani oggi non sono più disponibili ad accettare.

Richiamo poi l'attenzione del Governo e del Parlamento in particolare su un aspetto: sul piano formale debbo rilevare che la norma introdotta alla Camera prevede un meccanismo che avrebbe dovuto essere oggetto di preventiva notifica alla Commissione europea.

Questa notifica non vi è stata e ora noi corriamo il rischio che la volontà espressa dal Senato venga del tutto elusa dalla delega, in quanto il Governo potrà orientarsi, nell'applicarla, tenendo conto di successive indicazioni comunitarie sulle quali il Parlamento non avrà espresso alcuna opinione. Insisto su questo punto non solo perché la materia è di forte interesse per i consumatori, ma anche in quanto si tratta di una materia sulla quale, per le caratteristiche dei nostri artigiani alimentari, l'Italia potrebbe svolgere un'azione di guida a livello europeo.

Proprio il Parlamento europeo ci fornisce in tal senso un'indicazione, avendo adottato all'inizio di dicembre una relazione che modifica la proposta della Commissione sulla protezione degli indicatori geografici e delle denominazioni di origine, chiedendo la registrazione di nuovi pro-

dotti. Tra i prodotti nuovi che possono essere registrati c'è proprio la pasta alimentare. Credo che anche questo ci debba spingere a valutare attentamente l'emendamento.

Chiedo inoltre al Presidente se è possibile allegare il testo integrale del mio intervento che ho così sintetizzato.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.100, 12.101 e 12.102.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su questo e sui due successivi emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.100, presentato dal senatore Bedin.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1329-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.101.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.101, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1329-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.102.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.102, presentato dal senatore Bedin.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1329-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 13 è identico all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, su cui sono stati presentati ordini del giorno che si danno per illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BASILE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Accolgo gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G14.1 e G14.2 non saranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 18 è identico all'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 19, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 20 è identico all'articolo 19 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, su questo problema alcuni colleghi sono già intervenuti ma richiamo l'attenzione di tutti perché dalla deroga sul lavoro notturno per gli apprendisti panificatori, cui si era attenuto il Senato, la Camera è passata di fatto ad una nuova norma di carattere generale.

È infatti troppo ampia la previsione dell'articolo 21, relativo all'estensione delle eccezioni al divieto di lavoro notturno al settore del commercio e del turismo. Si tratta di una intromissione nella contrattazione collettiva che va ad incidere profondamente sul mercato del lavoro del nostro Paese. Ma evidentemente questo Governo e la maggioranza che di esso è espressione non hanno assolutamente a cuore né la contrattazione, né la concertazione, visto che l'Italia è l'unico Paese ad opporsi alla costituzione in sede europea di un vertice sociale tripartito permanente.

Il 3 dicembre scorso a Bruxelles, infatti, i Ministri dell'occupazione dell'Unione hanno dovuto accontentarsi di concordare che il vertice sociale tripartito debba continuare a tenersi informalmente prima di ogni Consiglio di primavera. La istituzionalizzazione è stata rinviata per l'opposizione dell'Italia. Sollevo questo problema perché spero che nel periodo di Presidenza greca l'Italia rimuova tale opposizione e collabori ad esportare in Europa il meglio della concertazione.

Le chiedo, signor Presidente, di poter allegare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, la Presidenza la autorizza in tal senso.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, il mio emendamento 21.101 va nella stessa direzione di quello presentato dal senatore Bedin.

Qui si sta allargando la deroga per gli apprendisti, dalla panificazione ad altri esercizi del comparto turistico, e in generale ai locali notturni. È assolutamente inspiegabile perché gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, per sviluppare la loro attività formativa nell'ambito dell'apprendistato, debbano produrre pasticcini, o servire del whisky o altro, dalle ore 22 alle 6 del mattino. Vorrei capire dov'è l'aspetto formativo dell'apprendistato per questo settore di lavoratori!

Ci troviamo, in questo caso, di fronte ad una pressione da parte di una *lobby* di particolari datori di lavoro, che vogliono utilizzare gli ap-

prendisti, che vengono a costare pochissimo sul piano dei contributi, per fargli svolgere un lavoro che svolgono normalmente altri lavoratori. È una deroga assolutamente inaccettabile!

Sulla panificazione notturna si potrebbe discutere, perché l'apprendista deve imparare il lavoro quando il pane si fa; ma non si capisce che cosa debba imparare servendo in un bar o in un *night-club.*

Si tratta, a mio avviso, di un nuovo tentativo di sfondamento rispetto alle regole del mercato del lavoro. Lo stesso ministro Buttiglione si era dichiarato contrario, la posizione originaria del Governo non era questa. Non si capisce perché si voglia compiere ancora una volta una forzatura per sfondare regole del mercato del lavoro.

Anticipo che su questo emendamento chiederò la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Signor Presidente, nell'intervento in discussione generale mi sono particolarmente soffermato sull'articolo 21. È molto grave che si preveda, con la modifica apportata dalla Camera, che il Senato, o almeno la maggioranza del Senato, pare intenzionato a recepire senza batter ciglio, un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei giovani apprendisti. Si danneggia l'aspetto formativo dell'apprendistato; l'operazione avviene senza contrattazione con le parti sociali, pur essendo l'orario di servizio materia di contrattazione tra le parti sociali. La Camera, introducendo questa norma, che spero il Senato respinga, è intervenuta su materia che non le spetta, sottraendola alle parti sociali.

Per queste ragioni, preannuncio che noi voteremo a favore degli emendamenti 21.100 e 21.101 ed invito la maggioranza a riflettere bene prima di respingere questi emendamenti, che si propongono di ripristinare la normativa approvata in prima lettura al Senato (che limitava la norma alla sola fattispecie della panificazione), restituendo la materia come è giusto, alle parti sociali. Se le parti sociali ritengono di introdurre anche questa deroga la facciano pure, ma non sia il Parlamento ad intervenire in materia che non gli spetta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BASILE, *relatore*. Sugli emendamenti 21.100 e 21.101 mi rimetto al Governo.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

Vorrei dire al senatore Malabarba che mi riesce difficile capire come un apprendista di un mestiere non facile quale la ristorazione possa imparare a gestire i tavoli – chi ha fatto questo mestiere sa che non è la cosa più facile del mondo – senza aver fatto pratica. Se si deve fare pratica in un *night-club* per imparare una professione è difficile farla quando il locale è chiuso.

Detto questo, ripeto che il mio dissenso originario era motivato non già da un problema di contenuto, bensì di ordine legislativo. La mia preoccupazione era di evitare sovrapposizioni.

Considerato che la Camera mi ha dato un'altra indicazione e considerato che il tema sarà comunque oggetto di attenzione in un altro provvedimento più ampio e trattato con le parti sociali, che è stato già approvato dal Consiglio dei ministri e che arriverà a breve alla vostra attenzione, non posso non confermare un parere negativo.

PRESIDENTE. Signor Ministro, senza entrare nel merito, credo vi siano molti locali che aprono soltanto in orario serale e notturno e non sono esclusivamente i *night-club*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.100, identico all'emendamento 21.101.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.100, presentato dal senatore Bedin, identico all'emendamento 21.101, presentato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1329-B

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, desideravo sottoscrivere, insieme al senatore Ripamonti, gli emendamenti 21.100 e 21.101.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 22, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 24 e 25 sono identici, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 27 è identico all'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati due emendamenti identici, soppressivi dell'intero articolo, che si danno per illustrati.

Metto ai voti, pertanto, il mantenimento dell'articolo 28, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento da intendersi illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BASILE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BUTTIGLIONE, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.100, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 30, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Colleghi, le dichiarazioni di voto, considerati i tempi residui, non saranno molto lunghe. Vi ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la votazione finale sarà effettuata mediante procedimento elettronico.

MARINO *(Misto-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com)*. Signor Presidente, non posso purtroppo annunciare un voto favorevole al provvedimento; preannunzio l'astensione dei Comunisti Italiani per sottolineare i gravi ritardi del nostro Paese con riferimento al recepimento e all'attuazione del diritto comunitario.

Abbiamo circa 150 direttive, per 40 delle quali è scaduto il termine di trasferimento nell'ordinamento interno. Vi sono molti procedimenti di costituzione in mora per infrazioni al diritto comunitario e numerose sentenze di inadempimento nei confronti dell'Italia. Il settore ambientale, ad esempio, annovera diverse procedure di infrazione.

Quindi, non si può non segnalare la necessità di fare in modo di non incorrere ulteriormente in procedure di infrazione e quindi di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni assunte in sede europea.

Infine, desidero segnalare la necessità di valorizzare il ruolo e le responsabilità delle Regioni sin dalla fase di formazione delle normative comunitarie: non basta il solo parere della rappresentanza delle Regioni.

In più, signor Presidente, noto con dispiacere che si è provveduto ad una blindatura del testo rispetto alle esigenze che sono state poste in questo dibattito.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario di Rifondazione Comunista alla legge comunitaria, non tanto sull'articolato o nel suo complesso, ma soprattutto per la gravità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, reiterata qui in modo molto preoccupante dalle affermazioni del ministro Buttiglione, in quanto interviene esattamente in combinato con le altre materie di riforma di mercato del lavoro contenute nelle deleghe che sono all'ordine del giorno del Senato. Questa è la questione.

Infatti, non è vero che è stato ritirato il disegno di legge n. 848-*bis*, che contiene la cancellazione di parti importanti dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come aveva fatto in qualche modo intendere il Presidente del Consiglio in sede di conferenza stampa di fine d'anno, ma è al nostro ordine del giorno ancora una volta.

Se mettiamo insieme questo con le modifiche richieste sulla questione della legge n. 223 del 1991, cioè quelle che danno mano libera al Governo di riformulare tutta la materia relativa ai licenziamenti collettivi e agli ammortizzatori sociali, ciò significa uno sfondamento totale delle questioni relative al mercato del lavoro e il totale superamento di qualsiasi relazione con le organizzazioni sindacali sulla questione; si delega al Governo di legiferare in materia.

La questione specifica poi, che abbiamo appena affrontato, dell'articolo 21 concernente l'estensione dell'apprendistato dai panificatori ad una serie di altri esercizi è altrettanto preoccupante.

Quindi, proprio per queste ragioni, ci dispiace di votare contro l'insieme della legge comunitaria, ma questi passaggi che sono stati introdotti insieme alla discussione che abbiamo in programma proprio nelle prossime settimane costituiscono una miscela esplosiva rispetto alla questione della deregolamentazione del mercato del lavoro.

Invito anche i colleghi del centro-sinistra a riflettere sulla gravità delle dinamiche che sono in corso e ad esprimere un voto contrario di presa di distanza sugli aspetti che riguardano il mercato del lavoro. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, annuncio, per i motivi già esposti nel mio intervento, il voto di astensione del Gruppo Verdi-U.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non contrastano sul piano formale con l'impianto generale della normativa comunitaria, anzi arricchiscono il recepimento di disposizioni europee.

Potremmo concludere qui la dichiarazione di voto se considerassimo la legge comunitaria una presa d'atto; potremmo annunciare che confermiamo il voto favorevole dato in prima lettura oltre sei mesi fa, pur confermando le rilevanti critiche nel merito, in particolare sugli articoli 21, dal punto di vista sociale, e 12 dal punto di vista economico.

Noi però non consideriamo la legge comunitaria come la ratifica di una serie di atti dovuti. Noi consideriamo l'Europa, viviamo l'Europa come una delle dimensioni in cui si esercita la sovranità popolare. Per questo il nostro voto favorevole, che preannuncio, è integrato da alcune indicazioni politiche sulle quali misureremo la prossima legge comunitaria. Le risposte del Governo e della sua maggioranza a queste indicazioni, e non più solo il formale riferimento ad impegni europei, entreranno in quell'occasione fra i criteri di scelta del nostro voto in Senato.

La prima indicazione politica riguarda la struttura della legge comunitaria. Per la normativa comunitaria noi preferiamo senza incertezze il recepimento diretto rispetto alla delega.

Questo strumento offre maggiore celerità e maggiori certezze proprio sulla finalità della legge comunitaria, che è quella di farci rispettare tempi e contenuti delle norme che l'Italia ha contribuito a codificare a Bruxelles. Il recepimento diretto rende poi più trasparente l'Europa ai cittadini italiani e consente al Parlamento di svolgere, anche nella dimensione europea, il suo compito di espressione della sovranità popolare. Ormai gran parte delle norme comunitarie tocca da vicino i cittadini. Ricordo solo la concretezza delle disposizioni in materia alimentare, sulle quali ci siamo soffermati, per cui deve risultare chiaro chi e come ha deciso.

Per quanto riguarda il Senato, ed il Parlamento in generale, ribadisco l'esigenza di salvaguardare la legge comunitaria dalla tentazione, ricorrente da parte del Governo, di farsi attribuire nuove deleghe legislative, talora senza neppure la sufficiente specificazione dei criteri secondo i quali vanno regolamentate le singole materie. Questa legge comunitaria contiene altre cinque deleghe. Non sono poche, sono troppe, perché si aggiungono ad una serie di altre; sono troppe rispetto all'insieme della legge; sono troppe soprattutto perché, e la denuncia è stata fatta l'anno scorso proprio dal ministro Buttiglione, non vengono neppure esercitate, andando così ad accrescere il ritardo italiano nella trasposizione della normativa comunitaria.

La preferenza per il meccanismo dell'attuazione diretta e regolamentare delle direttive supera comunque il tradizionale confronto tra Governo e Parlamento. Come ho già detto, essa consente ai cittadini di verificare direttamente l'esercizio della loro sovranità. Inoltre, questa preferenza consentirà di valorizzare al meglio le Regioni nell'attuazione delle direttive comunitarie, anche alla luce delle modifiche introdotte all'articolo 117 della Costituzione. È questa la seconda indicazione politica con cui accompagniamo il nostro voto.

Se la maggioranza condividerà e sosterrà questa nostra indicazione, il Parlamento sperimenterà un altro strumento di avvicinamento della normativa europea ai cittadini attraverso la concretezza delle Regioni. Di questo avvicinamento c'è ormai urgente bisogno, vista la dimensione costituzionale da una parte e continentale dall'altra, che l'Unione ormai assume.

Si può cominciare comunque, anche prima dell'attuazione delle norme che abbiamo approvato questa mattina, concernenti le modifiche del Titolo V della Costituzione, a superare i limiti che attualmente ci sono con gli strumenti già esistenti, applicando puntualmente e valorizzando le norme della legge comunitaria, in particolare quelle introdotte con la comunitaria del 2000, che prevedono la trasmissione alle Regioni dei progetti di atti comunitari, di modo che sugli stessi il Governo possa acquisire il parere di queste ultime.

Va anche valorizzato il ruolo della Conferenza Stato-Regioni, in particolare la sua sessione speciale che semestralmente è dedicata alla trattazione delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Si può eventualmente prevedere un ampliamento delle sessioni annuali.

Ma la rapidità e, soprattutto, la qualità del recepimento dipendono molto di più dalla capacità del sistema repubblicano (Parlamento, Governo, Regioni) di contribuire alla fase ascendente, durante la quale si forma la volontà dell'Unione. È la terza indicazione politica che offriamo all'attenzione della maggioranza e del Governo.

Sugli strumenti e sui metodi nazionali per raggiungere questo obiettivo mi sono soffermato in ogni occasione di esame della legge comunitaria, in questa e nella scorsa legislatura. Rimando a quelle indicazioni, non solo per sottolineare il ritardo che si sta accumulando in questo delicato aspetto della vita europea in Italia, ma anche perché in questa occasione è più urgente richiamare l'attenzione sugli strumenti e sui metodi che in tale materia l'Europa sta perfezionando. Mi riferisco ai lavori della Convenzione per il futuro Trattato dell'Unione.

Credo che come Senato dobbiamo prestare una specifica attenzione alle soluzioni che si vanno prefigurando per garantire la partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo normativo europeo. Si tratta di una questione decisiva, domani più di oggi. È stato stabilito all'ultimo Consiglio europeo di Copenaghen, come ho ricordato in discussione generale, che tra due anni l'Europa passerà da 15 a 25 membri. In quella dimensione sarà in gioco una più complessiva ridefinizione dei singoli interessi nazionali.

Noi siamo stati e siamo favorevoli all'allargamento, ma non c'è alcun dubbio che l'ingresso di dieci nuovi Paesi introduca delle nuove opportunità, nell'architettura dell'Unione, che richiedono al Parlamento italiano sia di essere più attento, più vigile nella definizione preventiva degli interessi nazionali all'interno del quadro comunitario, sia di poter confrontare la propria posizione con gli altri Parlamenti nazionali.

Non tutte le soluzioni finora emerse nel dibattito alla Convenzione sono intercambiabili. Ad esempio, esprimo qui l'opposizione al Congresso dei popoli europei, che il presidente della Convenzione, Valéry Giscard d'Estaing, continua a sostenere, malgrado l'entusiasmo moderato che esso suscita.

Noi ci troviamo invece più vicini alle elaborazioni della Commissione europea. Romano Prodi non ha infatti ripreso la formula del Congresso nelle sue proposte istituzionali, ritenendo che i Parlamenti nazionali debbano essere coinvolti attraverso il loro controllo del rispetto del principio di sussidiarietà, ed ha invitato la Convenzione ad approfondire altri due temi rilevanti: rafforzare la cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, a proposito del coordinamento delle politiche economiche; attribuire ai Parlamenti nazionali la facoltà di esprimersi sulle modalità di finanziamento dell'Unione: due proposte molto concrete che riguardano le risorse finanziarie e, quindi, danno effettivo potere ai Parlamenti nazionali.

Per la Commissione, «il controllo che i Parlamenti nazionali esercitano sui Governi è il modo migliore per esprimere la loro influenza sulle attività dell'Unione». Questo controllo può essere migliorato con alcune modifiche del Trattato di Amsterdam. È questo il suggerimento che mi permetto di sottoporre ai rappresentanti italiani alla Convenzione europea.

Ma intanto basterebbe cominciare ad applicare da noi il Trattato di Amsterdam e il Protocollo sui Parlamenti nazionali. Il Governo – l'ho già ricordato – non lo fa. Il Parlamento non se ne cura. Lo richiamo ancora una volta, come l'anno scorso, a conclusione di questa ulteriore tappa della nostra riflessione: il riferimento a quel Protocollo è l'unica maniera perché la legge Comunitaria non sia una presa d'atto. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e della senatrice De Zulueta. Congratulazioni).*

PEDRIZZI *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI *(AN)*. Signor Presidente, essendo intervenuto in discussione generale, prendo la parola solamente per dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale a questa legge comunitaria. *(Applausi del senatore Nessa).*

PRESIDENTE. La ringrazio, anche per la sintesi, senatore Pedrizzi.

DE ZULUETA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA *(DS-U)*. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo, non posso non fare qualche osservazione.

Questo voto non è automatico. Il nostro rappresentante in Commissione lavoro ha spiegato molto chiaramente quali sono le nostre preoccupazioni, il nostro rammarico che si sia utilizzato questo strumento per introdurre impropriamente una delega superflua e, soprattutto, pericolosa per i diritti già acquisiti dai lavoratori italiani.

Noi consideriamo un'ulteriore forzatura gli emendamenti che sono stati apportati su questo tema alla Camera e per questo noi abbiamo appoggiato con convinzione gli emendamenti correttivi che sono stati presentati qui dai colleghi dell'Ulivo.

Altrettanta preoccupazione abbiamo per quanto riguarda le modifiche (anche queste improprie, perché questo non era lo strumento legislativo appropriato) che sono state apportate per quanto riguarda la legislazione nel campo alimentare.

Voglio anche dire che arriviamo a questa votazione tardi e non c'è dubbio che questo modifica un po' il profilo del nostro consenso. Questo ritardo è dovuto a un atteggiamento da parte del Governo che è stato, purtroppo, non coerente.

Il metodo di lavoro che è stato introdotto con convinzione nella prima discussione quest'estate nella Giunta per gli affari delle Comunità europee dal ministro Buttiglione ci vedeva partecipi e consenzienti, soprattutto nel tentativo di razionalizzare questo strumento, per prevenire e correggere un *handicap*, una poderosa zavorra che l'Italia si porta dietro e cioè il peso accumulato dei contenziosi con l'Unione.

Tutto questo sembra una speranza piuttosto velleitaria, vedendo il ritmo con il quale si è poi affrontata la discussione, nel corso della quale si è permesso che lo strumento diventasse incongruo, che fosse trasformato in *omnibus*, infilandoci argomenti impropri e forzando le decisioni soprattutto nel campo del lavoro, che erano fortemente contrastate dall'opposizione.

Fino ad ora, in questo passaggio legislativo annuale, vi è stato un tradizionale accordo *bipartisan* nel Parlamento italiano. Tuttavia, vorrei far notare che non è più detto che tale passaggio sarà così consensuale, soprattutto se continua l'uso di questo strumento per fini impropri, soprattutto perché ci stiamo avvicinando – come ha sottolineato il senatore Bedin – all'ora della verità per quanto riguarda il nostro progetto europeo.

In primo luogo, è importante che venga consentito al Parlamento – e questo non è stato fatto in modo adeguato – di esprimersi con chiarezza sui temi che sono all'attenzione della Convenzione. Questo lavoro è rimasto sotterraneo ed inefficace rispetto al fine di determinare la politica del

Governo in questo campo. C'è un'ambiguità, una ritrosia da parte del Governo e della maggioranza a chiarire apertamente quali sono gli intendimenti nella stesura della Costituzione europea.

Il senatore Bedin ha illustrato con chiarezza nel suo intervento alcune proposte molto nette che sono state fatte da parte della Commissione europea. Ebbene, quel documento non è stato ancora fatto oggetto di una chiara discussione in Parlamento. In questo modo, l'Italia viene a mancare al suo ruolo tradizionale – ed è già da più di un anno che le cose stanno così – di Paese propositore e sostenitore delle soluzioni più avanzate per un progetto europeo su base comunitaria.

Un ripensamento in questo campo deve essere chiarito e, se ci fosse, potrebbe portare ad una divisione anche su questo passaggio, in futuro. Pertanto, voteremo a favore, ma intendiamo avvertire il Governo che le nostre preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda le forzature fatte nel campo del lavoro, non possono che farci guardare con uno spirito molto più critico ai decisivi passaggi successivi della fase costituente dell'Unione. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero *(UDC:CCD-CDU-DE)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dell'UDC sulla legge comunitaria.

CHIRILLI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRILLI *(FI)*. Signor Presidente, farò alcune brevissime considerazioni, che si uniscono a quelle dei colleghi che mi hanno preceduto, i quali hanno già illustrato la platea delle oltre trenta direttive comunitarie recepite con il provvedimento in esame.

Sono riflessioni di natura politica, utili per il carattere di transizione che questo provvedimento è ormai destinato a segnare nella nostra storia parlamentare. Le ragioni sono evidenti e discendono dal fatto che, fra due anni, una nuova Europa sarà davanti a noi, più estesa e con regole nuove. Le Regioni incalzano e chiedono chiarezza sulle loro competenze, sia nella fase ascendente, sia in quella di recepimento degli atti normativi europei.

Non è un caso che molto opportunamente l'articolo 1 del provvedimento in esame abbia stabilito la natura sostitutiva e cedevole dei decreti legislativi adottati nelle materie di competenza legislativa delle Regioni.

Oggi, con soddisfazione, grazie soprattutto alla competente determinazione del ministro Buttiglione, registriamo, da un lato, il grande recupero che la legge La Pergola ci ha permesso dello svantaggio che caratte-

rizzava il Paese nell'adeguamento della nostra legislazione al diritto comunitario; dall'altro, non possiamo non comprendere che è giunto il momento per il nostro Paese di assumere un ruolo da protagonista nella fase ascendente – mi riferisco all'intervento del collega Bedin – una fase in cui si forma la volontà dell'Unione.

Un'Europa allargata richiederà un Parlamento più solerte e attento alla definizione preventiva degli interessi nazionali. Con questa consapevolezza e con la stessa determinazione che distinse i padri fondatori, intendiamo proseguire nell'impegnativo compito di essere *partner*-guida dell'Unione europea e in questo programma di lavori si inserisce il parere favorevole al provvedimento in esame che preannuncio a nome di Forza Italia. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Salzano. Congratulazioni).*

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, era mia intenzione votare favorevolmente questo provvedimento essendone condivisibile l'impianto, così come ha detto il senatore Bedin. All'articolo 13, però, la norma così come prevista, creerà molti disguidi dal giorno successivo della sua approvazione: i medici generici, specializzati in odontoiatria, non potranno esercitare più la professione di odontoiatra non essendo prevista una norma transitoria per il recepimento della sentenza della Corte europea.

Il ministro Buttiglione in Aula, nel recepire un ordine del giorno presentato da alcuni colleghi, si era impegnato a risolvere il problema e ci saremmo aspettati che la soluzione fosse individuata alla Camera, con l'introduzione di una norma transitoria.

Questa norma transitoria non c'è; il che significa che il giorno dopo la pubblicazione di questo provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* tutti gli studi dei medici chirurghi specializzati in odontoiatria dovranno essere chiusi. È un problema serissimo che chiedo all'Assemblea di valutare. Mi asterrò dalla votazione perché non intendo in alcun modo prendere parte ad una tale decisione, contrariamente a quanto penso invece per l'impianto della legge che condivido.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione del disegno di legge:

(1577) ***Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1577, già approvato dalla Camera dei deputati.

Considerata l'ora tarda del termine dei lavori dell'Assemblea di ieri ed il proficuo lavoro di stamani, propongo di dare inizio all'esame del disegno di legge, rimandando la successiva fase alla seguente settimana.

Il relatore, senatore Ziccone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che riguarda «Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti», è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione giustizia del Senato ha però ritenuto di introdurre una serie di notevoli e significativi interventi modificativi che hanno uno scopo fondamentale e unitario, quello di rendere questo istituto ancor più significativo e importante per raggiungere lo scopo principale che è il così detto patteggiamento.

Come tutti sanno, è questo un istituto introdotto nell'ordinamento italiano a seguito della modifica del codice di procedura penale e per effetto dell'attuazione del principio accusatorio e di maggior potere dispositivo lasciato alle parti. Era un istituto che aveva lo scopo di deflazionare notevolmente il procedimento penale, perché soltanto una forte e reale deflazione del procedimento penale, riservando, in altri termini, il normale procedimento penale a un numero molto relativo di reati, dava la possibilità di un'applicazione del codice accusatorio necessariamente e fatalmente più lunga e complicata del procedimento penale del codice del 1930.

Con questo intervento l'istituto, dopo oltre 10 anni di sperimentazione, viene in un certo senso convalidato e potenziato rispetto alla situazione preesistente. In altri termini ci si augura e si vuole perseguire lo scopo di un patteggiamento, di un rito alternativo, che deflazionerà in modo ancora più sensibile il processo, per evitare uno degli inconvenienti ormai lamentato da tutti e in tutte le sedi: l'eccessiva lungaggine dei procedimenti penali che, come tutti sanno, porta nella maggior parte dei casi,

o in moltissimi casi, soprattutto per reati minori, alla prescrizione, che è la negazione di qualunque forma di processo significativo.

Ora, proprio per questa ragione la legge si muove sul piano delle maggiori possibilità di favorire e agevolare il rito alternativo, attraverso, in primo luogo – ed è questa la questione su cui vi sono stati maggiori contrasti in sede di Commissione giustizia della Camera – il limite della pena. Tra le due possibilità (quella di non avere nessun limite della pena per il patteggiamento e quella di mantenere il limite a due anni) è stata scelta una misura intermedia, di cinque anni, che sostanzialmente consentirebbe per molti fatti e per molti reati la possibilità del patteggiamento.

C'è poi una serie di norme che ha avuto e ha come giustificazione e significato quello di apportare correzioni per l'applicazione dilatata del patteggiamento. Vale a dire che, nel momento in cui si applica il rito del patteggiamento non più solo a reati definiti bagatellari o quasi (o comunque di lieve entità), ma anche – e il limite di cinque anni certamente lo consentirebbe – a reati di notevole gravità, si è ritenuto di introdurre il principio di non lasciare la parte offesa scoperta dalla necessaria tutela, rispetto a procedimenti che dovrebbero chiudersi prima di un accertamento processualmente particolareggiato e di lunga durata nel tempo, per la ristorazione degli interessi, per il risarcimento del danno o per le altre forme di risarcimento possibili.

Al riguardo, la Commissione ha operato una scelta molto decisa – devo dire anche a seguito di una discussione notevole che ha visto, su questo piano, tutta la Commissione, senza esclusioni e senza differenziazioni tra maggioranza e opposizione, avvertire assai sensibilmente questa preoccupazione – e ha accettato sostanzialmente il principio di considerare la sentenza di patteggiamento una sentenza valida per promuovere e per avere la responsabilità almeno di colui il quale sceglie il patteggiamento nei confronti della parte offesa.

Sotto questo aspetto, vi sono anche altre norme che hanno, in qualche modo, moderato un inconveniente che è stato lamentato da varie parti con riferimento al patteggiamento, e cioè questa sorta di contraddizione, non facilmente accettabile nella nostra cultura giuridica, di una definizione che, da un lato, prevedeva l'applicazione della pena e, dall'altro, non aveva il significato di una vera e propria sentenza di condanna.

Tale questione travagliata è stata molto discussa in questi anni. L'orientamento prevalente tanto della giurisprudenza, quanto anche delle innovazioni legislative che si sono susseguite su questo terreno – e parlo della giurisprudenza non soltanto penale, ma anche e soprattutto di quella del Consiglio di Stato – hanno spinto il legislatore, in questo caso la Commissione, a prevedere un ulteriore scivolamento verso un significato di accertamento della colpevolezza, verso il significato cioè di considerare, a quasi tutti gli effetti, la sentenza di patteggiamento come una vera e propria sentenza di condanna.

Da qui, il rovescio della medaglia e cioè la possibilità che è stata introdotta di permettere anche nei confronti delle sentenze di patteggiamento la revisione che, come tutti sanno, è un sistema eccezionale per ritrovare

la verità nell'ipotesi di un'ingiusta condanna anche se accettata dalla stessa parte.

Sempre per l'intervento della Commissione giustizia – forse non registrando in questo caso lo stesso tipo di convergenza tra maggioranza e opposizione – nel disegno di legge si è voluta dare un'ulteriore spinta verso questo istituto. Si tratta infatti, come ripeto, di un istituto che la maggioranza considera fondamentale per poter ripristinare il processo penale in termini di reale esigenza e per i fatti più importanti e non come sistema che deve riguardare le centinaia di migliaia di reati che si realizzano in Italia.

Si è voluto incoraggiare l'applicazione diretta, attraverso il giudice che pronuncia la sentenza dibattimentale, di una serie di istituti che fanno già parte dell'ordinamento (tra questi, per primo, l'affidamento in prova al servizio sociale) e che oggi, come tutti sanno, dal punto di vista concettuale e non tanto materiale e reale, trovano la loro applicazione in momenti che sono successivi alla sentenza di condanna, cioè al momento dell'esecuzione della pena.

La Commissione ha operato una scelta, a mio avviso, conforme a ciò che si verifica nella realtà. Tutti sanno che, nell'esperienza, quando si applica l'affidamento in prova al servizio sociale, anche in relazione a modifiche intervenute recentemente, non si ha sempre un periodo di sperimentazione in carcere, secondo la concezione originaria dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Si sa che l'esecuzione della pena può essere sospesa; il condannato può chiedere il provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale e, senza la necessità di un solo giorno di carcere, si può ottenere l'affidamento sulla base di circostanze che riguardano normalmente il comportamento del reo successivamente alla commissione del reato.

Si è pensato che consentire questa possibilità in sede di patteggiamento possa oggi rappresentare un notevole incentivo a ricorrere a questo istituto, soprattutto in considerazione di un'altra circostanza: sotto alcuni aspetti, la modifica che operiamo sul patteggiamento non è tutta nel senso del favore verso l'imputato perché, come ho detto prima, si afferma il principio di una parificazione sempre più chiara della concezione del patteggiamento verso sentenza di condanna.

In questo quadro la maggioranza della Commissione ha ritenuto di inserire anche provvedimenti che concernono direttamente la decarcerizzazione, un altro obiettivo che si dichiara in tutte le sedi di voler raggiungere, anche attraverso la cosiddetta depenalizzazione.

Qui non ci occupiamo di depenalizzazione, bensì di un'altra possibilità: proponiamo un aumento dei limiti previsti per la sostituzione della pena carceraria con altri tipi di pena, già previsti nel nostro ordinamento. Questo, in sostanza, il significato del disegno di legge; ritengo di poter intervenire più esaurientemente in fase di replica e durante l'esame degli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Antonino Caruso).*

PRESIDENTE. Non essendo state presentate questioni pregiudiziali o sospensive, dichiaro aperta la discussione generale che, come concordato, si svolgerà nella seduta pomeridiana di martedì prossimo. Nella seduta antimeridiana sarà discusso invece il disegno di legge n. 1094, recante l'attuazione dell'articolo 122 della Costituzione.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

LAURO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO *(FI)*. Signor Presidente, vorrei sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione 3-00820 con carattere di urgenza, presentata al Governo questa mattina, riguardante la possibilità per milioni di cittadini di rivalersi nei confronti delle compagnie di assicurazione per premi illegittimamente pagati. Infatti, la recente sentenza della Corte di cassazione del 9 dicembre scorso permette questo tipo di intervento. Il Governo, per evitare interventi da parte delle compagnie assicurative, potrebbe operare per una maggiore trasparenza del mercato assicurativo e per evitare ritorsioni nei confronti dei rivalenti.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, prendo atto della sua richiesta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,14)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,15

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329-B)

ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati;

2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;

2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;

2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;

2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di IVA;

2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;

2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita;

2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita.

2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;

2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;

2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;

2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;

2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;

2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana;

2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie;

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;

2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.

EMENDAMENTI

1.100

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, trasferire la direttiva 2002/53/CE, del 13 giugno 2002, dall'allegato A all'allegato B.

1.101

BEDIN

Improponibile

Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:

«1977/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/335/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

1.102

BEDIN

Improponibile

Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:

«2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti

da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolari prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli

---

1.103

BEDIN

Improponibile

Al comma 1, allegato B, premettere la seguente voce:

«2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

1.104

BEDIN

Improponibile

Al comma 1, allegato B, dopo la voce: «2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio» *aggiungere la seguente:*

«2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

IZZO, LAURO, CHIRILLI, NESSA, ZORZOLI, TRAVAGLIA, MALAN, SCOTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in ordine all'approvazione del disegno di legge: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002»,

impegna il Governo,

in sede di esercizio della delega, a non penalizzare il settore mercantile marittimo in relazione a quanto già consentito dalle disposizioni vigenti nei settori aereo e militare per le protezioni antincendio.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonché a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

EMENDAMENTI

2.100
BEDIN
Respinto

Al comma 1, lettera c)*, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «identificati in base al criterio che la materia nella quale si verifica la violazione è già presidiata da sanzioni penali.

2.101
BEDIN
Improponibile

Al comma 1, lettera c), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.
Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vi-

genti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Cfr. articolo 8

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernenti l'attuazione della suddetta direttiva.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2.

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i princìpi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

*(Modifica all'articolo 1469-*sexies *del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99)*

1. All'articolo 1469-*sexies,* primo comma, del codice civile, dopo le parole: «che utilizzano» sono inserite le seguenti: «o che raccomandano l'utilizzo di».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Il comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

«*5.* Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-*ter* e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione».

ARTICOLO 8 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernenti l'attuazione della suddetta direttiva.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo deliberata dalla Camera dei deputati

(Modifica all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici)

1. All'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è soppresso.

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

ARTICOLO 10 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, le parole: «la lettera *a),* punto 1), del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la lettera *b),* punto 1), del comma 1».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719)

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo se si tratta di ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;

b) prevedere che l'idoneità all'alimentazione umana delle sostanze di cui alla lettera *a)* debba essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;

c) prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera *a)* sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all'autorità sanitaria competente.

EMENDAMENTO

11.100

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «comunicazione da parte del produttore all'autorità sanitaria competente» *con le parole:* «autorizzazione dell'autorità sanitaria competente».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187)

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere un regime differenziato per le «paste alimentari fresche» da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilità non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le «paste alimentari fresche pastorizzate» da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;

b) stabilire che le diciture «paste alimentari fresche» e «paste alimentari fresche pastorizzate» siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo.

EMENDAMENTI

12.100
BEDIN
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente

«1. L'articolo 36 della legge 1º marzo 2002 n. 39, recante modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, è abrogato».

12.101
TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Al comma 1, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

«a) prevedere un regime differenziato per le "paste tradizionali fresche" da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilità non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le "paste pastorizzate fresche" da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilità non superiori a venti giorni dalla data di produzione;

b) stabilire che le diciture "paste tradizionali fresche" e "paste pastorizzate fresche" siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, così come i termini per il consumo».

12.102
BEDIN
Respinto

Al comma 1, lettere a) *e* b) *sostituire le parole:* «paste alimentari fresche» *con le seguenti:* «paste tradizionali fresche;».

Conseguentemente, alle medesime lettere, sostituire le parole: «paste alimentari fresche pastorizzate» *con le seguenti:* «paste pastorizzate fresche».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-*bis*) ribadire che le paste alimentari di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187,

possano essere poste in vendita esclusivamente in imballaggi preconfezionati, prevedendo idonee sanzioni per i contravventori».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29novembre 2001, nella causa C-202/99)

1. All'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: «Stato» sono soppresse le seguenti parole: «, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico».

2. All'articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: «iscrizione» sono soppresse le seguenti: «i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché».

3. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abrogato.

ARTICOLO 14 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano)

1. Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo può tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, prevedendo per queste ultime

idonei sistemi che garantiscano i consumatori dal rischio di contraffazione, sentite le categorie interessate della produzione dei farmaci di automedicazione e le associazioni di consumatori. Tali sistemi sono adottati entro il 30 giugno 2004.

ORDINI DEL GIORNO

G14.1
COZZOLINO
Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica, in ordine all'approvazione del Progetto di legge «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002» (S. 1329-B);

premesso che:

la legge n. 39 del 2002 (Comunitaria 2001) disciplina all'articolo 40 la definizione del bollino autoadesivo a lettura automatica riferito ai farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale al fine della loro autenticità e sicurezza;

considerato che:

l'articolo 14 del disegno di legge «Legge comunitaria 2002» distingue le disposizioni relative ai bollini farmaceutici tra le confezioni dei medicinali soggetti a prescrizione medica e quelli non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 539;

visto che:

in relazione a quanto sopra prevede per questi ultimi l'adozione di idonei sistemi che garantiscono i consumatori dal rischio di contraffazione, sentite l'organizzazione della produzione dei farmaci di automedicazione e delle associazioni dei consumatori, e che tali sistemi sono da adottarsi entro il 30 giugno 2004,

impegna il Governo:

a ricercare, coerentemente con l'articolo 14 della presente norma, le migliori soluzioni di ordine tecnico per garantire la maggior sicurezza possibile ai consumatori; fermo restando che, in caso di mancata definizione di tali soluzioni, dal 30 giugno 2004 si applica quanto previsto dalla legge n. 39 del 2002 – articolo 40.

(*) Accolto dal Governo.

G14.2
BAIO DOSSI
Non posto in votazione (*)

Premesso che è in approvazione al Senato della Repubblica il Progetto di legge «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002» (S. 1329-B);

considerato che:

l'articolo 14 del disegno di legge «Legge comunitaria 2002» distingue le disposizioni relative ai bollini farmaceutici tra le confezioni dei medicinali soggetti a prescrizione medica e quelli non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 539, e che la Comunitaria 2001 disciplina i «bollini adesivi a lettura automatica» per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale;

visto che:

in relazione a quanto sopra l'articolo 14 prevede per i medicinali non soggetti a prescrizione medica l'introduzione di idonei sistemi che tutelino i consumatori dal rischio di contraffazione, sentite le rappresentanze della produzione dei farmaci di automedicazione e delle associazioni dei consumatori, e che tali sistemi sono da adottarsi entro il 30 giugno 2004,

impegna il Governo:

a ricercare, coerentemente con l'articolo 14 della presente legge, le migliori soluzioni di ordine tecnico per garantire la maggior sicurezza possibile ai consumatori; fermo restando che, in caso di mancata definizione di queste soluzioni, dal 30 giugno 2004 si applica quanto previsto dalla legge n. 39 del 2002 - articolo 40».

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Pubblicità dei dispositivi medici e dei presìdi medico-chirurgici e modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici)

1. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicità dei presìdi medico-chirurgici disciplinati

dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero dei dispositivi medici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In detta ipotesi, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto non più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore a quindici giorni, inizia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'azienda della documentazione integrativa richiesta.

3. Colui che effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

4. Il comma 2 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997 è abrogato.

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Ambito di applicazione) – 1.* Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attività di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneità».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2*-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,* ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.

2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, è riconosciuta la formazione delle «*Fachhochschulen*» nella Repubblica Federale di Germania, purché sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attività di architetto con il titolo professionale di architetto e purché detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto.

2-quater. Sono, altresì, ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-*bis* o nell'allegato A.

2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Università che li rilasciano».

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Competenze e procedimento) – 1.* I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di architetto nel territorio della Repubblica italiana.

2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:

a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorità che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicità;

b) un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di

moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresì risultare che l'interessato non è stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo è stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se è decorso un termine più breve, che nei confronti dell'interessato è stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;

c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.

4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta la completezza e la regolarità della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni.

6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indìce, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

b) il Ministero degli affari esteri;

c) il Ministero della giustizia;

d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 può essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.

8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.

9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto è altresì trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.

10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-*quater*, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento può essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo».

4. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 - *(Ammissione alla prestazione di servizi) – 1.* Sono ammessi all'esercizio dell'attività disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneità, previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all'articolo 1 che:

a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2-*bis,* o si trovano nella situazione prevista dall'articolo 6;

b) esercitano legalmente l'attività relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.

2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.

3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili».

5. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis.* - *(Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri) – 1.* Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia».

6. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Norme transitorie) – 1.* Sono riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attività disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:

a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;

b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione europea a coloro che ab-

biano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;

c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare è stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attività relative;

e) gli attestati rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all'allegato A».

7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776.

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Modifica all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 febbraio 2002, nella causa C-279/00)

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea».

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)

1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, è abrogato.

2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: «residenza» sono inserite le seguenti: «o il proprio domicilio professionale».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità in conformità dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;

b) garantire l'applicazione dei princìpi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;

c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio universale;

d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;

e) garantire il rispetto dei servizi riservati.

f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle località montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25».

2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

«È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi».

EMENDAMENTI

21.100

BEDIN

Respinto

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole da: «e di pasticceria» *fino alla fine del comma.*

21.101

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso

Id. em. 21.100

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di pasticceria» *fino alla fine del comma.*

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro il 13 agosto 2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attività previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;

b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;

c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla direttiva 2001/107/CE;

d) disciplinare, per le società di gestione e le società di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi dell'esercizio di una o più funzioni prevedendo modalità della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della responsabilità in capo alla società delegante;

e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva 2001/107/CE, condizioni di accesso all'attività per le SICAV e le società di gestione del risparmio che designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio;

f) prevedere che le società di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del con-

tratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta;

g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle società di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della direttiva 2001/108/CE.

3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potrà apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali)

1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:

a) la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;

b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;

c) l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;

d) l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Identico all'articolo 24 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«*2*-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202».

ARTICOLO 26 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Modifica all'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127, le parole: «Il Governo emana entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo, al fine di consentire il previo recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi».

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Identico all'articolo 25 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

«*f*-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;».

ARTICOLO 28 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare)

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «non compresi nell'allegato 1» sono soppresse;

b) all'articolo 7, i commi 9 e 10 sono abrogati;

c) all'articolo 8, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati e la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Programma di vigilanza annuale*»;

d) all'articolo 15, il comma 3 è abrogato.

EMENDAMENTI

28.100

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

28.101

BEDIN

Id. em. 28.100

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 29 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi)

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, è prorogato di un anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel rispetto altresì dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro nonché delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE;

c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e dell'attività di coordinamento tra le autorità degli Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorità di vigilanza;

d) prevedere che vengano fornite adeguate informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in altri Stati membri, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati in Italia, in conformità al principio dell'uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti;

e) prevedere, ai fini di quanto previsto alla lettera *a)* e per assicurare organicità alla normativa interna, il coordinamento della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le disposizioni rispettivamente contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nella legge 24 novembre 2000, n. 340, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in modo da assicurare le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori e prevedendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

29.100

BEDIN

Respinto

Al comma 2, lettera e), *sostituire le parole da:* «nel decreto legislativo 8 giugno» *fino a:* «adottati» *con le seguenti:* «nella legge 24 novembre 2000, n. 340, nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando le preminenti finalità di stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori, sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1958, n. 58, e stabilendo, in relazione a quanto contemplato dalla lettera *a)* del comma 2, che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, siano assunti».

ARTICOLO 30 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

Approvato

(Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE perquanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipidi società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie)

1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39, è prorogato di sei mesi.

ARTICOLO 31 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria)

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sarà informata ai princìpi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonché ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *e),* della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera *b)*;

b) individuare le modalità mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potrà coordinare le disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato B

Testo integrale della relazione del senatore Basile sul disegno di legge n. 1329-B

II disegno di legge n. 1329-B reca «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» e prevede, in altri termini la cosiddetta legge comunitaria per il 2002. Si tratta, com'è noto, di un disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 17 luglio 2002 e poi modificato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2002.

Si deve in primo luogo rilevare che, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il disegno di legge in esame consta di 31 articoli e due Allegati (A e B) e si suddivide in due Capi: il Capo I (articoli 1-5) è costituito essenzialmente da disposizioni generali sui procedimenti ai quali fare ricorso per l'adozione delle misure necessarie all'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie più complesse, mentre il Capo II (articoli 6-31) comprende specifiche disposizioni materiali di immediato adeguamento del diritto italiano al diritto comunitario e apposite disposizioni che fissano i particolari criteri di delega in determinati specifici ambiti. Il numero complessivo delle direttive da recepire e di 37 (22 con l'Allegato A e 15 con l'Allegato B).

È forse opportuno rammentare che, nel corso dei lavori della Camera dei deputati, sono stati aggiunti ben 6 nuovi articoli e sono stati integrati gli elenchi degli atti comunitari da recepire (16 ulteriori direttive), di cui agli Allegati A (10 nuove direttive) e B (7 nuove direttive), e ciò al fine di assicurare una più aggiornata e completa attuazione del diritto comunitario, sia in relazione all'esigenza di inserire nel disegno di legge comunitaria per il 2002 altre direttive in scadenza o talune direttive non ancora pienamente attuate nell'ordinamento italiano sia in considerazione della necessità di conformarsi a recenti pronunce della Corte comunitaria o dell'opportunità di adeguare il diritto interno al diritto comunitario con riferimento a procedimenti di infrazione già avviati. Si tenga però presente che la direttiva 2001/110/CE concernente il miele è stata trasferita dall'Allegato A all'Allegato B, per cui si renderà necessario acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto legislativo di attuazione.

Non è superfluo sottolineare che il disegno di legge qui considerato si presenta, dal punto di vista strutturale, sostanzialmente analogo alle precedenti leggi comunitarie. Si può infatti evidenziare l'ampio utilizzo dello strumento della delega legislativa per la predisposizione di una disciplina organica di determinate materie tecnicamente complesse (delega legislativa prevista dall'articolo 1 per l'attuazione delle direttive indicate negli Allegati A e B con la determinazione ad opera dell'articolo 2 dei relativi

principi e criteri direttivi) e l'appropriato ricorso alla tecnica della normazione diretta, laddove possibile, o a norme di delega in ordine a particolari aspetti di determinate materie (articoli 6-31).

Passando ora all'analisi del contenuto specifico del disegno di legge in esame, ritengo opportuno limitare la mia relazione alle sole modifiche intervenute nel corso dei lavori alla Camera dei deputati. Nell'articolo 1, comma 5, è stato introdotto l'obbligo di prevedere esplicitamente, nei decreti legislativi adottati dallo Stato in via preventiva nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome, la cosiddetta clausola di cedevolezza cioè il carattere meramente sostitutivo e cedevole delle disposizioni in essi contenute).

Nell'articolo 2, comma 1, lett. c), è stata apportata una modifica che ammette l'adozione di sanzioni penali, nel caso in cui si rendessero necessarie per assicurare l'osservanza dei decreti legislativi attuativi delle direttive elencate negli Allegati A e B, solo a tutela di «interessi costituzionalmente protetti» e non, come era invece previsto più genericamente dalla formulazione precedente, a protezione di «interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso ecosistema» (emendamento proposto dalla II Commissione della Camera).

L'articolo 4 del precedente testo del disegno di legge, contenente una delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di prodotti fitosanitari, è stato trasposto in *toto*, per mere ragioni di appropriata collocazione sistematica, nell'attuale articolo 8. Infatti, considerando tale disposizione come contenente un criterio specifico di delega, è apparso più corretto che essa facesse parte del Capo II del presente disegno di legge e non del Capo I, riguardante invece le disposizioni generali sili procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari« (emendamento proposto dal relatore sul disegno di legge in esame, onorevole Marco Airaghi).

L'articolo 9 del testo del disegno di legge inizialmente approvato dal Senato è stato soppresso in quanto una disposizione sostanzialmente identica era stata nel frattempo posta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), n, 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002 in materia di infrastrutture e trasporti (emendamento proposto dalla VIII Commissione della Camera).

Con l'articolo 10 si intende ovviare ad un mero errore materiale contenuto nell'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo (emendamento parlamentare presentato dall'onorevole Daniele Galli, del Gruppo FI, conformemente alle osservazioni del Ministero delle Attività produttive).

L'articolo 11 è stato riformulato al fine di consentire al Governo di modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della «legge comunitaria» in esame, l'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in modo tale che il divieto di aggiungere nelle bibite analcoliche so-

stanze diverse da quelle esplicitamente indicate nel predetto decreto presidenziale sia per un verso fondato sull'esigenza di tutela della salute umana e per altro verso basato su dati scientifici universalmente accettati e, infine, sia anche assistito dall'obbligo di previa comunicazione da parte del produttore all'autorità sanitaria competente. La modifica tende ad assicurare la conformità della normativa in questione, da un lato, con i principi di diritto comunitario in tema di libera circolazione delle merci, non subordinando più la possibilità di aggiungere, nelle acque gassate e nelle bibite gassate e non gassate, sostanze e additivi non elencati nella tabella allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958 ad una preventiva autorizzazione delle autorità sanitarie competenti e, d'altro lato, con il principio cosiddetto di precauzione. La precedente formulazione dell'articolo 11, come inizialmente approvato dal Senato, prevedeva invece l'abrogazione della disposizione in questione (articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958).

L'articolo 12 autorizza il Governo a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della «legge comunitaria» in esame, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, garantendo la differenziazione, per quel che concerne il termine di durabilità, del regime relativo alle «paste alimentari fresche» da vendersi sfuse (con la fissazione di un termine di durabilità non superiore a cinque giorni dalla data di produzione) da quello proprio delle «paste alimentari fresche pastorizzate» anch'esse da vendersi sfuse (con la fissazione di un congruo termine per la commercializzazione). Inoltre, l'articolo 12 autorizza altresì il Governo a stabilire che le suddette diciture e i termini di scadenza dei prodotti alimentari in questione siano resi visibili al consumatore sul banco di vendita. La *ratio* della norma è palesemente quella di assicurare, per un verso, una piena e corretta informazione ai consumatori sui prodotti alimentari e di soddisfare, per altro verso, le esigenze proprie degli operatori del settore (emendamento parlamentare presentato dall'onorevole Daniele Galli, del Gruppo FI).

L'articolo 14 pone uno specifico criterio di delega per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. La disposizione mira semplicemente a consentire che venga escluso l'obbligo di applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica con riguardo alle confezioni di medicinali non soggetti a prescrizione medica e, quindi, non erogabili dal servizio sanitario nazionale, purché sia predisposto per queste ultime confezioni di medicinali un sistema anticontraffazione a garanzia dei consumatori (emendamento proposto dalla XIV Commissione della Camera, con una formulazione concordata con l'Ufficio legislativo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministero della Salute).

L'articolo 15, comma 3, introdotto *ex novo*, riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazione della normativa vigente in tema di pubblicità di dispositivi medici (emendamento governativo).

Con l'articolo 16, commi 3 e 5, non si è apportato alcun mutamento sostanziale alle corrispondenti disposizioni precedenti del disegno di legge in esame, ma si è più semplicemente modificata la formulazione testuale delle suddette disposizioni allo scopo di renderla formalmente più corretta cosi da renderne più chiaro e comprensibile anche il contenuto.

Di carattere squisitamente redazionale anche la modifica apportata alla rubrica dell'articolo 17, resa cosi più analitica e quindi meglio corrispondente al contenuto della relativa disposizione.

L'articolo 19 è stato modificato, sia sotto il profilo formale, per porre rimedio ad alcuni errori di carattere materiale (nel comma 1 e nella disposizione di cui alla lettera d), sia sotto il profilo sostanziale, con l'aggiunta nel primo comma della disposizione di cui alla lettera f), introduttiva di un nuovo criterio di delega essenzialmente volto ad assicurare un livello elevato di efficienza del servizio postale anche nelle aree svantaggiate (emendamento parlamentare condiviso dal Governo).

Nell'articolo 21 vengono ampliate le eccezioni al divieto di lavoro notturno tra le ore 22 e le ore 6: all'unica deroga prevista nel testo approvato al Senato con riguardo agli apprendisti di età superiore ai 18 anni che lavorano presso aziende artigianali di panificazione, se ne aggiungono nuove relative agli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito di aziende artigianali di pasticceria, di aziende del settore turistico e dei pubblici esercizi (emendamento presentato dalla XI Commissione della Camera).

L'articolo 22 ha subito mutamenti puramente redazionali nelle disposizioni che conferiscono al Governo la delega ad attuare, mediante decreti legislativi da adottare entro il 13 agosto 2003, le direttive in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (emendamento governativo).

Le modifiche introdotte all'articolo 23, riguardanti segnatamente la rubrica dell'articolo e il testo del primo comma, sono giustificate dall'esigenza di indicare correttamente il titolo della raccomandazione comunitaria da attuare mediante regolamento.

L'articolo 26, introdotto *ex novo* alla Camera in considerazione dell'emanazione di una nuova direttiva comunitaria in materia di protezione dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche (la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002), stabilisce la proroga del termine di scadenza della delega prevista dalla legge 24 marzo 2001, n, 127, per l'approvazione del Testo Unico in materia di trattamento dei dati personali (emendamento governativo).

L'articolo 28 prevede l'introduzione di talune modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare al fine precipuo di conformarsi ai rilievi sollevati in sede comunitaria con riferimento alla causa C-270/02. In particolare, si tratta di eliminare le disposizioni legislative italiane investite dal contenzioso comunitario e le relative sanzioni (emendamento governativo).

L'articolo 29 dispone la proroga di un anno del termine, stabilito originariamente dall'articolo 1, comma 1, della legge comunitaria 2001 (legge 1º marzo 2002, n. 39), per l'attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi. Inoltre, vengono anche fissati nuovi specifici principi e criteri direttivi per consentire le modifiche al Testo Unico in materia bancaria e creditizia rese ormai necessarie dall'obbligo di dare attuazione organica alla direttiva 2001/24/CE (emendamento governativo, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze).

L'articolo 30 stabilisce la proroga di 6 mesi del termine anch'esso fissato inizialmente dall'articolo 1, comma 1, della legge comunitaria 2001, per l'attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE con riguardo alle regole di valutazione per i conti annuali e consolidati taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (emendamento governativo).

L'articolo 31, introdotto *ex novo* alla Camera, conferisce delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi atti ad assicurare l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del 6 giugno 2002 concernente i contratti di garanzia finanziaria e fissa al riguardo taluni criteri specifici di delega sostanzialmente finalizzati a ridurre il rischio di credito, a favorire la liquidità del sistema finanziario nazionale e agevolare l'accesso ai eredito delle imprese, particolarmente di quelle piccole e medie (emendamento governativo, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze).

Sen. BASILE

Testo integrale dell'intervento del senatore Bedin nella discussione generale sul disegno di legge n. 1329-B

Sono passati sei mesi dalla prima approvazione qui in Senato della legge comunitaria 2002. E siamo già nel 2003: il Governo non è riuscito a far approvare dal Parlamento entro l'anno la legge comunitaria annuale. Ritornano così abitudini che avevamo cercato di superare nella scorsa legislatura. È poi un brutto segnale, se confrontato con la speditezza che altri disegni di legge, anche non governativi, hanno registrata: vuoi dire che per il Governo non si è trattato di una questione prioritaria, di una scadenza da onorare anche per ragioni di messaggio politico, oltre che di contenuto.

Dico il Governo, ma una qualche distinzione va fatta: forse qualcuno di noi si ricorda che il Ministro per le politiche comunitarie era pur venuto in Senato prima della fine del 2002 per discutere la legge e se ne era dovuto andare senza nulla di fatto. Gliene do volentieri atto e riassumo in questo il riconoscimento dello sforzo dell'onorevole Rocco Buttiglione di tenere non solo vivo il dialogo con il Parlamento, ma di considerarlo una risorsa.

Dico il Governo, ma devo aggiungere il Senato. Qui il disegno di legge giace da tre mesi; qui la Commissione ha concluso fin dal 13 novembre l'esame. La concomitanza della sessione di bilancio e delle festività natalizie non è una scusante, ma un'aggravante: si tratta di punti fissi del calendario parlamentare, prevedibili e ai quali è quindi armonizzabile il resto del programma dell'Aula. Se siamo riusciti a votare in sessione di bilancio la legge sulla devoluzione, potevamo anche discutere di Europa e di Italia in Europa. Si è scelto di non farlo e il giudizio politico non può che essere negativo.

Da questo inaccettabile calendario della legge comunitaria 2002 derivano dunque osservazioni che occorre ribadire o proporre, sia preliminarmente alla discussione in terza lettura qui in Senato, sia in vista del futuro comportamento di Governo e Parlamento.

La prima improcrastinabile esigenza, ormai per il futuro, è che all'esame della legge comunitaria vengano dedicati tempi certi e programmati nel calendario parlamentare, così da permettere un esame approfondito, perché su di essa si potrà concentrare l'attenzione di tutto un ramo del Parlamento.

A partire dalla presentazione del disegno di legge da parte del Governo (presentazione che mi auguro non sconti i ritardi che ha subìto quello ancora al nostro esame), Senato e Camera devono concordare l'esame e incardinarne la discussione secondo un calendario prestabilito e condiviso.

Un calendario vincolante per le due Camere ma anche per il Governo. La legge comunitaria non può essere un contenitore che si amplia a seconda dei tempi. È la seconda esigenza che ci sentiamo di ribadire. Un'esigenza per il futuro o per il presente? Per il futuro certamente. Per il presente, cioè per questa discussione, mi auguro che il dibattito – e possibilmente gli emendamenti – diano almeno delle risposte alle incertezze.

Nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera è stato infatti introdotto il recepimento di dodici nuove direttive nell'allegato A e una nell'allegato B; è stata inoltre trasferita dall'allegato A all'allegato B la direttiva 2001/110/CE, concernente il miele.

La Camera ha poi introdotto gli articoli dal 29 al 31. Qui riappare un altro vizio che nella scorsa legislatura eravamo riusciti ad estirpare dalla legge comunitaria. Siamo infatti di fronte ad una vera e propria nuova legge su alcuni aspetti del credito.

In generale è riaffiorato il vizio – nel Governo e nel Parlamento – di approfittare della legge comunitaria per scaricarvi questioni che potevano essere risolte meglio e forse anche prima nelle Commissioni di merito. Questo strumento non può diventare sostitutivo delle vecchie leggi *omnibus*, con l'aggravante rispetto a queste che si mette di mezzo l'Europa mentre si tratta prevalentemente di problemi che non si riesce a risolvere a livello nazionale.

Non è solo una questione di metodo. Anche il merito della legge ne soffre. Ad un disegno di legge che la Camera dei deputati ha così «arricchito» (oltre che modificato in decisioni già prese dal Senato), la Commissione competente ha dedicato appena due sedute, lodevolmente preoccupata, certo, di rispettare i tempi di approvazione finale. Due mesi dopo la conclusione dell'esame in Commissione siamo ancora qui e – quello che dispiace di più – senza aver potuto approfondire finora temi molto interessanti.

Richiamo ad esempio l'attenzione sul nuovo articolo 26, concernente l'attuazione della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali. Se è apprezzabile la volontà del Governo di dare rapida attuazione ad una disposizione comunitaria del 12 luglio 2002, sarebbe interessante essere rassicurati sulle conseguenze che lo slittamento dei tempi ora accolto potrebbe avere sui programmi Schengen di controllo delle frontiere e sull'attività di Europol, tanto per citare due settori che intersecano quello della protezione dei dati personali, oggetto di questo nuovo articolo 26.

Così come interessante ed apprezzabile è il punto *f)* dell'articolo 19, introdotto dalla Camera, concernente il mantenimento delle prestazioni del servizio postale a livelli adeguati alle esigenze degli utenti su tutto il territorio nazionale. Quello delle prestazioni dei servizi pubblici è però un tema di carattere generale in Europa, sul quale negli ultimi mesi il presidente Romano Prodi ha richiamato l'attenzione sia politico-economica che culturale: questa specificazione relativa agli uffici postali rientra in questo dibattito? Che sviluppo intendiamo darle in altri servizi? Oppure è un epi-

sodio, destinato a rimanere una pia esortazione, poiché non è inserito in un quadro normativo coerente?

C'è una terza esigenza che proprio l'andamento della Comunitaria 2002 ha evidenziato: è indispensabile che il Governo mantenga una propria coerenza nel passaggio da un ramo all'altro del Parlamento, per evitare che modifiche formali o sostanziali che non è riuscito ad ottenere al Senato siano poi introdotte dalla Camera o viceversa. La coerenza dovrebbe riguardare in particolare lo strumento scelto per il recepimento della normativa comunitaria nel nostro ordinamento.

Faccio un caso concreto: la nuova formulazione dell'articolo 11, per il quale si passa dal recepimento diretto alla delega.

Nel nuovo testo dell'articolo 11 viene autorizzato il Governo ad apportare modifiche al terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, che contempla la possibilità di aggiungere nelle bevande analcoliche sostanze diverse da quelle indicate dallo stesso decreto, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute, senza però stabilire il contenuto minimo delle sostanze. La nuova formulazione precisa che il divieto dell'aggiunta di tali sostanze può discendere unicamente dall'esigenza di tutela della salute umana e sulla base di dati scientifici riconosciuti e che l'aggiunta è consentita previa comunicazione all'autorità sanitaria competente.

Ecco un esempio di norma che andrebbe perfezionata. In relazione alla lettera *c)* dell'articolo 11, poiché non è certo sufficiente la comunicazione del produttore delle bevande analcoliche all'autorità sanitaria competente per garantire i consumatori, deve essere chiaro che questa norma va collegata al terzo comma dell'articolo 15 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, che prevede che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate deve essere autorizzata di volta in volta dall'autorità sanitaria competente. In questo modo la comunicazione di cui alla lettera *c)* diventa un rafforzamento della norma vigente.

Ma questa norma richiama anche una questione di carattere più generale.

Certo, sul divieto da parte delle autorità italiane alla commercializzazione delle bevande energetiche che presentano un tenore di caffeina superiore a 125 mg/1 è stato presentato ricorso, in quanto privo dell'indicazione dei dati scientifici. La soluzione al contenzioso è solo tecnica? Io credo di no. Credo che su una materia come questa, semplice, quotidiana, comprensibile a ciascun cittadino, il coinvolgimento del Parlamento nel tipo di risposta da dare alla Commissione europea dovrebbe diventare una norma. Non si tratta di allungare le procedure, ma di applicare anche alla fase del contenzioso la partecipazione del Parlamento, in modo che non si tratti di risposte burocratiche e tecniche a materie che il Parlamento aveva approfondito o sulle quali l'Italia può dare il suo contributo ad innovare le norme comunitarie.

Ci aiuta in questa proposta un altro articolo della Comunitaria 2002, uno di quelli aggiunti nella discussione alla Camera. Si tratta del nuovo

articolo 28 concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Anche su questo l'argomento c'è il ricorso presentato dalla Commissione europea, che considera un ostacolo alla libera circolazione del prodotto la normativa italiana che prevede l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per la commercializzazione di prodotti alimentari per sportivi legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri senza aver dimostrato il carattere necessario e proporzionato di tale esigenza.

Si tratta di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, sinora sottoposti ad un regime di autorizzazione da parte del Ministero. È proprio indispensabile sottrarre a qualsiasi autorizzazione prodotti che vengono utilizzati da lattanti o da malati di diabete o da sportivi in allenamento, cioè da persone che vanno particolarmente tutelate sotto il profilo dell'alimentazione e della salute?

Sulla materia degli integratori alimentari c'era stata un'azione di indirizzo del Senato italiano nella scorsa legislatura, con la conferma di specifiche cautele a salvaguardia dei consumatori: mi chiedo quanti e quali di quegli indirizzi si trovano oggi nella norma che il Governo propone per rispondere al ricorso della Commissione; ma soprattutto mi domando se il Governo ha utilizzato quegli indirizzi nelle controdeduzioni alla Commissione, prima di modificare la norma.

Anche l'articolo 12, che riguarda la commercializzazione delle paste fresche, costituisce un esempio del diverso modo di recepimento di norme comunitarie nel testo del Senato e in quello della Camera.

Dico subito che resto fedele al testo del Senato ed ho proposto un emendamento che lo reintroduce. Nell'illustrazione di quell'emendamento evidenzierò i rischi specifici della delega per quanto riguarda le paste alimentari.

Resto nell'ambito alimentare, ma per un altro aspetto, quello del lavoro non quello della produzione, per richiamare l'attenzione sull'articolo 21, che riguarda il lavoro notturno. Dalla deroga per i panificatori, cui il Senato si era attenuto, la Camera di fatto è passata ad una nuova norma di carattere generale. Uno stravolgimento che propongo di eliminare attraverso un emendamento, sul quale svolgerò anche qualche considerazione di carattere generale in sede di illustrazione.

Per alcune altre modifiche introdotte dalla Camera mi limito alla citazione.

È stato inserito un nuovo articolo 10, che modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 239 del 2001, di attuazione della direttiva 98/778/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

È stato inserito poi l'articolo 14, che prevede, in particolare, che le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica vengano escluse dall'obbligo di applicazione dei bollini autoadesivi a lettura automatica, contrariamente a quanto previsto per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

All'articolo 15 è stato inserito il comma 3, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per chi effettua pubblicità di dispositivi medici che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati con l'assistenza di un medico.

L'articolo 16, comma 3, lettera *c)*, prevede che la richiesta dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea da parte del Ministero dell'istruzione sia facoltativa e non obbligatoria, al contrario di quanto disposto dal testo approvato dal Senato.

L'articolo 29 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per attuare la direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi. Nell'attuazione di questa delega il Governo dovrà tenere conto della riforma del diritto fallimentare di cui è in corso l'*iter* parlamentare; dovrà in proposito essere valutata con attenzione la possibilità di mantenere un regime distinto per le imprese bancarie.

L'articolo 30 proroga di sei mesi il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE sulle regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, banche ed altre istituzioni finanziarie. L'articolo 31, infine, delega il Governo ad adottare decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

Come avevo annotato, questi ultimi tre articoli costituiscono una vera e propria legge dentro la legge su enti creditizi, banche e istituti finanziari. E si tratta di una legge delega. Anche se riconosco l'esigenza di un adeguamento alle direttive comunitarie, non posso non rilevare anche in questo caso che si tratta di ulteriori deleghe in materie di grande rilevanza.

È una prassi che contestiamo per motivi istituzionali su tutte le materie, ma, in particolare, non è condivisibile per alcune categorie di argomenti.

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge comunitaria, infatti, evidenziano bene questa prassi: siamo di fronte ad un eccesso di delega in una materia come la giustizia che offre un terreno particolarmente delicato e controverso. Ricordo che stiamo trattando, all'articolo 2, di sanzioni amministrative e penali per le infrazioni e le disposizioni dei decreti legislativi che dettano l'attuazione delle direttive comunitarie e, all'articolo 3, di una delega al Governo per disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e per le violazioni di direttive e regolamenti comunitari.

Gli emendamenti che ho presentato puntano a precisare almeno alcuni aspetti della delega.

Insomma questa terza lettura della legge comunitaria 2002 potrà essere assai interessante qui in Senato. Gli emendamenti sono stati presentati proprio con la finalità positiva di facilitare questa discussione. Mi auguro che l'obiettivo sia raggiunto.

Mi auguro che anche questo confronto serva a determinare regole più adeguate per il Parlamento e per il Governo in questa materia: per noi, ma anche per offrire strumenti sempre più collaudati ai Parlamenti che si apprestano ad avere le nostre stesse opportunità. Mi riferisco ai prossimi membri dell'Unione.

Credo infatti che non si possa discutere nel Senato italiano di questioni europee per la prima volta nel 2003 senza sottolineare quanto è avvenuto a Copenaghen domenica 15 dicembre, ormai un mese fa. La riunione del Consiglio europeo nella capitale danese si è conclusa verso le 22, con un incontro in 25 e una foto collettiva sulla quale figurano tutti i membri della futura Europa dei 25.

Quella foto è qualcosa di più di un'immagine storica. È la rappresentazione di una visione comune di un Europa integrata.

Salutiamo i dieci paesi che si assoceranno a noi per condividere il nostro futuro comune e rafforzare la nostra Unione.

Sarà la prima volta che l'Europa sarà un'unica Europa. Questo allargamento ad altri dieci Stati membri, che chiude il XX secolo, permetterà all'Unione europea di svolgere un ruolo preponderante nel futuro, perché l'Unione europea non corre il rischio di diluirsi, grazie all'impegno che sta dimostrando alla Convenzione e che dovrà essere confermato dalla Conferenza intergovernativa che le farà seguito; Convenzione e Cig sono la prossima grande sfida.

L'Europa si rafforzerà perché l'accordo raggiunto tra i Quindici e i Paesi candidati è una prova di solidarietà. «Siamo venuti da una Polonia solidale per entrare in un'Unione europea solidale», ha affermato il primo ministro polacco, Leszek Miller.

In effetti i 40 miliardi e 800 milioni di euro del pacchetto finanziario approvato a Copenaghen per accompagnare l'allargamento costituiscaìono molto di più di una decisione finanziaria. Questi investimenti renderanno possibile la crescita economica nei nuovi Stati membri e permetteranno di controllare più efficacemente i problemi di emigrazione e immigrazione, perché in questi Paesi si creeranno ricchezze e benessere. Entro un decennio questi Paesi otterranno risultati paragonabili a quelli raggiunti dalla Spagna, dal Portogallo e dalla Grecia. E il vantaggio sarà per tutta l'Unione.

L'Europa si rafforza perché abbiamo concluso con dieci Paesi, ma il processo di allargamento non si fermerà qui. Adesso si tratta di accelerare la preparazione della Romania e della Bulgaria. Il Consiglio europeo ha confermato la volontà di accogliere la Bulgaria e la Romania nell'Unione europea nel 2007. Gli aiuti di preadesione per questi due Paesi saranno maggiorati del 20 per cento nel 2004 e di un altro 20 per cento nel 2006.

E non è tutto. Il tempo è giusto per avviare un vero e proprio dibattito sui confini dell'Europa, non per chiuderci, ma per creare insieme un «circolo di amici che vada dalla Russia al Mar Nero e alla sponda meridionale del Mediterraneo», come ha detto il presidente Romano Prodi.

Ebbene, dedicandoci alle paste alimentari e al lavoro notturno nei panifici abbiamo in mente i cittadini di questo grande spazio di libertà, solidarietà, sicurezza e giustizia.

Sen. BEDIN

Testo dell'intervento del senatore Coletti nella discussione generale sul disegno di legge n. 1329-B

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, diamo in quest'Aula l'approvazione definitiva a questo disegno di legge che costituirà la «Legge comunitaria 2002». Lo schema era già passato al vaglio del Senato e, dopo il passaggio alla Camera dei deputati, dove ha subìto modifiche, approda di nuovo in quest'Aula, appunto per l'approvazione definitiva.

Il testo originale ha subìto alcune modifiche e soprattutto ha visto l'aggiunta di nuovi articoli.

In particolare, voglio evidenziare la modifica all'articolo 2, lettera *c)*, da ritenersi necessaria. Infatti, l'articolo 2 conteneva una delega in bianco relativamente alla previsione di sanzioni penali, nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi. Già nel mio precedente intervento in Aula, nella prima lettura della legge comunitaria 2002, avevo messo in evidenza, onorevoli colleghi, come la Corte costituzionale, con sentenza n. 53 del 1997, confermata dalla successiva sentenza n. 456 del 1998, abbia avuto modo di pronunciarsi criticamente sulla scarsa precisazione dei princìpi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati. La Corte, infatti, ha affermato, in relazione alle disposizioni dell'articolo 2, lettera *d),* della legge n. 146 del 1994 – legge comunitaria 1993 – analoga a quella contenuta nella lettera *c)* in oggetto, che la disposizione che stabilisce i criteri e i princìpi direttivi della delega conferita al Governo, in ordine alle sanzioni per le infrazioni alle norme delegate – cito testualmente, onorevoli colleghi – «..non appare certo perspicua.... La Corte esprime dunque l'auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e certezza, criteri configurati in modo più preciso». Onorevole Presidente, onorevoli Colleghi sono contento che questo dettato sia stato recepito in sede di approvazione della legge comunitaria 2002, con l'introduzione di un emendamento che appunto delimiti 1'applicabilità della sanzione penale ai soli casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In questa maniera si è ristretto il campo di discrezionalità lasciato al Governo in sede di delega, evitando anche il contrasto con il principio costituzionale di legalità ed il suo corollario della riserva di legge, vigenti in materia penale, che rendono ancora più rigorosa l'esigenza di determinatezza che 1'articolo 76 della Costituzione impone per i princìpi e i criteri direttivi di delega.

Con piacere, poi, onorevoli colleghi, ho potuto leggere la modifica apportata all'articolo 19, originariamente articolo 18, relativo alla delega

al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali. In particolare, ho accolto con particolare interesse e gradimento l'aggiunta di un nuovo principio-criterio direttivo per l'esercizio della delega volto ad assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle località montane, delle isole minori e delle aree svantaggiate. Ne sono veramente felice perché voglio ricordare a tutti i colleghi come spesso, in molte aree del Paese, esistano realtà tali dove l'ufficio postale diventa l'unico punto di riferimento, soprattutto per le persone anziane. Io ne posso essere testimone, visto che vengo da una Regione, l'Abruzzo, dove nell'interno ci sono piccoli paesini, abitati soprattutto da persone anziane, dove è fondamentale il ruolo svolto dall'ufficio postale.

Alla luce di quanto fin qui esposto, debbo rilevare come il testo della legge comunitaria sia stato decisamente migliorato dalla Camera dei deputati, un miglioramento che va nella giusta direzione. Come pure, non posso non constatare con una certa soddisfazione l'ampliamento dello stesso testo con l'aggiunta di nuovi articoli tendenti al recepimento di altre direttive comunitarie. Infatti, bisogna ribadire, onorevoli colleghi, che il nostro Paese deve imparare ad uniformarsi concretamente e tempestivamente alle norme comunitarie. Si sente sempre di più l'esigenza di un più organico e stabile adeguamento della legislazione generale all'attuazione del diritto comunitario anche al fine di garantire una tempestiva attuazione del medesimo nell'ordinamento interno. Siamo stati uno dei Paesi fondatori della Comunità europea, ma nel corso degli anni abbiamo mostrato una vera lentezza nell'adeguarci alla normativa europea. Credo sia opportuno mostrare un cambio di rotta e questa legge comunitaria, sia pur con qualche imperfezione, sembra andare nel giusto senso.

Sen. COLETTI

Testo integrale dell'intervento del senatore Bedin in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 12 del disegno di legge n. 1329-B

L'articolo 12 sostituisce interamente il testo approvato dal Senato e delega il Governo a modificare l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, in base a criteri direttivi che prevedono un regime differenziato per il termine di durabilità delle «paste alimentari fresche» e delle «paste alimentari fresche pastorizzate» da vendersi sfuse. Ricordo che il Senato aveva previsto l'abrogazione dell'articolo 36 della legge 1º marzo 2002, n. 39, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, ai fini di una maggiore garanzia dei consumatori.

Prima che sul contenuto della modifica, esprimo la nostra forte perplessità – anzi opposizione – perché si passa dalla applicazione diretta alla delega.

In tema di salubrità alimentare e di sicurezza dei cibi esiste oggi una alta sensibilità sociale, che richiede la massima trasparenza del legislatore.

Questa trasparenza non è attualmente assicurata dal nostro Governo, che non trasmettendo al Parlamento gli atti preparatori della normativa europea – così come codificato dal Trattato di Amsterdam e come confermato dal Trattato di Nizza – non dà la necessaria pubblicità al percorso delle decisioni. Certo anche l'attività parlamentare risulta in questa fase poco attenta.

Se alla scarsa trasparenza nella decisione che l'Italia concorre a prendere a Bruxelles si aggiunge la delega per il recepimento, si determina un ulteriore elemento di opacità e di discrezionalità che i consumatori non sono oggi più disponibili ad accettare.

Nella norma specifica delle paste alimentari il rischio è ancora più probabile. Sul piano formale devo infatti rilevare che la norma introdotta dalla Camera prevede un meccanismo che avrebbe dovuto essere oggetto di preventiva notifica alla Commissione europea. Non essendoci stata la notifica preventiva, noi corriamo il rischio che la volontà espressa dal Senato venga del tutto elusa dalla delega, in quanto il Governo potrà orientarsi ad applicarla tenendo conto di successive indicazioni comunitarie sulle quali il Parlamento non sarà per nulla coinvolto.

Mi sembra giusto quindi che il Senato chieda che in tema di qualità e sicurezza alimentare il Governo si impegni nelle prossime leggi comunitarie all'applicazione diretta della normativa europea, evitando la delega.

Devo poi manifestare una forte perplessità sul nuovo testo dell'articolo 12. Sul piano del contenuto è senz'altro più giusta la scelta dell'abrogazione dell'articolo 36 della legge n. 39 del 2002 proposta nel testo del Senato. Per questo ho proposto di ripristinare il testo approvato dal Senato

o, in subordine, potrebbe essere utile la fissazione di un termine per la commercializzazione delle paste fresche pastorizzate sfuse.

La materia è infatti di forte interesse per i consumatori, ma è anche una materia sulla quale per le caratteristiche dei nostri artigiani alimentari l'Italia potrebbe svolgere azione di guida a livello europeo. E non solo perché in generale cresce la sensibilità europea sulla specificità alimentare, ma proprio in riferimento al prodotto di cui stiamo parlando, cioè le paste alimentari.

All'inizio di dicembre il Parlamento europeo (con 387 voti a favore, 41 contro e 15 astensioni) ha adottato la relazione di Fruteau (Pse francese) ed ha modificato una proposta della Commissione sulla protezione degli indicatori geografici e delle denominazioni di origine chiedendo la registrazione di nuovi prodotti: tra i nuovi prodotti c'è appunto la pasta alimentare, oltre alla pasta di mostarda.

Colgo il tema della qualità alimentare per segnalare che dopo aver perso la battaglia per l'Agenzia europea sulla sicurezza alimentare al Consiglio europeo di Laeken un anno fa, il Governo italiano non è riuscito in dodici mesi a costruire il consenso necessario sulla sede; ma in questa fase ci interesserebbe sapere quale è il contributo di indirizzi e di contenuto e di risorse umane che l'Italia sta dando all'Agenzia che intanto è stata costituita e che funziona a Bruxelles.

Chiediamo che nella relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo europeo ci sia un capitolo specifico dedicato agli alimenti, sia in riferimento all'azione in Europa, sia relativamente all'applicazione degli accordi di Doha per il commercio mondiale o alle trattative in corso in questo ambito.

Sen. BEDIN

Testo integrale dell'intervento del senatore Bedin in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 21 del disegno di legge n. 1329-B

L'articolo 21 del testo approvato dalla Camera modifica il decreto legislativo n. 532 del 1999 in materia di lavoro notturno e inserisce come eccezione al divieto di lavoro notturno anche gli apprendisti delle aziende di pasticceria e del comparto turistico e dei pubblici esercizi; tali deroghe, in base alla direttiva 2000/34/CE, devono essere condizionate alla concessione di equivalenti periodi di riposo compensativo.

I colleghi ricorderanno che l'approvazione della deroga riguardante i panificatori è stata approvata qui in Senato con un ampio schieramento; essa del resto completa un lavoro che era iniziato a livello governativo nella scorsa legislatura.

Dalla deroga, cui il Senato si era attenuto, la Camera è passata di fatto ad una nuova norma di carattere generale. È infatti troppo ampia la previsione dell'articolo 21, relativo all'estensione delle eccezioni al divieto di lavoro notturno al settore del commercio e del turismo. Si tratta di una intromissione nella contrattazione collettiva, che va ad incidere profondamente sul mercato del lavoro del nostro paese.

Ma evidentemente questo Governo, e la maggioranza che di questo Governo è espressione, non ha assolutamente a cuore né la contrattazione né la concertazione, visto che l'Italia è l'unico paese a opporsi alla costituzione in sede europea di un Vertice Sociale tripartito permanente.

Riuniti il 3 dicembre scorso a Bruxelles sotto la presidenza del danese Klaus Hjort Frederiksen, i ministri dell'Occupazione dell'UE hanno dovuto accontentarsi di concordare che il Vertice sociale tripartito debba continuare a tenersi informalmente prima di ogni Consiglio europeo di primavera. Si è invece rinviata l'istituzionalizzazione e la formalizzazione future, che pure sono state accolte molto favorevolmente dalla stragrande maggioranza delle delegazioni, perché l'Italia si è opposta a questo strumento di concertazione. L'Italia si è giustificata dicendo che «la sua tradizione di dialogo sociale è talmente radicata che impedisce detta formalizzazione al livello europeo». Questo ha fatto sorridere gli altri Governi. La Germania ha risposto che «il fatto di avere un comitato formale al livello europeo non significa che ci vuole un Comitato formale al livello nazionale».

Ho sollevato il problema perché spero che nel corso della presidenza greca l'Italia tolga questa opposizione, anzi collabori ad esportare in Europa il meglio della concertazione.

Sen. BEDIN

Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Bedin sul disegno di legge n. 1329-B

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non contrastano con l'impianto generale della normativa comunitaria, anzi arricchiscono il recepimento di disposizioni europee. Potremmo concludere qui la dichiarazione di voto, se considerassimo la legge comunitaria una presa d'atto. Potremmo annunciare che confermiamo il voto favorevole dato in prima lettura oltre sei mesi fa.

Noi però non consideriamo la legge comunitaria come la ratifica di una serie di atti dovuti. Noi consideriamo l'Europa, noi viviamo l'Europa come una delle dimensioni in cui si esercita la sovranità popolare. Per questo il nostro voto favorevole, che preannuncio, è integrato da alcune indicazioni politiche sulle quali misureremo la prossima legge comunitaria. Le risposte del Governo e della sua maggioranza a queste indicazioni, e non più solo il formale riferimento ad impegni europei, entreranno in quella occasione fra i criteri di scelta del nostro voto in Senato.

La prima indicazione politica riguarda la struttura della legge comunitaria. Per la normativa comunitaria noi preferiamo senza incertezze il recepimento diretto rispetto alla delega.

Questo strumento offre maggiore celerità e maggiori certezze proprio sulla finalità della legge comunitaria, che è di farci rispettare tempi e contenuti delle norme che l'Italia ha contribuito a codificare a Bruxelles.

Il recepimento diretto rende poi più trasparente l'Europa ai cittadini italiani e consente al Parlamento di svolgere anche nella dimensione europea il suo compito di espressione della sovranità popolare. Ormai gran parte delle norme comunitarie toccano da vicino i cittadini (ricordo solo la concretezza delle disposizioni in materia alimentare), per cui deve risultare chiaro chi e come ha deciso.

Per quanto riguarda il Senato, il Parlamento, ribadisco l'esigenza di salvaguardare la legge comunitaria dalla tentazione ricorrente da parte del Governo di farsi attribuire nuove deleghe legislative, talora senza neppure una sufficiente specificazione dei criteri secondo i quali vanno regolamentate le singole materie.

Questa legge comunitaria contiene altre cinque deleghe. Cinque deleghe sembrano poche. Non è così. Sono troppe perché si aggiungono ad una serie di altre; sono troppe rispetto all'insieme della legge; sono troppe soprattutto perché, e la denuncia è avvenuta lo scorso anno proprio dal Ministro per le politiche comunitarie, queste deleghe non vengono neanche esercitate, andando così ad accrescere il ritardo italiano nella trasposizione della normativa comunitaria e accrescendo la confusione normativa interna. Per questa ragione specifica io sollecito la maggioranza a col-

laborare con l'opposizione per evitare che il governo si abitui all'uso e all'abuso della delega nella legge comunitaria: all'uso esagerando nel numero, all'abuso non esercitandolo nei termini e nei tempi dovuti.

La preferenza per il meccanismo dell'attuazione diretta e regolamentare delle direttive supera comunque il tradizionale confronto tra Governo e Parlamento. Come ho già detto, essa consente ai cittadini di verificare direttamente l'esercizio della loro sovranità. Inoltre questa preferenza consentirà di valorizzare al meglio le Regioni nell'attuazione delle direttive comunitarie, anche alla luce delle modifiche introdotte all'articolo 117 della Costituzione. È questa la seconda indicazione politica con cui accompagniamo il nostro voto.

Se la maggioranza condividerà e sosterrà questa nostra indicazione, il Parlamento sperimenterà un altro strumento di avvicinamento della normativa europea ai cittadini, attraverso la concretezza delle regioni; di questo avvicinamento c'è ormai urgente bisogno vista la dimensione costituzionale da una parte e continentale dall'altra che l'Unione ormai assume.

In Europa del resto si è assistito ad un costante processo di valorizzazione della partecipazione delle Regioni, quali soggetti decisivi al fine di realizzare un'integrazione giusta ed equilibrata. Uno specifico impulso è stato dato dai trattati di Maastricht e di Amsterdam, che hanno determinato un profondo mutamento dei rapporti tra ordinamento comunitario e regionalismo.

In Italia la riforma del Titolo V della Costituzione dà una risposta concreta ed immediata all'evoluzione dei questo processo europeo. Il nuovo articolo 117 costituzionalizza il coinvolgimento delle Regioni nelle fasi di definizione delle politiche comunitarie, dando alle Regioni la titolarità di incidere su materie ad esse

Ormai molte delle materie di competenza regionale sono coperte anche dalla normativa comunitaria, spesso minuziosa, dettagliata, per la cui attuazione lo Stato interviene ora con regolamenti o con atti amministrativi alla cui osservanza le Regioni risultano poi vincolate.

In considerazione di ciò, il ruolo più incisivo delle regioni nella fase di formazione e soprattutto in quella di recepimento della normativa comunitaria può aiutare l'Italia a diventare sempre più solerte nel rispetto dei tempi di attuazione delle disposizioni europee. Dico questo mentre prendiamo atto, con soddisfazione, che, a partire dalla scorsa legislatura, siamo riusciti a recuperare il grande svantaggio che, nel corso degli anni Novanta, ci aveva visti nei panni di cenerentola dell'Unione europea in termini di adeguamento della nostra legislazione al diritto comunitario.

Bastano queste osservazioni per confermare la convinzione che la scelta dello strumento per il recepimento va oltre il classico rapporto di poteri tra Governo e Parlamento.

Se la modifica costituzionale ha sancito la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome all'attuazione della normativa comunitaria, bisogna però osservare che risulta fino ad ora limitata, insoddisfacente, la partecipazione delle regioni alla fase ascendente del processo decisionale europeo.

Si può cominciare a superare questi limiti intanto con strumenti già esistenti: applicando puntualmente e valorizzando le norme della legge comunitaria, in particolare quelle introdotte con la Comunitaria 2000, che prevedono la trasmissione alle regioni dei progetti di atti comunitari in modo che sugli stessi il Governo possa acquisire il loro parere.

Va anche valorizzato il ruolo della Conferenza Stato-regioni, in particolare la sua sessione speciale che semestralmente è dedicata alla trattazione delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale; si può eventualmente prevedere un ampliamento delle sessioni annuali.

Ma la rapidità e soprattutto la qualità del recepimento dipendono molto di più dalla capacità del sistema repubblicano (Parlamento, Governo, Regioni) di contribuire alla fase ascendente, durante la quale si forma la volontà dell'Unione. È la terza indicazione politica che offriamo all'attenzione della maggioranza e del Governo.

Sugli strumenti e sui metodi nazionali per raggiungere questo obiettivo mi sono soffermato in ogni esame parlamentare della legge comunitaria in questa e nella scorsa legislatura. Rimando a quelle indicazioni non solo per sottolineare il ritardo che si sta accumulando in questo delicato aspetto della vita europea in Italia, ma anche perché in questa occasione è più urgente richiamare l'attenzione sugli strumenti e sui metodi che su questa materia l'Europa sta perfezionando. Mi riferisco ai lavori della Convenzione per il futuro Trattato dell'Unione.

Certamente il Senato deve prestare attenzione all'intero lavoro della Convenzione, perché riguarda il futuro dell'Unione e quindi tutti i cittadini. A mio parere, però, dobbiamo prestare una specifica attenzione alle soluzioni che si vanno prefigurando per garantire la partecipazione dei parlamenti nazionali al processo normativo europeo.

Si tratta di una questione decisiva, domani più di ieri e di oggi. È stato stabilito all'ultimo Consiglio europeo di Copenaghen che tra due anni l'Europa passerà da 15 a 25 membri. In quella dimensione sarà in gioco una più complessiva ridefinizione dei singoli interessi nazionali. Noi siamo stati, siamo favorevoli all'allargamento, ma non c'è alcun dubbio che l'ingresso di 10 nuovi Paesi introduca delle nuove opportunità nell'architettura dell'Unione, che richiedono al Parlamento sia di essere più attento, più vigile nella definizione preventiva degli interessi nazionali all'interno del quadro comunitario, sia di poter confrontare la propria posizione con gli altri Parlamenti nazionali.

Non tutte le soluzioni finora emerse sono intercambiabili. Ad esempio esprimo l'opposizione al Congresso dei popoli europei, che il presidente della Convenzione Valéry Giscard d'Estaing continua a sostenere, malgrado l'entusiasmo moderato che esso suscita. Lo ha inserito nella sua «struttura» del Trattato costituzionale (articolo 19). Nel suo discorso del 3 dicembre davanti all'Assemblea nazionale francese, ha spiegato così la sua posizione: «Si può accettare che, nella futura Europa democratica, i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo portino avanti dibattiti paralleli che non si incontrano mai? Per eliminare questa anomalia, si potrebbe istituire un consesso – chiamiamolo 'congresso dei popoli'o Con-

venzione – in cui i parlamentari europei ed una rappresentanza proporzionale dei parlamenti nazionali si incontrerebbero, ad intervalli regolari e pubblicamente, per ascoltare i resoconti dei presidenti del Consiglio europeo e della Commissione sullo stato dell'Unione e per discutere degli orientamenti principali dell'Unione, compresa la ripartizione delle competenze tra 1 Unione e gli Stati membri, o degli eventuali ampliamenti futuri».

Se c'è un punto ormai chiaro è che i Parlamenti nazionali sono contenti di ascoltare e di discutere, ma non si accontentano più di avere come compito solo quello di ascoltare e di discutere. Vogliono decidere. Vogliono essere parte del sistema democratico di decisione dell'Europa Unita.

In un'intervista, Valéry Giscard d'Estaing ha detto che i deputati al Parlamento europeo sono contrari al Congresso, perché «vedono in questo un rischio di concorrenza». Non è questo il punto. Non c'è concorrenza nella rappresentanza democratica; anzi uno dei punti di contrasto con l'idea del Congresso dei popoli è che noi vogliamo valorizzare sempre di più il Parlamento europeo come luogo della rappresentanza politica continentale.

Noi ci troviamo invece più vicini alle elaborazioni della Commissione europea. Romano Prodi non ha ripreso la formula del Congresso nelle sue proposte istituzionali, ritenendo che i Parlamenti nazionali debbano essere coinvolti attraverso il loro controllo del rispetto del principio di sussidiarietà ed ha invitato la Convenzione ad approfondire altri due temi: rafforzare la cooperazione tra PE e Parlamenti nazionali a proposito del coordinamento delle politiche economiche; attribuire ai Parlamenti nazionali la facoltà di esprimersi sulle modalità di finanziamento dell'Unione. Per la Commissione, «il controllo che i Parlamenti nazionali esercitano sui governi è il modo migliore per esprimere la loro influenza sulle attività dell'Unione».

Questo controllo può essere migliorato con alcune modifiche del Trattato di Amsterdam. È questo il suggerimento che mi permetto di sottoporre ai rappresentanti italiani alla Convenzione europea.

Ma intanto basterebbe cominciare ad applicare da noi il Trattato di Amsterdam e il Protocollo sui Parlamenti nazionali. Il Governo non lo fa. Il Parlamento non se ne preoccupa. Lo richiamo ancora una volta, come l'anno scorso, a conclusione di questa ulteriore tappa: è l'unica maniera perché la legge comunitaria non sia una presa d'atto.

Sen. BEDIN

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1329-B. Emendamento 11.100, Turroni e altri	190	188	004	066	118	095	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1329-B. Em. 12.100, Bedin	191	190	000	074	116	096	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1329-B. Em. 12.101, Turroni e altri	189	186	001	071	114	094	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1329-B. Em. 12.102, Bedin	187	185	000	071	114	093	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1329-B. Emm. 21.100 e 21.101, Bedin; Malabarba e altri	208	207	002	083	122	104	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1329-B. Votazione finale	209	208	021	183	004	105	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0314 del 23-01-2003 Pagina 1

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
ACCIARINI MARIA CHIARA	M	M	M	M	M	M
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C			C	C	F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	F	
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	F
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C	F
BASSO MARCELLO					F	F
BASTIANONI STEFANO					F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	F	F	
BATTISTI ALESSANDRO	F	F	F	F	F	F
BEDIN TINO	F	F	F	F	F	F
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	F
BETTA MAURO	F	F	F	F	F	A
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C		F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	F
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C	F
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M
BOLDI ROSSANA LIDIA	C				C	F
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	F
BONAVITA MASSIMO	F	F	F	F	F	A
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0314 del 23-01-2003 Pagina 2

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	A	F
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	F	F
BRUTTI MASSIMO		F	F	F	F	F
BRUTTI PAOLO						F
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C	F
BUDIN MILOS	M	M	M	M	M	M
CADDEO ROSSANO		F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	F
CALVI GUIDO		F	F	F	F	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C	F
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	A
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO	C				C	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	M	M	M	M	M	M
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
CHIUSOLI FRANCO	F	F	F	F	F	
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	F
COLETTI TOMMASO	F	F	F	F	F	A
COLLINO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C		C	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0314 del 23-01-2003 Pagina 3

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M	M	M	M
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	F
CORTIANA FIORELLO		F	F	F	F	A
COSTA ROSARIO GIORGIO	C					C
COVIELLO ROMUALDO		F	F	F	F	A
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	F
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M	M	M
CRINO' FRANCESCO ANTONIO					C	F
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	
CUTRUFO MAURO	M	M	M	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	C	C	C	F
D'AMICO NATALE		F	F	F	F	F
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO					F	F
DANIELI PAOLO	C		R		C	F
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C	F
DEBENEDETTI FRANCO					F	F
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	F
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	C	C	C	F
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	F
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	A
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	A
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	F
DETTORI BRUNO	F	F	F	F	F	F
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	A	C	C	C	C	F

Seduta N. 0314 del 23-01-2003 Pagina 4

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
DI SIENA PIERO MICHELE A.						F
DONATI ANNA	F	F	F	F	F	A
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	F
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	F
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	F
FALOMI ANTONIO		F	F		F	F
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
FIRRARELLO GIUSEPPE						F
FISICHELLA DOMENICO	M	M	M	M	M	M
FLAMMIA ANGELO						F
FLORINO MICHELE	M	M	M	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	F
FORMISANO ANIELLO		F	F	F	F	F
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F
FRAU AVENTINO	M	M	M	M	M	M
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO					F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	F
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F	
GIOVANELLI FAUSTO					F	F
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	F
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	F
GRECO MARIO	C	C	C		C	F
GRILLO LUIGI		C	C	C	C	F

Seduta N. 0314 del 23-01-2003 Pagina 5

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	F
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F	A
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	F
GUBERT RENZO	A	C	C	C	F	F
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C	A
GUERZONI LUCIANO	F	F	F	F	F	
GUZZANTI PAOLO	M	M	M	M	M	F
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	C	A	
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA		C	C	C	C	F
IOVENE ANTONIO	M	M	M	M	M	M
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	F
KOFLER ALOIS						A
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M
LAURIA MICHELE	F	F	F	F	F	F
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	C	F
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	F	F
LONGHI ALEANDRO						F
MACONI LORIS GIUSEPPE						F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	F
MAGNALBO' LUCIANO					C	F
MAGRI GIANLUIGI	C	C	C	C	C	F
MALABARBA LUIGI	F	F	F		F	C
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	F
MANCINO NICOLA	F	F	F	F	F	F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	F
MANIERI MARIA ROSARIA	F	F	F	F	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	F
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M	M	M
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	
MARANO SALVATORE	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0314 del 23-01-2003 Pagina 6

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
MARINI CESARE						F
MARINO LUIGI	F	F	F	F		A
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F	F
MARTONE FRANCESCO	F	F	F		F	A
MASCIONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	M	M	M	M	M	M
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C	F
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
MICHELINI RENZO	F	F	F	F	F	A
MINARDO RICCARDO	M	M	M	M	M	M
MODICA LUCIANO	F	F	F	F	F	F
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE		F	F	F	F	F
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F	F	F	A
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F
MONTINO ESTERINO					F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	F	F	F	F
MORO FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	F
MUGNAI FRANCO	M	M	M	M	M	M
MULAS GIUSEPPE		C	C	C	C	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	F	F	F	F
MUZIO ANGELO						A
NESSA PASQUALE					C	F
NIEDDU GIANNI	M	M	M	M	M	M
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	F
NOVI EMIDDIO						F
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	F
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	F
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	F	F	F	F
PAGLIARULO GIANFRANCO	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0314 del 23-01-2003 Pagina 7

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
PALOMBO MARIO	C	C	C		C	F
PASCARELLA GAETANO	M	M	M	M	M	M
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	
PASSIGLI STEFANO						F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO						F
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C	C	C	F
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	F
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	A
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	F
PIATTI GIANCARLO	F	F		F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	F
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C	F
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	F	F	A
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	F
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	M	M
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	F
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F	F	A
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	F
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	A	F	F	F	C	
RONCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M
ROTONDO ANTONIO	F	F		F	F	F
RUVOLO GIUSEPPE	C		C		C	F
SALERNO ROBERTO					C	
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	F
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0314 del 23-01-2003 Pagina 8

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO						F
SAPORITO LEARCO	M	M	M	M	M	M
SCALERA GIUSEPPE					F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE						F
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	C	F
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	F
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	F	C
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C					
STANISCI ROSA	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	F
SUDANO DOMENICO	C	C			C	F
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	F
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	F
THALER HELGA	R					
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	F
TOGNI LIVIO	F	F	F	F		C
TOIA PATRIZIA	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	F
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	F
TREMATERRA GINO	C				C	
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C		F
TURCI LANFRANCO	F	F	F	F	F	F
TURRONI SAURO	F	F	F	F	F	A
ULIVI ROBERTO						F

Seduta N. 0314 del 23-01-2003 Pagina 9

Totale votazioni 6

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 6					
	01	02	03	04	05	06
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	A	C	A	C	F	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F	
VICINI ANTONIO	F	F		F	F	F
VILLONE MASSIMO	F				F	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F				F	
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	F
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C	F
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	F

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. SCALERA Giuseppe
Norme per la sperimentazione di zone franche nel Mezzogiorno d'Italia (1944)
(presentato in data **22/01/03**)

Sen. SCALERA Giuseppe
Norme per la promozione dei distretti culturali nel Mezzogiorno d'Italia (1945)
(presentato in data **22/01/03**)

Sen. SCALERA Giuseppe
Misure di sostegno agli investimenti pubblici locali nel Mezzogiorno (1946)
(presentato in data **22/01/03**)

Sen. MAGNALBÒ Luciano
Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947)
(presentato in data **22/01/03**)

Sen. FLORINO Michele, PAGANO Maria Grazia
Interventi a favore dell'Orto Botanico di Napoli (1948)
(presentato in data **22/01/03**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

8ª Commissione permanente Lavori pubb.
Sen. CICOLANI Angelo Maria, Sen. FORTE Michele
Norme per il potenziamento del Consorzio sviluppo industriale sud pontino di Gaeta (1828)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 10º Industria
(assegnato in data **23/01/03**)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

Delogu ed altri. – «Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati» (1231);

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Contributo per lo svolgimento delle manifestazioni culturali congiunte per la Federazione russa e la Repubblica araba d'Egitto» (1870).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettere in data 3 dicembre e 18 dicembre 2002, ha inviato il testo di due risoluzioni e di tre posizioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 6 al 7 novembre 2002 e della tornata dal 4 al 5 dicembre 2002:

una risoluzione sull'esito del Consiglio europeo di Bruxelles (24 e 25 ottobre 2002) *(Doc*. XII, n. 205). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca *(Doc*. XII, n. 206). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca *(Doc*. XII, n. 207). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci *(Doc*. XII, n. 208). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione nel 2003 *(Doc*. XII, n. 209). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 dicembre 2002 al 22 gennaio 2003)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 57

ANGIUS ed altri: sull'accorpamento delle sedi delle direzioni regionali dei Vigili del fuoco delle Marche e dell'Umbria (4-02957) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BERGAMO: sulle organizzazioni internazionali a carattere ambientale (4-02644) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

CORRADO: sulla tassa di accesso alla «via dell'amore» di Riomaggiore (4-02015) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CORTIANA: sulla gestione del Pio Albergo Trivulzio di Milano (4-02171) (risp. GUIDI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

sull'accorpamento delle sedi delle direzioni regionali dei Vigili del fuoco delle Marche e dell'Umbria (4-02977) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

D'AMICO: sull'esclusione dai livelli LEA dei costi delle visite mediche (4-02740) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

DONATI: sulle consultazioni elettorali in Val d'Aosta (4-03055) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*)

FABRIS: sulla vicenda relativa alle minori figlie del signor Paolo Pozza (4-03210) (risp. ANTONIONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

GASBARRI, MONTINO: sulla compatibilità della funzione di capo di Gabinetto con quella di avvocato (4-01087) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

LAURO: sulla concessione di licenze per l'esercizio di attività di trasporto taxi (4-01612) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

LAVAGNINI: sul Centro unico di prenotazione cittadino (4-01060) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)

LONGHI: sulla partecipazione di alcuni finanzieri alla celebrazione del precetto pasquale a Genova (4-01714) (risp. VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

sui rapporti fra l'azienda ospedaliera San Martino di Genova e la società Medicina Duemila (4-01975) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)

MARTONE ed altri: sulla cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo (4-02796) (risp. BACCINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

MEDURI: sul mancato arruolamento del signor Taglieri (4-03121) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*)

MINARDO: sulla consegna della posta nel comune di Frigintini (Ragusa) (4-02592) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

PIZZINATO ed altri: sull'esclusione dai livelli LEA dei costi delle visite mediche (4-01643) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)

RIPAMONTI: sul problema degli sfratti nella città di Milano (4-00154) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*)

STANISCI: sul centro di riabilitazione di Ceglie Messapico (4-00602) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)

sul funzionamento delle strutture della sanità pubblica in provincia di Brindisi (4-02347) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*)

Mozioni

PEDRIZZI, BEVILACQUA, BONATESTA, DELOGU, MEDURI, COZZOLINO, DEMASI, SALERNO, TOFANI, ZAPPACOSTA, MULAS, PALOMBO. – Il Senato,

premesso:

che il tema dell'insegnamento della storia, nel corso dei secoli, è stato ripetutamente oggetto di dibattito. La manipolazione della storia e l'uso strumentale della stessa sono stati, di volta in volta, finalizzati alla censura delle idee ritenute di ostacolo per i regimi dominanti, alla chiusura rispetto alle culture provenienti da paesi diversi, al monopolio dell'interpretazione dei testi religiosi;

che l'insegnamento della storia pone, oggi più che mai, problemi complessi e in gran parte del tutto nuovi, considerato che la storiografia ha subìto una vera e propria rivoluzione nel corso dell'ultimo cinquantennio e, allo stesso tempo, si sono ampliate le possibilità di acquisire e fornire informazioni mettendo a confronto tesi e interpretazioni contrastanti ed utilizzando anche le più moderne tecnologie per fissare date e avvenimenti;

che è in atto, inoltre, una rivalutazione dell'insegnamento della storia nel quadro complessivo della formazione dei giovani, ed anche la riforma dei programmi di insegnamento ha dato ampio spazio proprio alla storia contemporanea. In questo contesto particolare rilievo ha assunto il rapporto fra la ricostruzione storica dell'identità nazionale e la prospettiva dell'unificazione europea;

tenuto conto:

che, di recente, il Consiglio d'Europa ha adottato la prima raccomandazione sull'insegnamento della storia in Europa nel XXI secolo e nell'ottica della promozione della dimensione europea dell'insegnamento ha stigmatizzato l'incompatibilità con i principi fondamentali del Consiglio d'Europa delle falsificazioni e delle manipolazioni ideologiche della storia;

che è fuor di dubbio che, negli ultimi anni, nella scuola italiana è prevalsa una visione storiografica ideologica che ha sovente alterato, se non addirittura occultato, fatti e personaggi della storia incontrovertibili, per fini di parte, in una ottica esclusivamente di lotta politica;

che è incontestabile che lo studio della storia riveste una funzione centrale nel processo formativo delle giovani generazioni fin dagli anni dell'infanzia e rappresenta il percorso attraverso il quale i giovani sviluppano la propria capacità critica e raggiungono la maturazione culturale e civile;

che la primigenia formazione sociale in cui risiede il diritto naturale all'educazione e in cui si sviluppa la personalità dell'individuo è la famiglia. La Costituzione, agli articoli 29, 30 e 31, infatti, attribuisce ad essa una peculiare rilevanza come *societas naturalis*;

che presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è operativo un osservatorio sui libri di testo, che ha il compito di verificare la correttezza nell'adozione degli stessi libri di testo,

impegna il Governo:

senza voler interferire assolutamente nell'ambito della libertà della cultura, a voler garantire, da un lato, la libertà di insegnamento sancita dall'articolo 33 della Carta Costituzionale, dall'altro, soprattutto la libertà di educazione dei genitori, sancita dagli articoli 29-31 della Costituzione;

ad attivarsi, collaborando con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, per far sì che nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della storia, in particolare di quella contemporanea, si svolga secondo criteri oggettivi rispettosi delle verità storiche attraverso l'uso di testi di assoluto rigore scientifico che tengano conto di tutte le correnti culturali e di pensiero, al fine di favorire un confronto democratico e trasparente che assicuri un corretto apprendimento del passato;

a proporre la revisione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416, recante «Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica», nella parte in cui (articolo 4, secondo comma, lettera *d)* ancora stabiliscono che i libri di testo vengono adottati dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse o di classe, al fine di prevedere che tale scelta avvenga d'intesa con i genitori.

(1-00113)

Interrogazioni

MARITATI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che da mesi si protrae un gravissimo stato di incertezza per tutti quei lavoratori salentini interessati dal fallimento della società Cedi-Gum;

che un ennesimo rinvio della definizione delle questioni processuali è stato disposto il 20 gennaio 2003 dal competente giudice fallimentare;

che davanti a questa situazione i lavoratori, che già nei giorni scorsi avevano effettuato un *sit-in* di protesta di fronte alla Prefettura di Lecce, evidentemente esasperati sono tornati a bloccare alcune vie di comunicazione e persino la stazione di Bari;

che tale crescente disagio è reso ancor più grave dalla impossibilità per i lavoratori di accedere al regime della cassa integrazione per mancanza del progetto di risanamento da parte dei gruppi intenzionati a subentrare alla Cedi-Gum;

che a questo stato di confusione si è giunti, come si diceva, dopo mesi di consultazioni, tavoli istituzionali, incontri con l'autorità prefettizia, assemblee sindacali, occupazioni di supermercati,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intenda intervenire in questa situazione di stallo che sta gravemente nuocendo ad un gran numero di lavoratori pugliesi, i quali rischiano anche di perdere la cassa integrazione;

quali passi intenda comunque compiere per agevolare la risoluzione delle questioni prospettate;

quali azioni intenda nell'immediato intraprendere considerata la drammaticità della situazione in cui versano centinaia di lavoratori, da mesi senza stipendio.

(3-00818)

PASCARELLA, GASBARRI, DI GIROLAMO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

il Corpo dei Vigili del Fuoco ha la fiducia dei cittadini e ha ricevuto i più alti riconoscimenti da parte delle massime Autorità dello Stato; vale la pena di ricordare il sacrificio del vigile sommozzatore Simone Renoglio per salvare un lavoratore in pericolo di vita;

nell'ambito del soccorso tecnico si è passati dai 50.000 interventi degli anni '60 ai 700.000 dei nostri giorni con una gamma di tipologia tra le più svariate e sempre più legate all'evoluzione tecnologica e conseguentemente più complesse;

l'Italia ha il primato, in Europa, per le calamità naturali; ultimi di una lunga serie sono il Molise e la Sicilia;

le dotazioni organiche sono a dir poco insufficienti per un Paese civile e tale inadeguatezza è stata denunciata dalle Organizzazioni Sindacali e riconosciuta anche da autorevoli esponenti del Governo e della stessa maggioranza;

in altre nazioni d'Europa è previsto un addetto ogni 1.500 abitanti senza avere le specificità geomorfologiche del nostro Paese; l'adeguamento a questi *standard* comporterebbe un Corpo di 45.000 unità a fronte delle attuali 27.000;

il parco automezzi è vetusto e insufficiente, così pure le attrezzature e i dispositivi di sicurezza individuale, il che determina un rischio maggiore per gli operatori ed è causa di un gran numero di infortuni sul lavoro;

non vi sono risorse finanziarie per la formazione professionale, la qualificazione e l'aggiornamento nonostante un numero sempre più alto di interventi tecnici dovuti all'uso di nuove tecnologie;

considerato che:

durante la discussione sul decreto per il terremoto in Molise e in Sicilia è stato più volte rivendicato dagli esponenti della maggioranza di considerare il Corpo dei Vigili del Fuoco nell'ambito del comparto della sicurezza assimilandolo di fatto alle forze di polizia, il che stravolgerebbe le storiche finalità dei nostri pompieri;

durante la discussione sulla legge finanziaria 2003 sono stati bocciati emendamenti tendenti ad aumentare le risorse, per programmare un aumento di organici di 4.500 unità nel prossimo triennio e per modernizzare il parco automezzi, l'aggiornamento e la qualificazione personale; quest'ultimo aspetto è indispensabile per la sicurezza degli operatori e per evitare ulteriori tragedie,

si chiede di conoscere:

la rilevanza statistica degli incidenti sul lavoro riguardanti il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

se si intenda programmare un aumento di organico nel prossimo triennio;

quali risorse siano disponibili per l'aggiornamento professionale, per l'ammodernamento del parco auto e l'adeguamento per la sicurezza dei Vigili del Fuoco.

(3-00819)

LAURO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17475 del 9/12/2002 ha dato via libera ad una delle più imponenti azioni di rivalsa che i cittadini motorizzati abbiano mai intrapreso nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici;

si calcola che circa 18 milioni di assicurati chiederanno, o stanno per chiedere, il rimborso di somme pagate illegittimamente, in quanto i premi da corrispondere nel periodo 1995 – 2000 subirono aumenti ingiustificati, determinati da una palese condizione di «cartello», così come evidenziato dal provvedimento dell'Antitrust e, successivamente, confermato dal Consiglio di Stato;

a fronte di questa ingente mole di richieste che, se dovessero essere compensate tutte tramite ricorso al Giudice di Pace, comporterebbero onerose spese legali, con pesanti ripercussioni sui bilanci delle compagnie e, conseguentemente, sugli stessi premi assicurativi, sarebbe utile un intervento del Governo affinché le imprese assicuratrici si impegnino a rimborsare direttamente i propri clienti, evitando il ricorso generalizzato alle vie legali, onde impedire che si inneschi un pericoloso circolo vizioso che, paradossalmente, si ritorcerebbe proprio contro le «vittime del cartello», ovvero gli assicurati;

in alternativa, sarebbe comunque utile una conveniente mediazione fra le parti interessate, in modo da indurre le compagnie, a compensazione del suddetto risarcimento, a bloccare le tariffe per un periodo di tempo sufficiente ad assorbire il debito da scontare nei confronti dei loro clienti;

resta di preoccupante attualità il problema del «caro tariffe» nel settore della RC Auto, anche perché le modifiche legislative recentemente approvate in Parlamento appaiono inadeguate a riequilibrare un rapporto di forze, in cui gli assicurati continuano ad occupare una posizione di evidente subalternità nei confronti delle compagnie,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Governo per tutelare i cittadini motorizzati contro il rischio di eventuali «ritorsioni», in termini di aumenti tariffari o di disdette dei contratti, che potrebbero scaturire a seguito dell'azione di rivalsa che milioni di assicurati stanno avviando in questo periodo;

quali misure, quindi, intenda adottare il Governo per garantire maggiore trasparenza ed una reale concorrenza nel mercato assicurativo, tenuto conto che le offerte proposte dalle compagnie continuano ad essere sempre al rialzo.

(3-00820)

LAURO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la precedente normativa prevedeva, per il reclutamento dei docenti sui posti di sostegno per le scuole elementari e materne, il possesso di un diploma di specializzazione specifico, conseguito presso scuole autorizzate dallo Stato, anche senza Diploma di Laurea;

i docenti in possesso di tale titolo potevano essere inseriti nelle graduatorie per il conferimento di supplenze annuali e temporanee;

la legge 3 maggio 1999, n. 124, ha tolto la possibilità di inserimento all'interno di tali graduatorie ai docenti in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma sprovvisti del titolo di abilitazione all'insegnamento;

il decreto ministeriale del 26 novembre 2002 ha sancito, per i soli docenti in possesso di laurea, la possibilità di ammissione al secondo anno di corso della SSIS, al termine del quale viene rilasciato il diploma di specializzazione abilitante;

considerato che:

per quanto concerne le scuole materne ed elementari il fabbisogno di docenti per il sostegno è elevato;

il numero degli insegnanti abilitati non riesce a coprire i posti di sostegno disponibili;

nell'attesa che i docenti iscritti alle SSIS conseguano la specializzazione non sarà possibile garantire per il prossimo anno la continuità delle prestazioni didattiche specialistiche per gli alunni con problemi;

alcune Università che organizzano le SSIS non riescono a gestire le attività dei corsi a causa dei tagli effettuati dallo Stato a carico dei loro bilanci,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare l'opportunità di inserire in graduatoria, sui posti di sostegno per le scuole elementari e materne, anche i docenti sprovvisti del Diploma di Laurea, ma in possesso di un Diploma di specializzazione conseguito

presso scuole autorizzate dallo Stato, i quali hanno già svolto supplenze sui posti di sostegno.

(3-00821)

PIZZINATO, TOIA, CORTIANA, MALABARBA, PAGLIARULO, MACONI, MARINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

il decreto-legge 24 dicembre 2002 – il cui esame per la conversione in legge è tuttora in corso alla Camera dei deputati – all'articolo 7 dispone che l'Agenzia del demanio è autorizzata a procedere a dismissioni urgenti di alcuni immobili, indicati negli allegati A e B, anche in blocco e a trattativa privata, perché viene considerata urgente la vendita di tali immobili, in particolare con riferimento a quello il cui prezzo di vendita viene fissato secondo criteri e valori di mercato;

le norme di tale decreto dispongono altresì che «la vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di vendita»;

in Lombardia risultano alienabili il Palazzo delle Poste di Milano, la Sottocentrale telefonica di Porta Romana (Milano), la Sottocentrale telefonica di via Magoffa (Milano), la Sottocentrale telefonica di Porta Venezia (Milano), la Sottocentrale telefonica di Via Belfiore (Milano) – Tabella A, la Manifattura tabacchi di Viale Fulvio Testi 131 (Milano) nella cui sede vi è il Centro sociale – ricreativo anziani con relativa bocciofila (Quartiere Niguarda) e il deposito generi di Monopolio di Brescia – Tabella B,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risultino già alienati o stiano per essere alienati in tutto o in parte i predetti immobili a trattativa privata, chi siano gli acquirenti, quale sia il prezzo di vendita ed in base a quali criteri e valori di mercato sia stato fissato;

se corrisponda al vero che lo scorso 27 dicembre l'Agenzia del Demanio, tra l'altro, avrebbe già venduto il Palazzo delle Poste e la Manifattura tabacchi di Milano e in tale caso a quale prezzo e come si ritenga di garantire la fruizione del Centro sociale alle migliaia di anziani del Quartiere di Niguarda-Bicocca;

se corrisponde al vero che l'acquirente di detti ed altri immobili sia la Fintecna, a quali prezzi siano stati venduti e perché detti immobili sarebbero stati ceduti alla Fintecna al posto di Infrastrutture S.p.A., appositamente costituita per curare la cartolarizzazione e la vendita del patrimonio dello Stato.

(3-00822)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il 22 gennaio scorso i lavoratori della «Fapa» di Beinasco (Torino) e della «Sat» (Gruppo Stola) hanno scioperato contro la decisione dei vertici della «Fapa» di chiudere il reparto di assemblaggio e licenziare tutti i 22 dipendenti nonché contro il rischio di chiusura dello stabilimento della «Sat»;

la «Fapa» avrebbe addotto, come motivazione per la chiusura, la «troppa anzianità» dei dipendenti, tutti con 20 anni di lavoro, e quindi particolarmente «costosi»;

i vertici della «Sat», che è stata posta in liquidazione, dal canto loro, in un incontro svolto tempo fa con le organizzazioni sindacali di categoria, avevano invece garantito la prosecuzione dell'attività produttiva;

a tutt'oggi, le commesse che erano state acquisite dalla «Sat» sono ormai ultimate ed ora, dopo tale decisione, la società non può acquisire nuove commesse, né si vede all'orizzonte alcun intervento di nuovi soci che sembravano dietro l'angolo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi, con tutti gli strumenti in suo possesso, al fine di convocare un tavolo di trattativa con le parti interessate, capace di individuare soluzioni alternative alle decisioni già purtroppo assunte dai vertici delle aziende suddette e, altresì, capace di salvaguardare i diritti e la dignità dei lavoratori coinvolti, scongiurando i tagli occupazionali annunciati e prevedendo un serio e diverso piano di rilancio produttivo.

(3-00823)

EUFEMI, ZANOLETTI, SALERNO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

la mancata applicazione in Italia negli anni del regime delle quote ha portato ad un aumento irregolare del 6 per cento della produzione nazionale;

ciò determina gravi difficoltà per una alterazione del mercato del «latte in nero» per eccesso di offerta irregolare:

a) latte in nero (solo nella provincia di Torino rappresenta dall'8 al 17 per cento della produzione);

b) latte fuori quota;

c) latte in deroga sanitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997;

d) latte di cooperative fasulle;

e) latte con «kg pesante», cioè con resa alterata;

queste tipologie di latte vengono attualmente vendute ad una media di 0,29 euro/litro IVA compresa, con la proliferazione di aziende di brokeraggio, con sedi «virtuali», che raccolgono il latte;

notevoli difficoltà si registrano nella regione Piemonte e soprattutto nella provincia di Torino;

i pagamenti del «latte in nero» vengono effettuati attraverso contanti,

si chiede di sapere:

se non si intenda procedere a capillari accertamenti fiscali sul mercato del «latte in nero» e ad indagini fiscali sulle società e sugli operatori senza struttura ed attivando l'immediato sblocco dei rimborsi IVA ai primi acquirenti che abbiano rispettato i pagamenti ai produttori;

quali iniziative si intenda assumere per contrastare tale fenomeno attraverso un più importante utilizzo degli organi di polizia ed in particolare della Guardia di finanza potendosi ipotizzare diffusi fenomeni di uti-

lizzo di risorse finanziarie provenienti da attività illecite o provenienti da attività delinquenziali di stampo mafioso.

(3-00824)

MALABARBA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nella giornata di martedì 21 gennaio, un aereo dell'Alitalia – volo 2021 delle ore 8 – in partenza dallo scalo di Linate e diretto a Fiumicino ha dovuto compiere una brusca frenata al momento del decollo per evitare l'impatto con altro aeromobile;

nessuna conseguenza è derivata in questa occasione per i passeggeri e l'equipaggio, se non un grande spavento; ma altri episodi di questa natura si sono verificati, sempre nello scalo di Linate, dopo il disastro aereo dell'8 ottobre 2001, in cui persero la vita 118 persone;

proprio nella medesima giornata era stato indetto uno sciopero di tutte le organizzazioni sindacali del trasporto aereo per il personale che opera su compagnie italiane, in relazione all'eccessivo numero di ore di navigazione (in alcuni casi la prestazione lavorativa si è protratta fino a 17 ore), rischiando di provocare incidenti cosiddetti «da errore umano»,

si chiede di sapere quali effettive migliorie siano state introdotte nello scalo milanese di Linate per evitare incidenti.

(3-00825)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAGLIONE. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che le Officine Meccaniche del Salento OMFESA S.p.A., con sede in Trepuzzi, sono state costrette sin dalla metà del 2002, a causa della politica di tagli operata dalle Ferrovie dello Stato nel settore della manutenzione dei carri merci, ad operare un pesante ricorso alla cassa integrazione con la prospettiva di un dimezzamento degli attuali livelli occupazionali, si chiede di sapere se il Governo non intenda al più presto promuovere le opportune iniziative per assicurare una soluzione alla vertenza in corso in modo da scongiurare il protrarsi della cassa integrazione anche per il 2003 ed attenuare il disagio sociale per oltre 100 lavoratori in una realtà dove il tasso di disoccupazione è già a livelli allarmanti.

(4-03686)

GAGLIONE. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che gli agricoltori del Salento hanno subito un grave danno a causa della distruzione delle colture di carciofi per calamità naturali, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'evento;

quali siano le iniziative che si intenda assumere, soprattutto quelle immediate ed urgenti, per questa importante zona agricola.

(4-03687)

GAGLIONE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che sono state segnalate, da parte dei piloti, carenze strutturali degli

aeroporti di Bari e di Brindisi che compromettono la sicurezza, si chiede di sapere:

se quanto segnalato corrisponda al vero;

quali iniziative il Governo intenda promuovere per esercitare le sue funzioni di vigilanza e di controllo per garantire la sicurezza e la piena agibilità professionale degli scali aeroportuali e dei cieli;

a che punto sia il piano di potenziamento e ammodernamento dei sistemi di sicurezza degli aeroporti italiani per i quali sono state stanziate ingenti somme.

(4-03688)

BONATESTA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la Commissione di revisione cinematografica operante presso il Dipartimento dello spettacolo, contrariamente ad ogni aspettativa, non ha posto alcun divieto sull'uscita, nei cinema italiani, del film di Martin Scorsese «Gangs of New York»;

in tempi ancora non sospetti lo scrivente aveva già esternato alla stampa le sue perplessità circa l'inadeguatezza della pellicola per i minori di 18 anni;

tale film, per i contenuti e le scene di inaudita ed efferata violenza, già nella liberale America è stato vietato ai minori di 17 anni se non accompagnati dai genitori, in Inghilterra, Canada e Norvegia ai minori di 18 anni e nella libertaria Olanda, oltre a Singapore e Svizzera, ai minori di 16 anni;

lo stesso Scorsese, in una recente dichiarazione, ha confermato che date le cruenti scene di violenza e di sangue non si tratta sicuramente di un film adatto a tutti;

su una psicologia fragile, delicata e ancora in via di costruzione come quella di un minore scene di violenza come quelle del film in oggetto possono avere effetti fortemente traumatizzanti se non addirittura emulativi;

la Commissione di cui in premessa, a giudizio dello scrivente, non ha svolto il prescritto ruolo di garante a tutela dei minori,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le modalità con cui la già menzionata Commissione ha valutato e successivamente deliberato per non ritenere meritevole di divieto alcuno il film «Gangs of New York»;

se, a seguito di quanto su riportato, il Ministro in indirizzo non reputi necessario rivalutare le modalità operative della stessa Commissione.

(4-03689)

COVIELLO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

l'Enel, azienda pubblica di elettricità il cui capitale è in maggioranza posseduto dal Ministero dell'economia, ha iniziato una massiccia campagna per sostituire i vecchi contatori, che consentivano una tolleranza dei consumi del 10 per cento, con i nuovi contatori elettronici che non consentono tale tolleranza;

tale sostituzione ha creato innumerevoli problemi agli utenti elettrici, specie alle famiglie, i quali tradizionalmente hanno una potenza impegnata di 3 Kw, più che sufficiente a soddisfare il fabbisogno di energia per la loro abitazione;

la precisione di questi nuovi contatori fa sì che basta azionare un semplice frullatore per pochi minuti perché salti la corrente. Quindi, per ottenere lo stesso servizio, gli utenti saranno costretti a stipulare contratti per una fornitura di almeno 4,5 Kw, assai superiore ai normali bisogni,

si chiede di sapere:

se la massiccia sostituzione dei contatori ENEL non abbia costituito primariamente un disegno di promozione dei consumi;

se ciò concorra a provocare uno spreco di energia, con conseguente inquinamento per produrla, oltre ad un aggravio sui bilanci delle famiglie già impoverite da rincari ed arrotondamenti dovuti al *change over* dell'euro;

quali misure urgenti si intenda adottare per evitare che un oligopolista pubblico abusi della sua posizione di mercato per creare disagi e disservizi ai consumatori e per evitare che si inneschi un meccanismo senza fine di incentivo al consumo di un bene prezioso come l'energia elettrica.

(4-03690)

PACE. – *Ai Ministri delle comunicazioni, per la funzione pubblica, per le pari opportunità, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che in data 15 gennaio 2003, nel corso del programma «Mi Manda Rai Tre» in onda su Rai 3, sono state trasmesse le riprese effettuate presso la scuola media ed elementare di Valcanneto a Cerveteri, in provincia di Roma, durante l'orario di ingresso dei bambini e nei locali della mensa al momento della refezione;

che non è stato inviato alcun avviso alle famiglie circa la presenza di telecamere, nel giorno previsto per le riprese, presso la scuola in oggetto;

che il Comune di Cerveteri è in periodo pre-elettorale e quindi in regime di gestione commissariale;

che alla trasmissione in studio hanno partecipato il dirigente scolastico, prof. Riccardo Agresti, ed alcuni esponenti del locale Comitato di zona che hanno denunciato il disinteresse della precedente amministrazione ed il fatto che venissero derisi all'atto della presentazione delle varie istanze riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria della scuola in questione;

che il medesimo dirigente scolastico svolge riunioni con i genitori, nei locali dell'istituto, affiancato da consiglieri comunali di un preciso partito (DS) decaduti dal loro mandato,

si chiede di sapere:

se le vigenti normative a tutela della *privacy* e dell'infanzia consentano la ripresa di bambini per mezzo di telecamere, senza preventivo avviso a tutte le famiglie e senza una loro manifestazione di espresso consenso;

se una rete di informazione del servizio pubblico, a proposito di un problema di interesse generale, quale quello di un istituto scolastico di Stato, possa consentire di esprimersi soltanto ad una delle due parti in causa, senza ammettere contraddittorio e senza dare nessuna possibilità di replica alle persone la cui responsabilità viene direttamente esposta al pubblico;

se un Comitato di zona, eletto da poche decine di cittadini su 5.000 residenti, possa arrogarsi il diritto di parlare per tutti i genitori, essere presieduto da un Vice Questore aggiunto ed esercitare, *de facto,* una funzione politica.

(4-03691)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002 dispone che l'Agenzia del demanio è autorizzata a procedere a dismissioni urgenti di alcuni immobili – indicati negli allegati A e B – anche in blocco e a trattativa privata;

che l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con particolare riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato;

che la norma dispone altresì che «la vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita»;

che in particolare risulta, oltre agli altri, alienabile il Magazzino Tabacchi Greggi di Tortona, in provincia di Alessandria (Tab. B),

si chiede di sapere:

se risultino già alienati o stiano per essere alienati in tutto o in parte i predetti immobili a trattativa privata;

chi siano gli acquirenti;

quale sia il prezzo di vendita ed in base a quali criteri e valori di mercato sia stato fissato.

(4-03692)

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in data 21 gennaio 2003 è comparso a pagina 6 del quotidiano «La Repubblica», a cura della società Ponte sullo Stretto di Messina SpA, l'avviso al pubblico per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, così come previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 349 del 1986, e secondo quanto meglio specificato all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988;

nell'annuncio suddetto si attesta che copia del «progetto preliminare dell'opera, comprendente lo studio di impatto ambientale e la documentazione inerente la localizzazione urbanistica», sarebbe depositata presso le Direzioni Generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali;

considerato che:

le associazioni WWF, Legambiente e Italia Nostra hanno contattato telefonicamente il 21 gennaio 2003, per avere accesso alle informazioni, le segreterie delle Direzioni Generali del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali;

alle associazioni è stato risposto che non risultava depositata per la consultazione del pubblico alcuna copia del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) riguardante l'opera in questione;

considerato inoltre che:

nell'Avviso al pubblico redatto dalla Ponte sullo Stretto SpA, per il calcolo dei trenta giorni entro cui presentare istanze, osservazioni o pareri, viene fatto riferimento alla generica frase «dalla data della presente pubblicazione», ingenerando così confusione tra la data riportata in calce all'avviso, 16 gennaio 2003, e la data in cui l'avviso è stato pubblicato, 21 gennaio 2003;

la certezza della data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge n. 349 del /1986, è fondamentale per fissare il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni;

la società Stretto di Messina ha dichiarato che il Progetto preliminare è contenuto in 15 faldoni, composto da una relazione generale e 48 relazioni specialistiche; 347 elaborati grafici riguardanti il Ponte ed i collegamenti; 282 elaborati relativi al SIA ed alla Localizzazione urbanistica. Il SIA contiene inoltre 38 relazioni ed analisi specialistiche relative al quadro programmatico, progettuale e ambientale, comprendenti principalmente la valutazione della soluzione ponte rispetto al potenziamento dell'attuale sistema di traghettamento, la valutazione costi-benefici, nonchè il confronto tra l'attuale Progetto e quello di massima elaborato nel 1992. Completano il Progetto 11 documenti e 28 elaborati grafici tra cui, in particolare, il piano di sicurezza ed il quadro economico,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati non ritengano con urgenza di sollecitare la società Stretto di Messina SpA a provvedere a una nuova pubblicazione, contestuale all'effettivo deposito per la visione, consultazione e riproducibilità per il pubblico della documentazione tecnica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988, secondo le categorie e gli *standard* previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988;

se i Ministri interrogati non ritengano, data la complessità del progetto e l'enorme quantità di documentazione prodotta, secondo le dichiarazioni della società Stretto di Messina, di allungare in via straordinaria il periodo utile per produrre osservazioni da 30 a 60 giorni.

(4-03693)

MEDURI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno*. – Premesso:

che sabato 18 gennaio 2003 alle ore 20,15 percorrendo il tratto di Via Sbarre Superiori (Reggio Calabria) compreso tra Via Itria e Via Padre Pio, in senso nord-sud, lo scrivente si è trovato di fronte due auto di polizia senza sirene accese e senza lampeggianti;

che Via Sbarre Superiori è una strada strettissima nella quale da anni è stato istituito il senso unico in senso nord-sud, il senso che lo scrivente seguiva con la sua vettura;

che le vetture che lo scrivente si è trovato di fronte (un'auto di scorta ed una all'interno della quale era un magistrato reggino) procedevano contro senso, violando il codice e creando pericolo agli altri utenti;

che il motivo della fretta che consigliava la marcia contro senso delle macchine della «legge» era presumibilmente l'imminentissimo inizio della partita di calcio Reggina-Bologna,

l'interrogante chiede di sapere se in quel giorno ed a quell'ora un magistrato sia stato chiamato a svolgere un servizio tanto urgente da consigliare agli autisti di percorrere contro senso una stradina piccola, buia e pericolosa e, nel probabile caso contrario, se un magistrato per andare alla partita di calcio abbia il diritto di utilizzare ben due vetture pubbliche con annesso personale e se sia autorizzato a far strame del Codice della Strada – che è legge – autorizzando senza valido motivo le due macchine a procedere contro il senso di marcia consentito.

(4-03694)

SALERNO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che l'aeroporto di Napoli-Capodichino è il terzo scalo del Paese, dopo il sistema aeroportuale di Roma e di Milano;

che alla data attuale la gestione dell'aeroporto è affidata alla società Gesac nella quale la presenza azionaria della pubblica amministrazione è del 25 per cento (12,5 per cento del comune di Napoli, 12,5 per cento della provincia di Napoli), mentre la maggioranza azionaria è detenuta dalla BAA Italia, che è di completa proprietà della società inglese BAA;

che presso la regione Campania è in discussione uno studio sullo sviluppo del sistema aeroportuale della Campania e del nuovo aeroporto di Grazzanise, studio che ancora una volta, dopo decine e decine di altri studi, approfondimenti, convegni, a livello regionale e ministeriale, ha confermato la urgente esigenza di avviare le procedure per la realizzazione di un secondo aeroporto campano; questo anche alla luce del fatto che per un caso fortunato l'Aeronautica militare conferma la sua decisione di dismettere l'aeroporto militare di Grazzanise (aeroporto che ha una pista più lunga di quello di Capodichino);

che lo studio, tra l'altro, riporta, anche se in maniera non adeguata, le limitazioni infrastrutturali e di incompatibilità ambientale dell'aeroporto di Capodichino, che come è noto a tutti si trova al centro di una città tra le più densamente popolate del nostro Paese;

che, in questi giorni, la commissione urbanistica del consiglio comunale di Napoli sta pianificando la discussione presso il consiglio comunale delle informazioni formulate alla variante al piano regolatore della città che prevede la delocalizzazione dell'aeroporto di Capodichino;

che la Gesac-BAA ha diffidato formalmente sindaco, assessore e consigliere comunale della città a non approvare la delocalizzazione dell'aeroporto ritenendo gli stessi personalmente responsabili patrimonial-

mente di ogni danno che la BAA potesse subire in conseguenza della delocalizzazione, diffida inviata per conoscenza anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti,

si chiede di sapere se siano stati predisposti nei confronti della società Gesac-BAA adeguati provvedimenti, e nel caso affermativo che tutti auspicano di che genere, per il grave atto compiuto censurabile, sia nel merito che nel metodo. Ciò al fine di tutelare la pubblica amministrazione del nostro Paese da un così grave atto di ingerenza ed intimidazione che offende il principio per il quale la programmazione del territorio di una città della Repubblica spetta ai rappresentanti dei cittadini, che ne devono approfondire i temi senza condizionamenti o peggio, come in questo caso, intimidazioni.

(4-03695)

TUNIS, GRILLOTTI, MANUNZA, CALLEGARO, AGOGLIATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica*. – Premesso che:

nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno alcuni funzionari appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria, muniti di laurea ad indirizzo economico e assunti ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 (testo che prima delle riforme in tema di pubblico impiego disciplinava l'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero), sono stati formalmente preposti a compiti direzionali e di elevata responsabilità in funzioni e/o aree funzionali di competenza del personale della carriera prefettizia, in possesso di laurea con indirizzo giuridico;

con tali inserimenti si sono realizzati soddisfacenti risultati, riscuotendo pubblici segnali di stima ed apprezzamento, ed è stata garantita l'efficacia dell'azione amministrativa, impegnando i citati funzionari – già peraltro reclutati e formati in maniera pressoché speculare ai loro colleghi prefettizi – in un percorso certamente innovativo, ma che ha risolto numerosi problemi organizzativi e prodotto nel contempo un elevato ritorno in termini di investimento in risorse umane, con innegabile vantaggio per la amministrazione pubblica;

con legge 28 luglio 1999, n. 266, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per riformare la carriera prefettizia e con decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia», è stata data attuazione a tale delega, stabilendo, tra l'altro, il principio di rafforzamento della specificità e dell'unitarietà della carriera attraverso la previsione concorsuale come unica modalità di accesso e l'esclusione di ogni possibilità di immissione dall'esterno;

l'articolo 4 del suddetto decreto legislativo, recependo una disposizione della legge delega, ha previsto, tra i titoli di studio per l'accesso alla carriera prefettizia, anche quelli ad indirizzo economico, avvalorando la lungimiranza dei tanti Prefetti che, anticipando le indicazioni normative, avevano già sfruttato tale opportunità;

la 1ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica, in occasione della formulazione del prescritto parere sullo schema del citato decreto legislativo, nella seduta del 4 aprile 2000, consapevole dei nuovi princìpi sanciti dalla legge delegata, ha invitato il Governo «a prendere in esame le situazioni che, nei fatti, si sono determinate a causa dell'impiego di appartenenti alla carriera direttiva di ragioneria in funzioni proprie della carriera prefettizia, avendo presente che la legge n. 266 del 28 luglio 1999, all'articolo 10, comma 1, lettera *c)*, amplia anche alle lauree ad indirizzo economico i titoli utili per l'accesso alla qualifica iniziale mediante selezione pubblica»;

il precedente Governo non si è adoperato per promuovere quelle iniziative che consentissero la rimodulazione dei limiti oggettivi della legge di delega in maniera tale che venissero individuati spazi operativi entro i quali far confluire l'invito rivoltogli dal Parlamento, invito chiaramente orientato a consentire l'immediato inserimento nella rinnovata carriera prefettizia di quei funzionari in possesso dei titoli culturali e dell'esperienza già acquisita sul campo necessaria a svolgere i delicati compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, di amministrazione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e dei quali, paradossalmente, la stessa Amministrazione dell'Interno, negli anni, ha ampiamente accertato le qualità e le attitudini;

nonostante sia ormai ultimato il procedimento di riorganizzazione dell'intera Amministrazione dell'Interno, con il conferimento degli incarichi di funzione ai viceprefetti e viceprefetti aggiunti, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 35 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non è stato ancora adottato né proposto alcun provvedimento tendente ad ottemperare all'indirizzo chiaramente espresso dalla 1ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica;

in data 31 dicembre 2002 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*-IV serie speciale un concorso per la copertura di 63 posti di funzionario della carriera prefettizia (con una riserva del 10 per cento a favore di tutti di dipendenti del Ministero appartenenti all'area «C») che, peraltro, sembra, non coprirà integralmente le necessità organiche e che, sicuramente, comporterà un maggior onere per la finanza pubblica rispetto all'auspicata procedura di inserimento di personale già in servizio e formato con preziosa esperienza lavorativa diretta;

tale deroga, seppure di carattere eccezionale e giustificata dalla particolare situazione creata dalle incisive modifiche apportate all'assetto del personale prefettizio, sarebbe comunque in linea con i princìpi espressi dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 194 del 16 maggio 2002, secondo la quale tali procedure sono legittimamente percorribili quando si configurino «particolari situazioni che possano giustificare per una migliore garanzia del buon andamento della Amministrazione il ricorso a sistemi diversi dal concorso pubblico»;

l'attivazione del concorso, si ribadisce, essendo di natura amministrativa, non rappresenta, evidentemente, in alcun modo, una soluzione alla problematica esposta, che richiede ovviamente una azione politica e di indirizzo preciso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

se, svolti gli accertamenti necessari, non ritengano, recependo, l'invito formulato a suo tempo della 1ª Commissione Permanente, di attuare, con la tempestività che il caso richiede, tutte le azioni ritenute necessarie alla soluzione positiva della questione rappresentata e che portino all'auspicato inquadramento di tali funzionari nella qualifica di viceprefetto aggiunto sottolineando, anche in relazione al delicatissimo attuale momento storico interno ed internazionale, l'opportunità di consentire, rapidamente e con notevole risparmio di risorse finanziarie, di non disperdere preziose risorse ed energie sulle quali l'Amministrazione ha da tempo e fruttuosamente investito e sulle quali potrà continuare a fare completo affidamento, con positivi riflessi sostanziali e di immagine, altrimenti compromessi.

(4-03696)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che si rileva la pregnante illegalità in cui versa la città di Napoli con scippi, furti, rapine, omicidi, con clan camorristici la cui strategia dopo la pax è quella di gestire l'economia illegale dei proventi e reinvestirla in quella legale;

che in città la trasgressione e la reattività nei confronti dei soggetti istituzionali è diventata prassi costante e si innestano violenze gratuite ed immotivate nei riguardi del Corpo dei vigili urbani preposto al rispetto delle leggi;

che il giorno 18 gennaio 2003 in pieno centro, in via Roma, adempiendo al loro dovere alcuni vigili urbani hanno ritenuto di disporre il fermo di un extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno mentre vendeva mercanzia di dubbia provenienza, con *griffe* false;

che mentre intendevano farlo entrare nell'auto di servizio venivano accerchiati da una torma vociante ed aggressiva di cittadini sobillati da giovani dei Centri sociali accorsi sul posto dopo aver deviato il corteo dal percorso stabilito;

che l'inquietante e grave episodio segue tutta una sfilza di aggressioni che in città subiscono soprattutto i vigili urbani;

che la stessa amministrazione comunale e la sua eterogenea maggioranza si frattura e scompone al suo interno con alcuni che disapprovando l'operato del Corpo dei vigili urbani ne prendono le distanze ed altri che ne giustificano gli interventi senza alcuna difesa a spada tratta per operatori dell'ordine che esercitano tra mille difficoltà e numerosi pericoli;

che l'invasione del territorio con occupazione di suolo pubblico in pieno centro dovrebbe indurre il Prefetto di Napoli a disporre con mezzi e uomini il ripristino della legalità violentata ed oltraggiata;

che per scongiurare ulteriori e sistematiche aggressioni nei confronti degli agenti della polizia municipale di Napoli ed evitare possibili tragiche conseguenze per difesa personale bisogna richiamare al dovere gli organi istituzionali e tutelare le Forze dell'Ordine nell'adempimento delle loro funzioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiurare ogni sorta di ribellione e costante violenza nei confronti dei vigili urbani di Napoli;

se non intenda richiamare il Prefetto di Napoli ad una maggiore attenzione considerata la presenza numerosa a pochi passi dal Palazzo del Governo della colonia multietnica con esposizione e vendita di merce contraffatta nei laboratori della camorra, in dispregio e violazione della legge 18 agosto 2000, n. 248.

(4-03697)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che lo scrivente in data 9 febbraio 1999 rivolgeva una interrogazione a risposta scritta, la 4-13999, al Governo dell'epoca e in particolare ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, senza ricevere risposta;

che detta interrogazione verteva su notizie relative ad una ricerca del CNR sui fondali del mare Tirreno centrale e meridionale evidenziando che talune risultanze mostravano la parte sommersa delle isole a rischio di franamenti e che in special modo i fianchi degli edifici vulcanici erano a rischio di cedimento improvviso con grave rischio di produrre improvvisamente onde anomale di forza distruttiva;

che tali ricerche erano state organizzate dal prof. Chiocci del Centro studi per il quaternario del CNR di Roma e che veniva utilizzata per tale campagna scientifica la nave Urania;

che tali ricerche si giovavano di una strumentazione innovativa a tecnologia avanzata detta Towed Ocean Bottom Instrument (TOBI) messa a disposizione dall'Unione europea per lo studio dei fianchi delle isole di origine vulcanica;

che tale strumento montava un sonar a scansione laterale in grado di fornire immagini del fondo marino in una fascia di sei chilometri di ampiezza con dettagli specifici e con una qualità paragonabile a quella di una foto aerea;

che tale studio mette in risalto la vulnerabilità del sistema di isole e coste che sono nel Mediterraneo e che i fenomeni di collasso e franamento erano stati osservati solo alle Hawaii, a Réunion e alle Canarie prima delle verifiche nel Tirreno;

che tale studio doveva avviare alla programmazione di iniziative anche in tema di protezione civile per scongiurare onde anomale e distruttive che invece si sono recentemente propagate dall'isola di Stromboli fino alle coste della Calabria e della Sicilia fortunatamente con pochi danni;

che detta ricerca del CNR rivelava nel bacino tirrenico la esistenza, inoltre, di «torbiti», ovvero di fiumi di fango che scorrono in fondo al mare con argini, meandri e barre, di numerosi vulcani sottomarini non segnalati, di grandi campi di dune che si muovono sotto l'azione delle correnti e di numerosi relitti di grandi dimensioni;

che vennero definite in detto studio anche le dinamiche in atto all'interno dei canyon e dei canali che connettono la costa alle piane sottomarine;

che in tale interrogazione lo scrivente chiedeva quali iniziative si intendessero adottare a seguito dei fatti emersi dallo studio del CNR anche per fronteggiare eventuali emergenze;

che il Governo dell'epoca sottovalutava e anzi ignorava quanto emerso dallo studio e procedeva all'eliminazione della autonomia dell'Istituto mareografico accorpandolo con norma del 1999 all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia mostrando di non comprendere la gravità dei fenomeni poi rivelatasi a Stromboli e altrove (si vedano le abbondanti ebollizioni nei mari del sud Italia per fenomeni in parte ancora da decifrare e comunque rappresentativi di forte attività vulcanica in mare);

che su «Repubblica» del 2 gennaio 2003 viene specificato che la ricerca effettuata dal CNR è costata 3 anni di rilevamenti, 100 giorni di navigazione, 36.000 chilometri percorsi per mare;

che in detto articolo viene riportato che Roberto Scandone, presidente della Commissione nazionale Grandi Rischi, è cauto e spiega: «I vulcani – dice riferendosi anche all'Etna e allo Stromboli – sono indicatori di stress estremamente sensibili e reagiscono ad un aumento del distribuirsi del campo di sforzo. Etna e Stromboli si trovano in aree della litosfera vicine. E ciò che sta accadendo è da ricondurre alla stessa causa. A Panarea – continua Scandone – c'era e permane un campo geotermico con una notevole emissione di fluidi caldi. Probabilmente anche questa è una variazione dei campi di sforzo. I terremoti nel Tirreno, infine, potrebbero essere il quarto elemento da inserire nello stesso quadro»;

che a nord della Sicilia infatti sono stati localizzati numerosi epicentri nella stessa area di sismi di notevole intensità;

che a nord della Sicilia, in direzione delle coste calabro-campane, stando alle rivelazioni del 1999 il CNR scoprì con grande amplificazione della notizia l'esistenza di una serie di vulcani sottomarini tra i quali il Palinuro, il Vavilov, il Marsili, l'Alcione, il Lamentini e il Magnaghi mentre emersi nell'area meridionale insistono i complessi vulcanici di Ischia, Vesuvio, Campi Flegrei, Stromboli, Ustica, Vulcano, Etna e Pantelleria;

che secondo il «Corriere della Sera», edizione del 3 gennaio 2003, l'onda anomala proveniente dall'area di Stromboli si sarebbe fermata solo nel Golfo di Salerno: «Dalla vicina Panarea a Ustica, da Milazzo al Golfo di Policastro: è stato un *tour* di centinaia di chilometri quello compiuto dal maremoto scatenato lunedì dalla frana dello Stromboli» e ancora: «La vastità dell'area del risentimento è sbalorditiva. Come un enorme sasso lanciato in uno specchio d'acqua, l'onda anomala si è propagata per un raggio di 200 chilometri comportandosi in maniera simile in tutti i punti in cui ha manifestato la sua energia. Dappertutto testimoni oculari riferiscono, per prima cosa, non dell'arrivo di un'onda alta ma di una ritirata del mare per metri e metri dalla costa – spiega la dottoressa Maramai (ricercatrice specializzata in geologia marina dell'Ingv). Nelle isole Eolie e più a ovest, anche a Ustica, dapprima si sono svuotate le calette esposte a est, cioè dal lato dello Stromboli. Molte imbarcazioni si sono poggiate sui fondali rimasti all'asciutto. Si sono visti i pesci guizzare all'aria e dopo

alcuni minuti c'è stato il riflusso dell'acqua, più violento nelle vicine Eolie, meno altrove ma in ogni caso vorticoso. Gli effetti sono stati molto distruttivi solo su alcuni tratti costieri della stessa Stromboli. A Panarea, Salina, Vulcano, Lipari e Filicudi nella fase del ritorno dell'acqua si sono registrate inondazioni fino a 50 metri dalla costa», e infine dopo il cenno alla rottura di ormeggi nei porti siciliani di grosse navi è detto nell'articolo: «Ma a lasciare meravigliati gli stessi ricercatori è il fatto che fenomeni altrettanto vistosi si sono verificati a Maratea, Scario, Marina di Camerota, Marina di Pisciotta e in altre località del Golfo di Policastro. Sembra che il fenomeno si sia esaurito solo al livello del Golfo di Salerno. La perturbazione si è propagata ad alta velocità, circa 25º all'ora; è stata un'onda molto lunga, una decina di chilometri da cresta a cresta; è stata attenuata da ostacoli incontrati lungo il cammino, tanto da risparmiare alcune località protette da promontori»;

che «Il Giornale di Sicilia» *(on line)* nelle *news* del 3 gennaio 2003 scrive: «La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di allarme generale a Stromboli per il timore che un altro costone possa staccarsi creando un altro maremoto»;

che, al contrario e rivestendo una certa importanza nei fatti del giorno, sempre in data 3 gennaio 2003, il sito Ansa.it, ore 18:07, riporta una dichiarazione del docente di Geologia dell'Università Federico II di Napoli, Franco Ortolani, il quale sostiene che «l'effetto sembra sproporzionato rispetto ad una semplice caduta in mare di parte di una roccia. Per determinare tale reazione, aggiunge, l'entità della frana sarebbe dovuta essere di milioni di metri cubi»;

che a tal riguardo su «Il Mattino» di Napoli nel corso di una intervista il professor Giuseppe Luongo, già senatore della Repubblica e Direttore dell'Osservatorio Vesuviano, invoca controlli sui crateri sommersi del Tirreno affermando: «La violenza dell'onda anomala non può essere stata provocata soltanto dal crollo di un costone sulla sciara del fuoco. È sempre più evidente che i problemi sono lì, sulle pareti sommerse del vulcano. E che la crisi non riguarda esclusivamente lo scenario stromboliano»;

che tuttavia su «Il Giornale di Sicilia» *on line* del 3 gennaio 2003 si legge: «Pericolo per nuove frane e magma sotterraneo». «Non è solo la possibilità di nuove frane a tenere desta l'attenzione degli esperti su Stromboli, ma un pericolo ancor più minaccioso. Sotto il vulcano, infatti, si muove un serbatoio magmatico pieno di roccia fusa a mille gradi. Se si aprisse una frattura lungo i fianchi del vulcano, secondo gli esperti, questa massa potrebbe venire a contatto con l'aria o con l'acqua del mare con esiti disastrosi»;

che tale discorso è ripreso e precisato anche da «Il Sole 24 Ore» del 3 gennaio 2003 («Stromboli teme l'onda Tsunami») quando si riporta: «All'interno del vulcano, secondo gli scienziati, c'è un serbatoio magmatico pieno di roccia fusa a una temperatura di 1000º, che rappresenta una minaccia potenziale per Stromboli e le isole Eolie» potendo alzare uno Tsunami,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quale motivo sia stato soppresso e/o accorpato l'Istituto mareografico, quasi a minimizzare la portata di interesse del campo di studio attinente;

se le strutture regionali di Protezione civile siano state in grado di fronteggiare l'emergenza maremoto con idonee e tempestive informative alla pubblica opinione anche attraverso i *mass media,* in particolare per segnalare l'onda grande che secondo gli studiosi sarebbe giunta sino al Golfo di Salerno;

se a tal riguardo si sia attivata la Protezione Civile della Regione Campania attesa la folta presenza di sistemi vulcanici e la relativa vicinanza col campo di mare dove si registra l'acme dei fenomeni di questi giorni da Stromboli a Panarea all'Etna sino ai sismi registrati recentemente con epicentro in mare a nord di Palermo;

se la struttura regionale della Campania della Protezione Civile abbia monitorato i sistemi vulcanici ivi presenti e se si abbiano notizie di variazioni significative dei parametri di controllo dell'attività geofisica e vulcanica nel territorio campano con particolare riferimento alle più volte segnalate fumarole registrate al largo della costa napoletana;

se non sia il caso di costituire una Commissione di Indagine per la verifica del comportamento di enti ed organi responsabili deputati alla Protezione Civile per il presunto mancato adeguamento della rete di Protezione Civile alla emergenza maremoto ed eruzione su larga scala e di capitalizzazione e propulsione amministrativa degli esiti delle ricerche del CNR condotte nel 1999 nel mare Tirreno;

per quale motivo la struttura di Protezione Civile della regione Campania non abbia segnalato l'arrivo dell'onda anomala informando la popolazione sugli eventuali rischi e le precauzioni da adottare a tutela della vita, della incolumità delle persone e della integrità delle cose;

quali progetti, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie, siano stati messi in cantiere per una tempestiva, idonea, capillare diramazione di avvisi di allarme in caso di rinnovata emergenza per gli abitanti delle coste e delle isole del Tirreno centro-meridionale;

se non sia il caso di stanziare fondi cospicui per la messa in sicurezza delle isole dal rischio marino e vulcanico con conseguente riapertura dell'Istituto Oceanografico opportunamente potenziato in risorse umane, strumentali e finanziarie in sinergia con gli altri enti di ricerca e studio mondiale;

se i Ministri in indirizzo, cogliendo l'occasione dell'emergenza presente, non ritengano fondamentale attivarsi per garantire una reale autonomia alle isole minori italiane, anche in considerazione dell'avvenuta riforma del Titolo V della Costituzione, così che le stesse, superata la fase emergenziale, trasformino un problema in una grande risorsa alternativa.

(4-03698)

MALABARBA. – *Al Ministro della comunicazioni*. – Premesso che:

il giorno 29 ottobre 2002 si è svolto presso la Fortezza da Basso di Firenze il convegno Assobiomedica-ITIM «Telemedicina: problematiche aperte per il suo sviluppo»; il programma prevedeva la partecipazione

di Marcello Canali come rappresentante del Ministero delle comunicazioni, Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'Informazione con una relazione avente ad oggetto «Infrastrutture e *standard* di comunicazione»;

nella relazione tenuta dal signor Canali (che si fregia del titolo accademico di ingegnere che non ha), che è stata giudicata dagli esperti del settore non conforme alla platea a cui si riferiva in quanto composta da medici, imprenditori del settore elettromedicale, tecnici, venivano svolte considerazioni, a nome del Ministero delle comunicazioni, che testimoniavano la non conoscenza della situazione nazionale e delle singole Regioni ignorando il fondamentale aspetto dell'innovazione in atto nella Pubblica amministrazione: il sistema nazionale/regionale/locale di *e-government* (e le relative specifiche sotto il profilo del sistema confederato di servizi) e il ruolo delle Regioni dopo le modifiche del Titolo V della Costituzione, con particolare rilievo rispetto alla normativa in ambito sanitario e alle applicazioni ICT in tale settore; il signor Canali ha affermato, inoltre, che la Regione Lombardia costituisce il modello della sperimentazione e dell'innovazione e deve servire da riferimento a tutte le altre Regioni ignorando che non esiste una Regione-guida nel settore della telemedicina,

si chiede di sapere:

se il signor Canali sia stato nominato dal Ministro o da chi altro nel Ministero a tenere la conferenza «Infrastrutture e *standard* di comunicazione» e se fosse in missione inviato dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

se le considerazioni portate nella relazione tenuta al convegno di cui sopra siano le opinioni ufficiali del Ministero delle comunicazioni.

(4-03699)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

nella giornata di martedì 21 gennaio 2003, 14 migranti provenienti dalle zone kurde dell'Iraq sono stati espulsi con procedura immediata dalla Questura di Padova; dopo un breve interrogatorio, alla presenza di una interprete, sono stati imbarcati su un traghetto con destinazione Patrasso; erano stati rintracciati nell'area di servizio di Limenella dove erano scesi da un pullman polacco su cui avevano attraversato mezza Europa e che doveva portarli in Germania;

i fatti, riportati dalle cronache dei quotidiani locali, raccontano di 16 clandestini espulsi, ma la notizia non è corretta: dei 16 kurdi portati alla Questura di Padova, due, di origine iraniana, sono rimasti nel nostro Paese perché hanno fatto richiesta di asilo politico ed accompagnati in un centro di accoglienza perché hanno avuto la fortuna di essere informati, da chi fungeva da interprete, che era loro diritto presentare la richiesta di asilo;

gli altri 14 kurdi, non avendo avuto un interprete e non conoscendo la legislazione italiana, sono stati immediatamente espulsi;

è ormai troppo frequente la pratica adottata dalle Questure del nostro Paese di non mettere i rifugiati nelle condizioni, così come prescrive la legge, di poter richiedere l'asilo politico;

degli oltre 22 milioni di rifugiati nel mondo, solo circa 13.000 sono rifugiati in Italia; in gran parte provengono dai Balcani, dal Corno d'Africa, dalla regione dei Grandi Laghi, dall'Iraq e dalla Turchia da dove sono costretti a fuggire per avere salva la vita,

si chiede di sapere:

se il Ministro, a fronte di una palese violazione della legge, non ritenga necessario ed urgente intervenire presso le Questure affinché non si ripetano fatti come sopra illustrati e perché le persone provenienti da Paesi in cui sono in corso conflitti o, come nel caso dell'Iraq, è annunciata una guerra siano informate della possibilità di richiedere asilo;

se non ritenga che l'espulsione dei 16 giovani kurdi sia grave e palesi errori ed omissioni da parte dell'autorità che dovrebbe, invece, in applicazione della legge, tutelare il diritto all'asilo.

(4-03700)

COMPAGNA, IANNUZZI, NOVI, CASTAGNETTI, MENARDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che una visita al «supercarcere» di Alessandria del parlamentare europeo Antonio Di Pietro, così come ricostruita e commentata dal quotidiano «Libero» del 23 gennaio, informa come nella «sezione collaboratori» dell'Istituto penitenziario vivano attualmente a stretto contatto l'uno dell'altro, 24 ore su 24, trenta sedicenti pentiti di mafia, camorra e 'ndrangheta, gli interroganti chiedono di sapere quando, da chi, perché tale coabitazione sia stata resa possibile e con quali prospettive di affidabilità e verificabilità delle affermazioni di tali sedicenti pentiti.

(4-03701)

FRAU. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

a seguito di quanto disposto dal decreto-legge 11 gennaio 2001, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, e dal decreto-legge 19 aprile 2002, convertito dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, in conseguenza dei drammatici eventi della cosiddetta mucca pazza, le farine provenienti dagli scarti della lavorazione delle carni e delle carcasse di animali, nonché degli animali morti in allevamento (specie bovine, suine, caprine e avicole) non possono più essere poste sui mercati ma smaltite in inceneritori autorizzati con costo a totale carico dello Stato;

l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), alla quale è stato demandato il compito di provvedere per l'applicazione delle norme e per la liquidazione dei costi alle aziende che operano, non ha, relativamente all'anno 2002, liquidato alcuna fattura;

le aziende sono state costrette a tutt'oggi a sostenere in proprio tutte le opere relative alla distruzione ed al trattamento del materiale ad alto rischio e pertanto si trovano gravemente esposte col sistema bancario che non può ulteriormente finanziarle a causa dell'insicurezza dei pagamenti;

l'AGEA non assumendo in proprio il compito previsto dalla legge pone le aziende in una situazione di tipo prefallimentare, con gravi rischi per l'occupazione e con possibili chiusure di azienda;

pertanto le aziende prossime alla chiusura o al fallimento non saranno in grado di effettuare il servizio con i relativi gravi pericoli ambientali e sanitari,

si chiede di sapere:

quali interventi di urgenza il Governo ed in particolare il Tesoro intendano adottare per consentire alle aziende di continuare ad operare, anche al fine di evitare una drammatica situazione sanitaria che si verrebbe di conseguenza a manifestare se si bloccasse la raccolta e la distruzione del materiale ad alto rischio;

se si intenda accertare anche le personali responsabilità per verificare le ragioni di tanto ritardo, di atteggiamenti burocratici attendisti e ritardatari in danno alle aziende, di possibili azioni legali conseguenti alla disapplicazione o cattiva applicazione della norma.

(4-03702)

GARRAFFA, DE ZULUETA, MORANDO, SODANO Tommaso, MANIERI, CARELLA, MONTALBANO, MACONI, BARATELLA, CHIUSOLI, FASSONE, BETTONI BRANDANI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 18 aprile 2002 è stata presentata l'interrogazione 4-02012 al Ministro dell'interno alla quale è pervenuta risposta in data 18 luglio 2002, unitamente pubblicate in data 31 luglio 2002 nel fascicolo delle risposte scritte ad interrogazioni n. 40 a pag. 1633;

alla data odierna, nessuna delle richieste contenute nell'interrogazione ha avuto riscontro;

al momento attuale le risposte del sottosegretario Mantovano non hanno avuto le auspicabili conseguenze,

gli interroganti, onde evitare la pedissequa riproposizione della interrogazione, chiedono di conoscere:

i motivi per i quali, dopo la soppressione del sito Internet denominato *www.antiracketusura.it*, all'interno del sito *www.mininterno.it* non si riscontrano qualificanti aggiornamenti ed addirittura la drastica riduzione del materiale informativo precedentemente redatto;

se non si ritenga opportuno, anzi necessario, riproporre sia la redazione che la distribuzione a cadenza mensile della relazione del Commissario;

i motivi per i quali la nuova campagna di informazione non è stata avviata nonostante l'annuncio del sottosegretario Mantovano che indicava nell'autunno del 2002 il periodo di avvio disattendendo l'indicazione prevista dalla legge n. 44 del 1999 che, applicata invece nel 2001, aveva fatto registrare 30.000 contatti dimostrando nei fatti l'inutilità di una campagna decentrata, anch'essa annunciata ma della quale non si hanno riscontri nel territorio;

la data prevista per la Conferenza nazionale per la lotta al racket ed all'usura la cui ultima edizione è datata gennaio 2001, che non ha avuto luogo nell'anno 2002, considerando peraltro che è già in corso, com'è noto, l'anno 2003.

(4-03703)

GENTILE. – *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

ben noto è il problema dell'emergenza infermieristica, e difatti nel novembre del 2002 è stato convertito il legge il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 (*Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2001, n. 263) nel quale all'articolo 10-*quater* si dà la possibilità alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e alle altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie di poter assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 del precitato decreto-legge;

con circolare ministeriale del 24 aprile 2000 si stabiliscono i requisiti minimi per l'esercizio professionale da parte di stranieri non comunitari;

tale circolare permette agli infermieri extracomunitari residenti in Italia di esercitare la professione infermieristica a condizione che, come ogni infermiere di questo Stato, sia iscritto all'albo professionale;

per poter essere iscritto all'albo, la circolare prevede che l'infermiere extracomunitario:

1) abbia ottenuto dal Ministero il riconoscimento di equipollenza del titolo estero a quello italiano;

2) abbia superato una prova orale e scritta che attesti la conoscenza della lingua italiana;

3) abbia superato una prova che attesti la conoscenza della legislazione che regolamenta l'esercizio della professione infermieristica in Italia;

la circolare assegna agli albi professionali il compito di attuare i punti 2) e 3);

l'iscrizione all'albo è per legge condizione indispensabile per l'esercizio della professione,

si chiede di sapere:

quanti infermieri extracomunitari, presenti sul territorio nazionale, abbiano il riconoscimento di equipollenza del titolo estero con quello italiano e quanti di questi abbiano ottenuto realmente l'iscrizione all'albo e quindi abbiano diritto ad esercitare la professione nel nostro Paese;

se non sia il caso di apportare una modifica al decreto ministeriale del 24 luglio 1996, *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1996, n. 241, Supplemento ordinario n. 168, orientata a liberalizzare le iscrizioni ai corsi di Diploma Universitario per infermiere i quali sono subordinati al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla, in quanto si ritiene che ciò possa essere un deterrente per molti nostri giovani disoccupati che invece vorrebbero intraprendere questa professione.

(4-03704)

ZAPPACOSTA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

in data 21 gennaio 2003 lungo un ampio tratto di costa abruzzese, da Roseto degli Abruzzi a Vasto, sono state avvistate sulla superficie del mare ampie chiazze iridescenti le quali, secondo le prime analisi, dovreb-

bero essere state causate dalla presenza dell'alga nota con il nome scientifico di «Noctiluca Scintillans»;

l'alga in questione parrebbe non essere tossica per l'uomo, ma costituisce una minaccia per l'ambiente marino in generale, procurando una diminuzione di ossigeno per la vita degli organismi sottomarini e, di conseguenza, alterando l'equilibrio della microfauna e della microflora marina;

la comparsa di tale alga potrebbe essere legata con le attività connesse alle aree portuali, visto che la sua presenza è più evidente nelle immediate vicinanze dei porti abruzzesi;

già in passato formazioni di sistemi complessi di alghe hanno messo a rischio la balneabilità del mare Adriatico, in particolar modo della costa abruzzese, con grave danno, nel periodo estivo, all'economia regionale, legata alle imprese turistiche che già sono penalizzate dalla continua erosione della costa,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per affrontare il fenomeno, sempre più ricorrente, della formazione di sistemi complessi di alghe al largo delle coste dell'Adriatico e per arginarne le gravi conseguenze, specie di tipo economico.

(4-03705)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00819, dei senatori Pascarella ed altri, sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00824, dei senatori Eufemi ed altri, sul mercato del «latte in nero»;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00821, del senatore Lauro, sul reclutamento degli insegnanti di sostegno;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00820, del senatore Lauro, sulla richiesta di rimborso alle compagnie assicuratrici per l'aumento delle tariffe;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00823, dei senatori Muzio ed altri, sulla crisi delle società Fapa e Sat.